

# AZRB02

## Revisione 03

**Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e s.m.i. integrato dalle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012 e s.m.i. ”.**

### **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2019-2020**

#### **Aggiornamento 2018**

**(in attuazione della determina ANAC 28.10.2015, n. 12 e  
03.08.2016 n. 831, 08.11.2017 n. 1134) ”**

*Prot. Azimut 1584 del 30.01.2018 Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del  
25.01.2018.*



#### **AZIMUT S.P.A.**

Via Trieste, 90/A - 48122 Ravenna - Italy  
Telefono +39 0544 45.12.38 - Telefax +39 0544 68.42.94  
P.IVA: 01324100393 - CF: 90003710390

## Sommario

### Sezione prima: prevenzione della corruzione

<b>Premessa</b>	pag. 6
<b>1. Rapporto tra i sistemi D.Lgs.231/2001 e L. 190/2012</b>	pag. 18
<b>2. Modalità di valutazione del rischio</b>	pag. 24
<b>3. Analisi del contesto</b>	pag. 25
<b>A. Analisi del contesto esterno</b>	pag. 25
<b>B. Analisi del contesto interno</b>	pag. 28
B.1. Regolazione del conflitto	pag. 28
B.2 Attività sul libero mercato di Azimut S.p.a.	pag. 32
<b>4. Monitoraggio</b>	pag. 46
<b>5. Area di rischio contratti</b>	pag. 48
<b>A. Affidamento da parte di Azimut S.p.a. di forniture, servizi, lavori nell'ambito dei servizi affidati dagli enti Locali</b>	pag. 50
1. Fasi della procedura	pag. 58
1.1 Programmazione della gara	pag. 59
1.2 Progettazione della gara	pag. 64
1.3 Selezione del contraente	pag. 85
1.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	pag. 95
1.5 Esecuzione del contratto	pag. 96
1.6 Rendicontazione del contratto	pag. 100
<b>B. Affidamento di servizi o lavori al socio privato, regolato dal contratto stipulato tra Azimut S.p.a ed Antares Scarl</b>	pag. 104
1. Esecuzione del contratto	pag. 105
<b>C. Affidamento di beni, lavori e servizi come operatore privato</b>	pag. 110
<b>D. Contratti di servizio con gli Enti Locali</b>	pag. 114
<b>E. Affidamento di incarichi</b>	pag. 118
1. Servizi legali	pag. 118
2. Affidamento servizi di professionali e tecnici	pag. 133
3. Affidamento di altri incarichi	pag. 136
<b>6. Area di rischio acquisizione e gestione del personale</b>	pag. 138
1. Fase della procedura	pag. 145
1.1 Programmazione del fabbisogno	pag. 146
1.2. Progettazione della selezione	pag. 149
1.2.1 Mobilità interna	pag. 149
1.2.2 Distacco	pag. 152
1.2.3 Processo di mobilità da società pubbliche	pag. 154

1.2.4 Selezione pubblica	pag. 157
1.3 Fase di selezione	pag. 164
1.4 Gestione del rapporto	pag. 168
<b>7. Area servizi cimiteriali camere mortuarie</b>	<b>pag. 173</b>

**Sezione seconda: misure di carattere generale**

<b>Premessa</b>	pag. 183
<b>1. Trasparenza</b>	pag. 183
<b>2. Codice etico e di Comportamento</b>	pag. 184
<b>3. Autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali</b>	pag. 186
<b>4. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</b>	pag. 187
<b>5. Inconferibilità e incompatibilità per le cariche di amministratore e per gli incarichi dirigenziali</b>	pag. 189
<b>6. Rotazione del personale</b>	pag. 193
<b>7. Formazione</b>	pag. 194
<b>8. Tutela ai dipendenti che segnalano illeciti</b>	pag. 195

**Sezione terza: tutela della trasparenza**

<b>Premessa</b>	pag. 203
<b>1. Finalità</b>	pag. 204
<b>2. Principi generali</b>	pag. 204
<b>3. Definizioni</b>	pag. 205
<b>4. La struttura di governance della società</b>	pag. 207
<b>5. Piano della trasparenza</b>	pag. 208
<b>6. Le società controllate e collegate</b>	pag. 214
<b>7. La trasparenza e il sito istituzionale</b>	pag. 215
<b>8. La strutturazione del sito internet</b>	pag. 215
<b>9. Le informazioni sull'organizzazione aziendale</b>	pag. 216

<b>10. Le informazioni relative ai componenti gli organi di indirizzo politico</b>	pag. 217
<b>11. Le informazioni relative alle consulenze e alle collaborazioni esterne</b>	pag. 219
<b>12. Le informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali</b>	pag. 219
<b>13. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi</b>	pag. 221
<b>14. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</b>	pag. 225
<b>15. Procedimenti amministrativi</b>	pag. 225
<b>16. Obbiettivi sul complesso delle spese di gestione da parte degli Enti soci</b>	pag. 226
<b>17. Patrimonio immobiliare</b>	pag. 226
<b>18. Dati sui pagamenti. Indicatore di tempestività dei pagamenti Ammontare complessivo dei debiti. IBAN e pagamenti informatici</b>	pag. 226
<b>19. Registro degli accessi FOIA. Accesso civico semplice e Generalizzato. Modalità e Responsabili</b>	pag. 227
<b>20. Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile</b>	pag. 227
<b>21. Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale</b>	pag. 227
<b>22. Personale</b>	pag. 228
<b>23. Pubblicazione dei bilanci consuntivi</b>	pag. 229
<b>24. Obblighi di pubblicazione della realizzazione di opere</b>	pag. 229
<b>25. Obblighi di pubblicazione delle società controllate</b>	pag. 230
<b>26. Prevenzione della corruzione</b>	pag. 230
<b>27. Trasparenza (atti generali)</b>	pag. 231
<b>28. Approvazione e aggiornamenti</b>	pag. 232
<b>29. Comunicazione di dati e informazioni ai comuni soci ex art.22 del D.Lgs. 33/2013</b>	pag. 233
<b>30. Ulteriori comunicazioni ai soci</b>	pag. 233
<b>31. Ulteriori obblighi di trasparenza</b>	pag. 234

**32. Accesso civico**

pag. 234

**33. Accesso generalizzato**

pag. 237

**Sezione prima: prevenzione della corruzione**

## **Premessa.**

Azimut S.p.A. è società mista a capitale pubblico-privato, costituita a seguito di procedura concorsuale ad evidenza c.d. “doppio oggetto” per la scelta del socio privato con compiti operativi. Detta procedura, come fattispecie di affidamento di servizi pubblici locali, ha comportato sia la scelta del socio privato che l’affidamento dei servizi (mediante contratti di servizio) da parte degli enti locali: in specifico, Comune di Ravenna (servizi cimiteriali, verde, disinfestazione, toilette automatiche, sosta), Cervia (servizi cimiteriali, disinfestazione, sosta), Comune di Faenza (servizi cimiteriali), Comune di Castel Bolognese (servizi cimiteriali).

\*\*\*\*\*

La Determinazione ANAC 17 giugno 2015 n. 8 (*“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*) dispone esplicitamente l’estensione alle società pubbliche della normativa in materia di prevenzione della corruzione già applicata alle *“pubbliche amministrazioni”*:

*“Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di Prevenzione della Corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”* (paragrafo *“2.1.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione*).

La determina dispone linee guida a cui le società pubbliche devono attenersi, prevedendo altresì una disciplina transitoria (paragrafo “6. *“Considerate le modifiche apportate dalla disciplina delle presenti Linee guida rispetto ai contenuti del PNA, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, procedono, qualora non l’abbiano già fatto, a nominare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione affinché predisponga entro il 15 dicembre 2015 una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle presenti Linee guida. L’adeguamento alle presenti Linee guida, con l’adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex Lege n. 190/2012, dovrà comunque avvenire entro il 31 gennaio 2016”.*

Si conclude un processo che era stato in precedenza avviato con la circolare D.P.C.M. n. 1/2014 (*“In caso di enti ai quali si applichi il dettato del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (...) e che quindi adottino un modello di organizzazione e di gestione idoneo alla prevenzione di reati e che affidino ad un organismo di vigilanza (cosiddetto OVI) la verifica del modello, appare possibile che il modello organizzativo ex decreto legislativo n. 231/01 ed il Programma per la trasparenza e l’integrità siano contenuti in un unico documento (nel quale potrebbero essere valutati anche i rischi di corruzione, inserendovi i contenuti del Piano di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012), per ragioni di economicità e di razionale organizzazione”.*

Recentemente, la determinazione ANAC 08.11.2017 n. 1134 ha sostituito la precedente determina 17 giugno 2015 n. 8 confermandone il contenuto ed aggiornandola al sopravvenire di un nuovo quadro normativo. In particolare, si fa riferimento al D. Lgs.n 25.05.2016, n. 97 (revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di corruzione, pubblicità) e trasparenza e del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, successivamente modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (testo unico in materia di società partecipate) (il PTPCT era stato già aggiornato in data 01.08.2017 ai contenuti delle normative sopravvenute).

Si evidenzia che il C.d.A. di Azimut S.p.a. in via anticipata (30.05.2014), a seguito della sopracitata circolare, aveva già adottato un “Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs.

*n. 231 del 2001 integrato dalle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012".*

La Società dà quindi attuazione alle finalità del modello anticorruzione, la cui analisi dei processi, la valutazione e la successiva gestione del rischio sono state assunte fra i presupposti per l'aggiornamento del Modello 231 già adottato.

La Società attua il modello anticorruzione mediante:

- il riferimento al modello 231 già adottato, implementato ed integrato in base alle nuove disposizioni in materia di mappatura dei rischi di cui alla L. 190/2012 e s.m.i.;
- l'integrazione del modello 231 con le disposizioni in materia di trasparenza dei procedimenti amministrativi attraverso una integrazione e/o revisione dei documenti e delle informazioni già pubblicati sul sito istituzionale, attraverso l'adempimento di quanto previsto dal presente Regolamento.

Azimut S.p.a. rientra tra le società "*in controllo pubblico*" intese come quelle direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 2359, in considerazione del riferimento esplicito introdotto dall'art. 2 bis comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 alla definizione di società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.. L'art. 2 comma 1 lett. m) del richiamato Decreto legislativo definisce "*società a controllo pubblico*" "*le società in cui una o più amministrazioni esercitano poteri di controllo di cui ai sensi della lett. b )*" del medesimo comma, che precisa trattarsi della "*situazione descritta nell'art. 2359 del Codice Civile*" (così paragrafo 2. 1. La nozione di controllo per le società pubbliche di cui alla determina ANAC n. 1134/2017). In considerazione della presenza di Ravenna Holding nel capitale sociale, l' art. 2 1° comma lett. g) del D.Lgs. n. 175/2016 definisce come "*partecipazione indiretta*" la partecipazione "*in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*".

Il Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. ha nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato tra le opzioni previste alla rubrica "*2.1.2. // Responsabile della prevenzione della corruzione*".



In data 21.10.2015 il Vice Presidente Emanuele Rocchi di Azimut S.p.a. (privo di deleghe gestionali) è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. come Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), ai sensi dell'artt. 1 comma 7 della L. n. 190/2012 e s.m.i., a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della normativa medesima e di quanto previsto dalla determinazione ANAC 17 giugno 2015, n. 8 e confermato dalla recente determinazione 8.11.2017 n. 1134.

Tra le opzioni previste non è risultato possibile nominare:

- a) un Dirigente, non essendo presenti dirigenti nell'organico aziendale;
- b) un Quadro *“che garantisca comunque le idonee competenze”*, in quanto il Quadro che funge da Responsabile del Servizio Affari Generali (già nominato Responsabile per la Trasparenza), pur in possesso delle competenza richieste, appare svolgere attività oggettivamente confliggenti (*“appalti e contratti”* nonché *“selezione e gestione del personale”* sono indicate dalla sopracitata determina come attività esposte al massimo rischio di corruzione) con la funzione di controllo del RPC;
- c) l'RPC della capogruppo Ravenna Holding S.p.a, in quanto non è stata predisposta un'unica programmazione delle misure ex Lege n. 190/2012 e s.m.i. da parte del RPC della società capogruppo;
- d) Organismo di Vigilanza ex Lege n. 231/2012 e s.m.i., a quel tempo monocratico, non risultava comunque essere composto da dipendenti aziendali (in ogni caso, la recente determina ANAC 8.11.2017 n. 1134 ha previsto l'incompatibilità tra Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed Organismo di Vigilanza, anche collegiale)

Ritenendo pertanto inapplicabili tutte le restanti opzioni previste dalle determinazioni ANAC sopracitate, è stato di conseguenza nominato un amministratore privo di deleghe gestionali, così come previsto dalla sopracitata determina come unica opzione residua (*“solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purchè privo di cariche gestionali”*).

Il nominativo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è stato formalmente comunicato in data 13.11.2015 ad ANAC, secondo la modulistica e nel modalità stabilite da ANAC medesima. Il nominativo del Responsabile associato ad Azimut S.p.a. risulta tra i nominativi pubblicati sul sito ANAC. La nomina del responsabile è stata pubblicata sul sito

“Amministrazione Trasparente” di Ravenna Holding S.p.a. Sezione “Azimut” link “Modello 231 e Anticorruzione” e, con link di richiamo, sul sito di Azimut S.p.a..

Ai sensi dell’art. 10 e 43 1° comma del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in data 31.01.2017 il Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. ha deciso di concentrare in una sola figura di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (RPCT), le due figure attualmente di Responsabile per la Prevenzione e Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, nella persona allora del Vice Presidente Emanuele Rocchi di Azimut S.p.a. (già nominato RPC).

Il C.d.A. di Azimut S.p.a. ha revisionato il modello in data 12.11.2015 il “ Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 integrato dalle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012” (in precedenza adottato dal Consiglio di Amministrazione di Azimut SpA in data 30.05.2014 e revisionato in data 12.11.2015). La documentazione tiene esplicitamente luogo del Piano per la Prevenzione della Corruzione (determinazione ANAC 17 giugno 2015 n. 8 paragrafo “2.1.1 Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione).”

Il Modello, il Codice Etico, le Procedure sono pubblicati sul sito “Amministrazione Trasparente” link “Modello 231 ed anticorruzione”.

Il modello organizzativo per la responsabilità amministrativa di AZIMUT S.P.A. fa riferimento ai documenti di seguito indicati, che ne costituiscono parte integrante:

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
AZQG03	Politica, obiettivi e programmi
AZRB01	Modello organizzativo per la responsabilità amministrativa ed il contrasto alla corruzione
AZRB01A	Quadro normativo di riferimento per il modello organizzativo
AZRB02A	Individuazione delle fattispecie astratte dei reati
AZRB01B	Nomine e deleghe
AZRG00	Individuazione e valutazione dei rischi

AZRG01	Codice Etico
AZQG02	Controllo dei documenti e delle registrazioni
AZRG05	Codice di comportamento e di corporate governance
AZGG55	Procedura per la predisposizione del budget, del bilancio, della situazione semestrale e per l'esercizio delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo sulle società del gruppo
AZQG12P	Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale
AZQG15R	Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e contratti
AZQG15	Procedura per l'approvvigionamento di beni e prestazioni
AZRG16	Procedura per la gestione finanziaria
AZGG50A	Regolamento interno fondo economale AZIMUT S.P.A.
AZGG50B	Regolamento spese Amministratori
AZGG50D	Regolamento di funzionamento del Comitato di controllo interno
AZGG50O	Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
AZGG50T	Regolamento in materia di trasparenza
AZQG17C	Disciplinare Albo dei fornitori prot. Ravenna Holding S.p.A. n. 88 del 03/03/2015
AZQG17A	Disciplinare Albo prestatori di servizi professionali e tecnici per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ad €. 40.000,00 escluso Iva e contributo professionale
AZGG60	Uso dei sistemi informatici, di comunicazione e di videosorveglianza.
AZQG17A	
	Disciplinare Albo prestatori di servizi professionali e tecnici per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ad €. 40.000,00 escluso Iva e contributo professionale
AZGG70	Gestione del cambiamento

AZGG50J	Regolamento aziendale per al sicurezza e la salute dei lavoratori e la tutela dell'ambiente.
AZGG50I	Regolamento disciplinare in materia di sicurezza
AZOG00	Valutazione dei rischi per al salute e per la sicurezza
AZQG09A	Struttura organizzativa. Estratto: servizio prevenzione e protezione. Organigramma della sicurezza.

ELENCO DOCUMENTI DEL SISTEMA QUALITA' ISO 9001 (integranti il modello D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.).

AZGB01	Manuale dei sistemi di gestione
AZGG10	Missione, valori, politiche
AZGG55	Procedura per la predisposizione del budget, del bilancio e della situazione semestrale
AZGG60	Uso dei sistemi informatici, di comunicazione e di videosorveglianza
AZGG80	Risk Management
AZQG01	Documentazione dei sistemi di gestione
AZQG02	Controllo dei documenti e delle registrazioni
AZQG03	Politica, obiettivi e programmi
AZQG05	Ideazione e sviluppo
AZQG07	Gestione dei reclami e delle non-conformità
AZQG08	Azioni correttive, azione preventive
AZQG09	Definizione dei ruoli
AZQG10	Audit interni ai sistemi di gestione
AZQG12	Selezione e formazione del personale
AZQG15	Approvvigionamento di beni e prestazioni
AZQG17	Qualificazione e monitoraggio dei fornitori
AZQG20	Gestione contratti per i servizi
AZQG50	Uso del marchio e del certificato
AZQL01	Prove, controlli e collaudi
AZQL10	Piano qualità servizi tecnico progettuali
AZQL20	Piano qualità servizi manutenzione del verde pubblico
AZQL30	Piano qualità servizi igiene ambientale
AZQL40	Piano qualità servizi di gestione toilette pubbliche
AZQL50	Piano qualità servizi cimiteriali
AZQL60	Piano qualità servizi di gestione camere mortuarie
AZQL70	Piano qualità servizi di cremazione
AZQL80	Piano qualità servizi di parcheggio
AZQL90	Piano qualità servizi manutentivi
AZQL90P	Piano interventi manutentivi al ponte mobile sul canale Candiano
AZQLA0	Piano qualità servizi di costruzione di sepolture e cimiteri
AZQN01	Manutenzione degli impianti e delle attrezzature
AZQN04	Manutenzione alle apparecchiature di controllo e misura

Le procedure sopra richiamate con codice "AZQ" sono anche procedure del sistema qualità.

Entro febbraio 2018 si prevede che venga adottato un ulteriore albo di prestatori di servizi professionali e tecnici per l'affidamento di incarichi di importi inferiori ad € 40.000,00, Iva esclusa e contributi e previdenziali (l'Albo sarà gestito da Ravenna Holding S.p.a. ed utilizzabile anche da Azimut S.p.a.).

L'elenco delle procedure tutte sopraindicate potrà essere integrato in corso di annualità. In sede di aggiornamento 2019 del PTPCT verrà individuato l'elenco aggiornato.

L'RPCT ha predisposto e pubblicato sul medesimo sito sopraindicato la "*Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione*" per gli anni 2015, 2016, 2017, trasmessa al Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori, Revisore Legale, Organismo di Vigilanza, Comitato di Controllo Interno.

S'intendono quindi tutti assolti nei termini previsti dalla determina ANAC 8.11.2017, n. 1134 paragrafo 6 "Disposizioni transitorie".

- a) gli obblighi di adozione del modello integrato;
- b) di nomina di RPCT.

La determinazione ANAC 28.10.2015, n. 12 "*Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione*" ha esplicitato successivamente linee integrative per disporre gli aggiornamenti dei piani (si presuppone già adottati).

La determina (che presuppone necessariamente piani già adottati in attuazione del PNC) si riferisce a tutti gli Enti (non alle Società in modo dedicato).

Con delibera 3.08.2016 n. 831 ANAC ha preso atto dello stato di attuazione della precedente determinazione 28.10.2015, n. 12, confermandone i contenuti.

Per le Società vigeva in specifico quanto previsto dalla determina ANAC 17.06.2015 n. 8 che prevedeva "L'adeguamento alle presenti Linee guida, con l'adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex Lege n. 190/2012, dovrà comunque avvenire entro il 31 gennaio 2016."

IL Cda di Azimut S.p.a. ha approvato in data 29.01.2016, come sezione del modello, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione aggiornamento 2016.

Successivamente, in data 31.01.2017 ed con ulteriore aggiornamento in data 01.08.2017 il Piano è stato ulteriormente adeguato (divenendo anche Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza). Utilizzando la medesima metodologia introdotta dalla determina ANAC 28.10.2015, n. 12.

Interpretando con chiarezza la ratio sottesa alle linee di aggiornamento introdotte con la determina ANAC 28.10.2015, n. 12 ed in linea con il Piano già adottato in data 29.01.2016, si conferma che l'unica metodologia utile di approccio sia quella di porsi sul piano concreto di dettaglio nel contesto aziendale. Ne consegue la necessità di disporre di una profonda conoscenza delle dinamiche societarie e di un impegno organizzativo estremamente rilevante, attivando un processo che avrà rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sul modus operandi aziendale.

Il Cda in data 25.01.2018 ha approvato il presente aggiornamento del Piano, confermando gli indirizzi delle determine ANAC n. 12/2015 e 831/2016, apportando i necessari adeguamenti anche a seguito dell'adozione della determina Anac n. 1134/2017. Peraltro, in data 31.01.2017 e 01.08.2018 erano stati già introdotti gli aggiornamenti in sede di prima attuazione di normativa di significativa rilevanza (n primis, D.Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti; D.Lgs. n. 97/2016 di modifica della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013; D.Lgs. n. 175/2016 in materia di società pubbliche).

In data 16.12.2017 il Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. ha deliberato l'adesione alla "*Rete per l'integrità e la trasparenza*" di cui all'art. 15 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18. Tale rete rappresenta una sede di confronto a cui possono partecipare volontariamente gli RPCT delle amministrazioni pubbliche e delle loro articolazione nel territorio emiliano-romagnolo.

L' area a rischio preponderante si conferma quella dei "*contratti pubblici*", che – data la sua centralità - è stata oggetto di specifica trattazione metodologica all'interno di apposita sezione della determina ANAC 28.10.2015, n. 12.. Si è proceduto all'individuazione di "*fas*" procedurali e per ognuna di esse si analizzano.

- a) processi e procedimenti rilevanti;
- b) possibili eventi rischiosi;

- c) anomalie significative;
- d) indicatori;
- e) possibili misure

Il documento costituisce integrazione del Modello adottato (che tiene luogo del PTPCT), con un aggiornamento di complesso dettaglio operativo in rapporto allo specifico contesto aziendale riguardo alle due Aree di Rischio più importanti:

Area di Rischio Contratti

Area di Rischio di Acquisizione e Gestione del Personale.

In sede di aggiornamento 2017 del piano la trattazione di tali Aree è stata modificata in modo rilevante per la sopravvenienza di normativa che ha modificato in modo radicalmente nuovo sia l'attività contrattuale che quella del personale (in particolare, il D.Lgs. n. 50/2016 ed il DLgs. n. 175/2016). L'attività di adeguamento di tali Aree strategiche è stata necessariamente ritenuta prevalente, in sede di adeguamento del Piano 2017.

Applicando la medesima tipologia, l'aggiornamento viene esteso ad altre aree di rischio di diversa rilevanza ed in particolare:

- a) incarichi (regolata in ogni caso nel dettaglio da uno specifico Regolamento aziendale "*Regolamento per il conferimento di Incarichi e Contratti*" AZQG15R Rev. 08). Si tenga conto al riguardo che l'art. 19 2° comma del D.lgs. n. 175/2016 non riporta l'obbligo di adottare un regolamento incarichi, come invece previsto dall'art. 18 2° comma della L. 133/2008 e s.m.i..(abrogato). Azimut S.p.a. ha in ogni caso adottato ed adeguato il sopracitato regolamento. A seguito dell'omologazione introdotta nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici degli incarichi per "servizi legali" (art. 17 1° comma lett. d); allegato IX) agli "appalti di servizi", essendo già in tal senso normata quella per gli incarichi di ingegneria ed architettura (art. 31 8° comma, 157 2° comma 1° parte , 60-61 del D.Lg. n. 50/2016 e 3.3.4. del vigente Regolamento aziendale), il sopracitato Regolamento vien adeguato inserendo la normativa degli incarichi come "appalto di servizi". E' prevista l'operatività (entro febbraio 2018), in raccordo con la capogruppo Ravenna

Holding S.p.a., un albo dedicato alle prestazioni di servizi legali (per singoli importi inferiori ad € 40.000,00, escluso Iva e contributo integrativo), che consenta di ammettere professionisti per le varie categorie previa valutazione di criteri predefiniti ed una soglia minima di accesso, al fine di utilizzarli per gli affidamenti, a seconda delle tipologie di incarichi e delle fasce d'importo.

L'albo per i servizi di ingegneria ed architettura già adottato da Azimut S.p.a. diverrà Albo di gruppo gestito da Ravenna Holding S.p.a. (prevedibilmente entro febbraio 2017).

Viene inserito un capitolo di primo approfondimento nell' *"Area Contratti"* in quanto particolari fattispecie di *"appalto di servizi"* , che verrà successivamente integrato a seguito della formale adozione degli Albi e dell'adeguamento del Regolamento;

- b) autorizzazioni e concessioni (in particolare, riguardo ad aspetti del servizio cimiteriale, dettagliati nelle procedure *"Piano Qualità Servizi Cimiteriali"* AZQL50 rev. 02, *"Piano Qualità dei Servizi di Gestione Camere Mortuarie"* AZQL60 rev. 03, *"Piano Qualità Servizi di Cremazione"* AZQL70 rev. 02). Non prevedendosi un'attività generale aziendale riguardante autorizzazioni e concessioni tipica di una pubblica amministrazione. Il piano viene integrato con la trattazione di specifiche rilevanti attività nell'ambito dei servizi cimiteriali (non riguardando che per aspetti del tutto marginali le altre attività aziendali). In specifico, in data 01.08.2017 si è introdotto un approfondimento in merito alla gestione delle camere mortuarie, tenuto anche conto dell'approfondimento richiesto da Azienda USL della Romagna nell'ambito di quanto richiesto dalla Determinazione ANAC 17 giugno 2015 n. 8 in merito all'attività connessa ai decessi intraospedalieri. L'approfondimento di dettaglio (in avanzata fase di definizione) sarà adottato entro febbraio 2017;
- c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (in ogni caso di specifiche procedure già integranti il modello, in particolare *"Procedura per la predisposizione del budget e della situazione semestrale"* AZGG55 Rev. 01 e *"Procedura per la gestione finanziaria"* AZRG16 Rev. 01). L'attività risulta regolata nel dettaglio sia riguardo a



procedure che a misure anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione dalla procedura sopraindicata.

- d) controlli, ispezioni, sanzioni (in particolare, rispetto all'attività di agente contabile connessa al servizio sosta ed a quella autoritativa degli ausiliari del traffico, in ogni caso oggetto di specifiche procedura "*Piano qualità Servizi di parcheggio*" AZQL80 Rev. 02).
- e) contenzioso;
- f) sovvenzioni e finanziamenti. Rispetto alla precedente annualità (in cui si era indicato che non si rilevano tali attività), si evidenzia la regolamentazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione dei rifiuti post combustione dei forni crematori. Una società olandese effettua operazioni di trasporto, trattamento e recupero del rifiuto e contrattualmente riconosce ad Azimut S.p.a. un corrispettivo determinato nelle condizioni contrattuali. Il Cda nella seduta del 12.10.2016 ha ritenuto di destinare gli importi che sono derivati e che deriveranno ad Azimut S.p.a. da tale attività ad iniziative di carattere sociale. Viene alimentato un fondo ad hoc, gestito dall'Amministratore Delegato per iniziative specifiche, da sottoporre preventivamente (entro gennaio dell'anno di riferimento) al Consiglio di Amministrazione, con eventuale aggiornamento semestrale o a necessità. E' previsto un rendiconto annuale dell'attività svolta da sottoporsi al Consiglio di Amministrazione entro febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il Cda adotterà nelle prossime sedute un apposito regolamento. La devoluzione di fondi per eventuali iniziative che si rendessero nel frattempo necessarie nelle more di approvazione del regolamento, dovrà essere comunicata preventivamente dall'Amministratore Delegato al Presidente e con informazione al Consiglio di Amministrazione nella prima

successiva seduta utile. In data 16.12.2017 il C.d.A. ha approvato il consuntivo 2017 ed il preventivo 2018.

In riferimento a tali aree, previo coinvolgimento dell'intera organizzazione aziendale, verrà predisposto documento integrativo di ulteriore aggiornamento con le medesime modalità e dettaglio operativo indicativamente entro il 30.06.2018.

In apposita sezione del Piano, come sua parte integrante, viene inserito il *Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità* " di Azimut S.p.a, aggiornamento 2017. Il piano definisce le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza, in conformità alla normativa vigente.

Il presente documento è stato elaborato dal RPCT in stretto raccordo con il Responsabile Affari Generali, al fine di caratterizzare il più possibile il piano sulle specifiche delle attività aziendali, in modo da trarre le più funzionali indicazioni di dettaglio a livello organizzativo in adempimento agli indirizzi della L. n. 190/2012. Al fine di assicurare tale originale risultato, si è intenzionalmente evitato di seguire qualsiasi forma di stesura standardizzata.

## **1. RAPPORTO TRA I SISTEMI D.LGS. 231/2001 E L. 190/2012.**

Per tutte le società a controllo pubblico (secondo la definizione di cui all'art.1 1° comma lett. b e m del D.Lgs. n. 175/2016) trova applicazione il D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. . Il principio era stato già riconosciuto dalla Cassazione (Sez. II Penale, n. 28699/2010 e n. 234/2011), sul presupposto del trattarsi di enti societari esercenti attività imprenditoriale in base al diritto comune.

Le medesime società, in deroga alla normativa civilistica, sono altresì sottoposte all'attuazione della normativa anticorruzione (L. n. 190/2012 e s.m.i.).

Il D.Lgs. n. 231/2001 riguarda i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, mentre la L. n. 190/1990 è finalizzata a pervenire anche reati connessi in danno alla società.

Il sistema anticorruzione ex lege 190/2012 presenta logiche e strumenti simili a quelli previsti per le società private dal D.Lgs. n. 231/2001, pur con una sostanziale differenza costituita dagli obblighi di trasparenza.

La normativa anticorruzione ha un'impostazione sostanzialmente *“verticale”*, ovvero si concentra esclusivamente sui reati commessi nei confronti della pubblica amministrazione ed anche sulle condotte che non costituiscono necessariamente un illecito, il D.Lgs. n. 231/2001 ha un'estensione *“orizzontale”* riguardante molte tipologie di reato (societari, ambientali, salute e sicurezza sul lavoro, ecc.).

L'inscindibile integrazione tra i due sistemi appare evidente fin dal disposto normativo dell'art. 1 2-bis della L. n. 190/2012, laddove si prevede infatti che le *“società in controllo pubblico”* siano tenute ad adottare *“misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* (non sono invece ricomprese nell'ambito della normativa anticorruzione le società a *“partecipazione pubblica”*, secondo la nozione art. 2 comma 1 lett. n del D.Lgs. n. 175/2016).

Le Linee Guida Anac per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società pubbliche (determina n. 1134/2017) affermano al riguardo che *“ .. il comma 2 bis dell'art. 1 della L. n. 190/2012 ... ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del “modello 231” . L'obbligatorietà riguarda l'adozione delle misure ex Legge 190/2012: riguardo al Modello 231, ANAC ritiene che sia “fortemente raccomandata, ove la società non vi abbia provveduto, l'adozione di tale modello, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione” .*

In una logica di coordinamento delle misure di semplificazione degli adempimenti, in sede di programmazione delle misure, gli obiettivi organizzativi ed individuali ad essi collegati che sono rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione *“vanno integrati e coordinati con tutti gli strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società”*

Il medesimo schema di determina prevede la redazione di un documento unitario e, laddove inserito nel documento adottato in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, le misure anticorruzione dovranno essere collocate in una sezione apposita ed identificabile *“poiché sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”*.

In sostanza, i due sistemi si devono inscindibilmente integrare, con focus comune sui reati di corruzione, ampliando lo scudo nei confronti di fattispecie di reato (comuni o differenti tra D.Lgs. n. 231/2011 e L. n. 190/2012) o anche di fatti di sola *“maladministration”* (L. n. 190/2012).

Sul piano operativo tale indirizzo appare esplicito nell'individuazione e gestione dei rischi di corruzione (*“in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 comma 9 della L. n. 190/2012 e dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, la società effettua un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi”*), con esplicito richiamo all'integrazione con i sistemi di qualità (*“In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, si pure non vincolante, contenuta nel PNA 2016, ai principi e alle Linee Guida UNI ISO 37001:2016”*).

Poiché il sistema UNI ISO 37001:2016 (incentrato esclusivamente sul fenomeno della corruzione nei settori pubblico, privato, no profit) prevede che esplicitamente possa essere utilizzata in combinazione con altre norme sui sistemi di gestione, l'adozione di un sistema combinato ed integrato di valutazione del rischio D.Lgs. n. 231/2001, L. n. 190/2001, ISO 9001 e/o ISO 37001 appare offrire la massima *“copertura”* possibile.

Si evidenzia che, in sede di acquisizione nel 2017 della nuova certificazione ISO 9001:2015, è stata prodotta una valutazione del rischio *“integrata”* D.Lgs. n. 231/2001, L. n. 190/2001, ISO 9001 (positivamente valutata dall'organo certificatore), che verrà ulteriormente affinata nel corso dell'annualità (anche al fine di costituire necessaria base per una possibile acquisizione della certificazione ISO 37001), completandola ripartendo i singoli rischi ai vari sistemi.

Ulteriore elemento di garanzia nel *“sistema integrato 231/190”* è la presenza del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che si aggiunge all'Organismo di Vigilanza ex n. 231/2001.

L'effetto *“integrativo”* della normativa anticorruzione sul modello 231, appare particolarmente rilevante al fine di potere limitare l'effetto *“risalita”* sulla capogruppo (connesso all'evoluzione dell'interpretazione dell' *“interesse di gruppo”*) in ambito D.Lgs. n. 231/2001.

Si consideri le società del gruppo avendo separata autonomia giuridica sono tra esse formalmente terze e che lo stesso concetto di danno nei confronti di una società del gruppo può trovare differente modulazione laddove considerato in un'ottica *"compensativa"*. L'enucleabilità sul piano civilistico di un *"interesse di gruppo"* idoneo a giustificare anche scelte di gestione apparentemente svantaggiose per le singole componenti del gruppo medesimo, trova del resto esplicito riferimento in varie disposizioni normative, tra cui l'art. 2497 C.C. (limitazione di danni arrecati nell'attività di direzione e coordinamento ai soci ed ai creditori delle società del gruppo, qualora trovino compensazione nel risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento), l'art. 2497 ter C.C. (ammissibilità che decisioni assunte da società del gruppo siano influenzate dall'attività di direzione e coordinamento della capogruppo in quanto funzionali alla realizzazione di un interesse della controllata), l'art. 2634 C.C. (clausola di salvaguardia dei gruppi nel reato di fedeltà patrimoniale, laddove si ritiene non ingiusto *"il profitto della società collegato o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo"*).

In un gruppo societario, in cui il problematico affacciarsi di un possibile *"interesse di gruppo"* può sfumare il concetto di danno alla società e di vantaggio della stessa (con le conseguenti incertezze sull'esclusione dell'effetto *"risalita"* nei confronti della capogruppo), è evidente che un sistema di prevenzione non incentrato unicamente sul vantaggio e/o interesse della società, ma obbligatoriamente *"completato"* dalle misure anticorruzione per la prevenzione del danno alla stessa offra una maggiore tutela per il gruppo di società pubbliche rispetto a quello di società di diritto comune sul versante della stessa responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001.

La determina ANAC 8.11.2017, n. 1134 detta alcune disposizioni specifiche riguardo all'applicazione del sistema di prevenzione della corruzione ex Legge 190/2012 nel rapporto capogruppo - società controllate.

Innanzitutto si prescrive che la capogruppo assicuri che le società del gruppo *"adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo"*, in modo del tutto analogo a quanto la capogruppo assicura riguardo ai Modelli 231 delle controllate.

Ove siano presenti nel gruppo società di ridotte dimensioni, la società capogruppo può con *“delibera motivata in base a ragioni oggettive”* introdurre *“le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio “modello 231”*. Il riferimento riguarda tuttavia strettamente le misure ex L. n. 190/2012, per cui che la società controllata dovrebbe disporre di un proprio Modello 231.

In altro capoverso del medesimo provvedimento si caratterizzano ulteriormente tali società come *“quelle che svolgono attività strumentali”* della capogruppo (apparendo quindi quelle più strettamente *“integrate”* alla capogruppo), prevedendosi la *“predisposizione di un’unica programmazione ex lege n. 190/2012 da parte dell’ RPCT della capogruppo”*. L’RPCT della capogruppo in tal caso è responsabile dell’attuazione delle misure anche all’interno delle società controllate strumentali di ridotte dimensioni. E’ tuttavia previsto che la società nomini un referente del RPCT della capogruppo.

Si tratta di scelta che la capogruppo non ha operato riguardo ad alcuna società del gruppo.

Salvo la deroga sopraesposta, ogni società del gruppo (in quanto definibile come *“società controllata”* ai sensi dell’art. 2 all’art.1 1° comma lett. b e m del D.Lgs. n. 175/2016) deve nominare un proprio RPCT.

La precedente determinazione ANAC n. 8/2015 non escludeva che l’RPCT potesse fare parte dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001. Le nuove Linee Guida vietano invece tale possibilità, anche nel caso di O.d.V. collegiale *“al fine di preservare la terzietà di questo organo nella valutazione delle segnalazioni trasmesse “* dal RPCT. E’ evidente che la correzione apportata, segregando le competenze, rafforza i principi di *“autonomia”* e di *“indipendenza”* sia dell’ O.d.V. che del RPCT (aspetto particolarmente rilevante nell’ambito dei gruppi societari).

L’attuale configurazione di O.d.V ed RPCT di Azimut S.p.a. escludono qualsiasi interferenza. La nuova determina prevede in ogni caso che *“considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012”* le funzioni dell’RPCT debbano essere svolte in costante coordinamento con quelle dell’Organismo di Vigilanza. Una stessa fattispecie a carattere corruttivo può essere del resto oggetto di differenti valutazioni da parte del RPCT e dell’O.d.V. Verrà sempre valutata in ambito ex L. 190/2012, mentre potrebbe anche non esserlo in ambito ex D.Lgs. n. 231/2001.

In coerenza con tale impostazione è conseguente *“anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi della corruzione di cui alla L. n. 190 del 2012, nonché tra quelli tra le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte”*.

## 2. Modalità di valutazione del rischio.

La valutazione del rischio viene condotta in continuità con la metodologia applicata in sede di valutazione del rischio ex D.Lgs. n. 231 del 2001, già integrata dalle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

Tale metodologia è oggetto della specifica procedura "*Individuazione e valutazione dei rischi*" (AZRG00 Rev. 2). Per ogni processo aziendale, si considera la probabilità che un determinato illecito si verifichi secondo una scala di valori che prevede quattro distinti livelli (improbabile, poco probabile, probabile e molto probabile) e ad ogni livello viene attribuito un differente "peso" in termini numerici (da 1 a 4); considera inoltre l'impatto che il danno determinabile dal verificarsi dell'evento illecito potrebbe causare, classificandolo secondo una scala di quattro valori (bassissimo, basso, alto, altissimo) a cui corrispondo altrettanti "pesi" in termini numerici (da 1 a 4). Il rischio è valutato mediante il seguente calcolo  $R(\text{rischio}) = P(\text{probabilità}) \times I(\text{impatto})$ , definendolo "non significativo o significativo, secondo un valore di significatività descritto nel dettaglio nel documento AZR 1.1. 7.7A Vers. allegata alla succitata procedura.

- non significativo      valore inferiore 0      valore superiore 1      significatività: no  
azioni migliorative da programmare nel breve-medio termine
- non significativo      valore inferiore 2      valore superiore 3      significatività: no  
azioni migliorative o correttive programmare nel breve-medio termine
- significativo      valore inferiore 4      valore superiore 8      significatività: si  
azioni correttive da programmare con urgenza
- significativo      valore inferiore 9      valore superiore 16      significatività: si  
azioni correttive indilazionabili



### **3. Analisi del contesto.**

In applicazione di quanto previsto al paragrafo “6.3. *Analisi del contesto*” della determina ANAC 28.10.2015 n. 12 “*La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.*”.

Deve essere analizzato il contesto esterno ed interno, contestualizzando rispetto alla società.

Se il contesto esterno appare nei fatti assumere un rilievo oggettivamente limitato, in una società mista appare invece di rilevanza assoluta l’analisi del rapporto interno.

#### **A) contesto esterno.**

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di “*evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.*”

Ai fini della presente analisi si è tenuto conto della più recente relazione (anno 2015 – comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 04/01/2017) sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza e sulla criminalità organizzata, disponibile sul sito internet della Camera di Deputati, nonché sulla relazione ANAC del dicembre 2013 “*Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di misurazione e prime evidenze empiriche*”.

Quest’ultima in particolare analizza, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, la dinamica della corruzione in Italia e utilizza quale parametro di riferimento, *inter alia*, il numero di

denunce e condanne penali per i reati di concussione da un lato e di corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio e istigazione alla corruzione d'altro lato.

Analizzando la macro-area del Nord ed in particolar modo la regione Emilia-Romagna, i dati analizzati dall'ANAC evidenziano una situazione di relativa criticità a livello regionale.

**Tabella n. 1: Reati per i quali è stata avviata l'azione penale (2006-2011) (valori per 100.000 abitanti)**

<b>Concussione ex art. 317 c.p.</b>							
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Media</b>
Piemonte	0.02	0.39	0.09	0.07	0.25	0.02	0.14
Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liguria	0.50	0.44	0.19	0.99	2.04	0.74	0.82
Lombardia	0.36	0.59	0.38	0.47	0.25	0.78	0.47
Trentino Alto Adige	0.20	0.20	0.40	0.69	0.10	0.00	0.26
Veneto	0.13	0.15	0.10	0.63	0.53	0.57	0.35
Friuli Venezia Giulia	0.08	0.33	0.41	0.24	0.24	0.16	0.24
<b>Emilia Romagna</b>	<b>0.38</b>	<b>0.69</b>	<b>0.51</b>	<b>0.60</b>	<b>1.75</b>	<b>0.59</b>	<b>0.75</b>
Marche	0.33	0.33	0.32	0.57	0.77	1.34	0.61
Toscana	0.69	0.38	0.22	0.43	0.97	0.48	0.53
Umbria	0.12	0.11	0.23	0.67	0.33	0.33	0.30
Lazio	0.49	0.40	0.61	1.07	0.90	0.98	0.74
Campania	0.54	1.02	1.20	0.57	1.24	1.23	0.97
Abruzzo	0.77	0.46	3.17	4.87	3.21	0.22	2.11
Molise	0.93	0.00	7.79	4.68	2.50	0.63	2.75
Puglia	0.49	1.08	1.15	3.01	0.91	1.22	1.31
Basilicata	0.67	1.01	2.37	1.19	1.36	0.68	1.21
Calabria	1.00	1.20	0.95	0.65	1.19	0.60	0.93
Sicilia	0.68	0.46	0.80	0.77	0.52	0.91	0.69
Sardegna	0.18	0.30	0.00	0.66	0.30	0.24	0.28
<b>Italia</b>	<b>0.43</b>	<b>0.56</b>	<b>0.65</b>	<b>0.88</b>	<b>0.83</b>	<b>0.72</b>	<b>0.68</b>

<b>Corruzione ex art. 318-319-319 ter-320-322 c.p.</b>							
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Media</b>
Piemonte	0.18	0.18	0.07	0.25	0.09	0.00	0.13
Valle d'Aosta	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	1.56	0.39
Liguria	2.55	2.92	0.12	2.72	0.87	1.11	1.71
Lombardia	1.34	1.34	1.09	1.76	1.03	0.79	1.22
Trentino Alto Adige	0.51	0.40	1.79	0.69	0.39	0.48	0.71
Veneto	0.72	0.25	0.87	0.94	1.16	1.11	0.84
Friuli Venezia Giulia	1.49	1.07	0.74	0.81	1.22	0.89	1.04
<b>Emilia Romagna</b>	<b>1.50</b>	<b>0.83</b>	<b>1.01</b>	<b>0.88</b>	<b>0.71</b>	<b>0.81</b>	<b>0.96</b>
Marche	0.33	0.39	0.39	0.51	0.90	1.79	0.72
Toscana	1.99	1.59	1.69	1.86	2.84	1.20	1.86
Umbria	0.58	0.46	1.70	0.89	2.22	0.77	1.10

<b>Lazio</b>	2.45	2.82	1.76	5.72	2.48	1.59	2.80
<b>Campania</b>	1.88	3.23	5.63	4.03	3.06	3.05	3.48
<b>Abruzzo</b>	1.38	1.53	2.42	1.57	2.39	2.53	1.97
<b>Molise</b>	39.89	0.31	1.56	1.87	0.62	0.31	7.43
<b>Puglia</b>	1.28	1.99	2.75	2.60	1.20	1.22	1.84
<b>Basilicata</b>	1.85	1.86	1.69	1.35	0.68	1.36	1.46
<b>Calabria</b>	2.84	6.01	0.90	1.54	4.38	1.94	2.93
<b>Sicilia</b>	0.60	2.35	1.25	1.11	0.97	1.09	1.23
<b>Sardegna</b>	1.39	0.42	0.24	0.54	0.48	0.48	0.60
<b>Italia</b>	1.59	1.72	1.64	2.01	1.52	1.24	1.62
<i>Fonte: elaborazione Ravenna Holding S.p.A. su dati A.N.A.C.</i>							

Dalla Tabella n.1 si evince che nel periodo 2006-2011 in Emilia-Romagna sono stati rilevati in media 0.75 casi di avvio dell'azione penale per il reato di concussione ex art. 371 c.p., ogni 100.000 abitanti, in leggero aumento rispetto alla media nazionale pari a 0.68 casi.

Con riferimento ai reati di corruzione ex artt. 318, 319, 319 ter, 320 e 322 c.p. si registra un dato medio di 0.96 casi per 100.000 abitanti, nettamente più basso rispetto alla media nazionale, pari a 1.62 casi.

Per quanto riguarda invece il contesto locale, per la Provincia di Ravenna la relazione del Ministero degli Interni sopra citata non registra forme di radicate di criminalità organizzata, sebbene nel territorio siano presenti esponenti di gruppi criminali di matrice mafiosa.

Le attività illecite risultano per lo più concentrate nel comparto turistico-alberghiero e spaziano dal gioco d'azzardo, usura, estorsione e reimpiego di capitali alla detenzione e spaccio di stupefacenti e ai reati predatori.

Nel contesto territoriale in cui opera Azimut S.p.A., seppur caratterizzato da fenomeni criminosi limitati, la corruzione è percepita come fenomeno che può interessare diversi settori di attività, tra i quali, come nel resto del Paese, quello degli appalti pubblici. La cronaca locale, a tal riguardo, non ha registrato particolari fenomeni, fatta eccezione per la pubblicazione delle recentissime indagini a carico di dipendenti di società partecipata da enti locali quotata in borsa nei confronti dei quali sono state ipotizzate condotte – allo stato – riconducibili alle fattispecie di concussione e induzione indebita.

Appare in ogni caso significativo che dal 1.7.2012 (data di costituzione della società mista) e - da quanto risulta- anche in precedenza dal momento della costituzione di Azimut S.p.a. secondo lo schema "*in house providing*" (01.01.2009) non risultano fattispecie di reato riconducibili nella sfera della L. n. 190/2012 e neppure del D.Lgs. n. 231/2001 (né condanne né procedimenti né avvisi di garanzia a carico di dipendenti o amministratori)

## **B) Contesto interno.**

Azimut S.p.A. è società mista a capitale pubblico-privato, costituita a seguito di procedura concorsuale a c.d. "*doppio oggetto*" per la scelta del socio privato con compiti operativi.

Appare quindi di estrema rilevanza analizzare lo svolgimento in concreto del rapporto tra "*controllo*" (demandato sostanzialmente alla parte "*pubblica*") e la "*gestione*" (demandata sostanzialmente alla parte "*privata*").

Ne consegue la necessità di verificare in via prioritaria la regolazione in concreto del potenziale conflitto di interessi all'interno della società.

E' necessario inoltre approfondire gli aspetti relativi alla possibilità di svolgere attività sul libero mercato ulteriori rispetto al partenariato, al fine di distinguere conseguentemente la sfera "*pubblicistica*" da quella "*privatistica*".

### **B.1 Regolazione del conflitto.**

Si analizzano gli aspetti relativi ai potenziali conflitti di interessi conseguenti nella strutturazione di una società mista, che svolge attività di servizi pubblici locali e comunque di interesse generale, in regime di concorrenza per il mercato.

Essa pertanto può operare su investitura di tali enti pubblici solo ed esclusivamente previo confronto "per il mercato" con altre imprese concorrenti in condizioni di assoluta parità, mentre può gestire in affidamento altri servizi per enti pubblici e verso altri soggetti, in regime di concorrenza.

La strutturazione tipica del partenariato istituzionale pubblico privato di derivazione comunitaria prevede sostanzialmente che la “*gestione*” sia affidata alla componente privata, mentre la parte pubblica esercita sostanzialmente il “*controllo*”.

L’organizzazione aziendale deve conseguire necessariamente alla ripartizione “*gestione-controllo*”, al fine di garantire la corretta esplicazione di entrambe i ruoli.

In considerazione della descritta natura e struttura della Società, il modello deve tenere conto in particolare della:

1. presenza nella gestione della società di amministratori di nomina privata, adottando strumenti e cautele sulle possibili commistioni di interesse in relazione ai contratti affidati dalle società ai soci privati;
2. natura di stazione appaltante ed al contempo di imprese operanti sul libero mercato per acquisire ulteriori affidamenti, con possibili commistione di interesse con imprese partecipanti ad appalti indette dalle società e possibili partner della società stessa per eventuali nuove acquisizioni.

Il nuovo Statuto sociale, i patti parasociali e le determine del C.d.A. hanno stabilito poteri incisivi a favore dell’Amministratore Delegato (la cui nomina spetta per patto parasociale alla componente “privata”), mentre il Presidente (di designazione “pubblica”) mantiene poteri di mera rappresentanza.

L’art. 23, comma 6 dello Statuto prevede la possibilità di nominare il Direttore Generale, deputato ad esercitare i poteri di ordinaria amministrazione attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

In quanto non componente il C.d.A., il Direttore può gestire, se delegato, le materie espressamente a quest’ultimo riservate al C.d.A. e non delegabili a suoi componenti , incluse quelle relative ai rapporti contrattuali con il “socio privato”.

All’interno del Consiglio di Amministrazione viene inoltre istituito un “*Comitato per il controllo interno*”, al quale partecipano gli amministratori che non hanno ricevuto deleghe di poteri gestori (art. 22, co. 12 dello Statuto).

Sulla base del Regolamento del Comitato, approvato, come da Statuto, dall’Assemblea

Ordinaria del 15.02.2013, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 15.02.2013, il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni di vigilanza, istruttorie e consultive, il Consiglio di Amministrazione, anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Fino al 31.03.2013 è stato in carica un Direttore Generale, cui il C.d.A. aveva delegato tra le altre la gestione ordinaria nel rapporto con il socio.

Dal 1.4.2013 il C.d.A. ha ritenuto di non procedere alla nomina di un nuovo Direttore Generale, per cui per il controllo del rapporto con il socio privato ha assunto ulteriore rilevanza il Comitato.

La composizione del Comitato ulteriormente decisa dal Cda è riservata unicamente da componenti di nomina del socio "pubblico": il Comitato è infatti dichiaratamente funzionale ad attivare uno strumento operativo di controllo dell'attività societaria nel rapporto "sensibile" con il socio privato. Tale funzione di "controllo" appare direttamente connessa alla natura di società mista costituita mediante esperimento di gara a c.d. "doppio oggetto", in cui alla componente privata viene sostanzialmente demandata la "gestione" ed a quella pubblica il "controllo". L'attività del Comitato deve tenere altresì conto della scelta organizzativa di non nominare un Direttore Generale e dei poteri affidati all'Amministratore Delegato di nomina "privata".

Il Comitato, fin dalla seduta del 07.05.2013, ha analizzato nel dettaglio il rapporto contrattuale tra Azimut ed il socio privato Antares Sc rl stabilendo i seguenti indirizzi:

- a) per il flusso di pagamenti tra AZIMUT ed ANTARES deve essere utilizzato un conto dedicato ed esclusivo, in cui tracciare tutti pagamenti;
- b) il saldo annuale dell'attività "ordinaria" deve essere preventivamente trasmessa al Comitato di Controllo e successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) le spese in economia mensilmente effettuate ricollegate alle prestazioni "ordinarie" devono essere comunicate al Comitato, qualora siano particolarmente rilevanti (superiori ad € 5.000,00 + Iva per specifico servizio);
- d) tutte le spese per affidamenti ulteriori non previste nel contratto base ed al di fuori della nozioni di spesa accessoria in economia, (definibili quindi per quanto detto più sopra come "straordinarie"), devono essere preventivamente comunicate al Comitato di Controllo.

E' stato costituito un' unico Albo fornitori oltre che per Azimut S.p.a. anche le società controllate da Ravenna Holding S.p.a., sulla base di accordi tra società. Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l'Albo per sé e per le società interessate e quindi anche per Azimut S.p.a. sulla base di specifico mandato. Azimut S.p.a. accede all'Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.

Ferma l'esigenza di contemperare la massima partecipazione alle procedure di gara e nel contempo di perseguire l'economicità della gestione, Azimut S.p.a. applica di norma il principio di "rotazione" delle imprese interpellabili sotto soglia comunitaria (art. 36 del D:Lsg. n. 50/2016 e s.m.i.) nei casi e secondo le procedure individuate al Regolamento aziendale, dalla normativa vigente Linee Guida Anac. In considerazione delle incertezze interpretative sull'applicazione del principio di "rotazione", Azimut S.p.a. segue costantemente l'evoluzione giurisprudenziale in particolare del Consiglio di Stato, al fine di adeguarne la concreta attuazione.

L'ambito dei contratti affidabili utilizzando l'Albo è quello delle spese c.d. "in economia" di cui al precedente art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per un importo massimo di € 209.000,00). Oltre a tale soglia si applica in via si autolimitazione - per quanto si dirà più avanti - la normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016 così come richiamata all'art. 3 del "Regolamento per il Conferimento di Incarichi e Contratti" (Documento AZQG15R Rev. 08)

Per questa ragione i fornitori di servizi e gli appaltatori devono essere selezionati mediante accesso all'Albo dei Fornitori ed Appaltatori istituito da Ravenna Holding S.p.A. e comune alle società da essa partecipate, regolamentato dal Disciplinare prot. Ravenna Holding S.p.A. n. 88 del 03/03/2015.

Entro febbraio 2018, è prevista l'istituzione di un Albo analogo gestito ad Ravenna Holding S.p.a. (per sé e per le società controllate, tra cui Azimut S.p.a.) per i servizi legali (per importi inferiori ad € 40.000,00, escluso Iva e contributo associativo), regolato da apposito disciplinare.

Azimut S.p.a. ha istituito un Albo per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura (per importi inferiori ad € 40.000,00, escluso Iva e contributo associativo), regolato da

apposito disciplinare che prevedibilmente da febbraio 2018 sarà gestito ad Ravenna Holding S.p.a. (per sé e per le società controllate, tra cui Azimut S.p.a. ).

Attraverso la costituzione di tre Albi che copre complessivamente l'area contratti sotto soglia, si danno regole certe in accesso e si precostituiscono elenchi di fornitori/appaltatori non gestiti da Azimut S.p.a., ma dalla società capogruppo. Azimut S.p.a. opera nell'ambito della sua autonoma capacità negoziale, operando all'interno del perimetro di tali elenchi, attraverso regole predefinite di selezione indicate dal regolamento aziendale.

La tematica è trattata diffusamente al paragrafo "5. *Profilo dell'organizzazione*" del Modello Organizzativo per la Responsabilità Amministrativa ed il contrasto alla corruzione" (AZRB01 Rev. 02).

## **B.2 L'attività sul libero mercato di Azimut S.p.a..**

Sulla natura della società mista Azimut S.p.a. costituita in società mista a seguito di gara a c.d. "doppio oggetto" e sulla possibilità di acquisire commesse al di fuori del partenariato e quindi sul piano "privatistico" (interessante i profili del D.Lgs. n. 231/2001 e non quelli della L. n. 190/2012), si premettono i seguenti oggettivi elementi di sintesi:

- con decorrenza 01.07.2012 Azimut S.p.a. ha acquisito il carattere di società mista a seguito di gara ad evidenza pubblica c.d. a "doppio oggetto", che ha comportato l'affidamento (per la durata di quindici anni) di servizi, indissolubilmente connessi alla presenza del socio privato;
- la procedura seguita è parificata a tutti gli effetti ad una procedura ad evidenza pubblica di affidamento a terzi. Attraverso la specifica procedura l'ente locale ha inteso "conformare la società Azimut S.p.a. quale società mista pubblico-privata per la gestione dei servizi pubblici locali";
- lo Statuto societario, modificato a seguito dell'entrata del socio privato nella compagine sociale, prevede espressamente sia la possibilità di operare con i "soci" nell'ambito di servizi pubblici locali sia di ricevere affidamenti di "terzi". Ne consegue, che oltre ai servizi pubblici locali, sono possibili altri servizi per enti pubblici e verso altri soggetti in regime di



concorrenza;

- non appare discutibile, sulla base di giurisprudenza ampiamente consolidata, la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di ulteriori servizi di qualsiasi tipologia per una società mista costituita con gara a c.d. *“doppio oggetto”* per la scelta del socio privato e per l'affidamento dei servizi.

Per quanto sopra appare di chiara evidenza che, a partire dal 01.07.2012, Azimut S.p.a. è una società mista la quale attraverso la c.d. gara a *“doppio oggetto”* pienamente rispondente ai requisiti normativi (comunitari e nazionali) e giurisprudenziali, ha ottenuto l'affidamento di servizi attraverso una procedura a tutti gli effetti parificata a quella di gara per affidamento a terzi. Lo Statuto di tale Società ha disposto una radicale cesura rispetto al precedente periodo di attività, prevedendo esplicitamente un oggetto sociale non esclusivo.

- A) La procedura di gara a c.d. *“doppio oggetto”* come procedura ad evidenza pubblica concorrenziale.

#### A1. Orientamenti giurisprudenziali.

Come detto, l'affidamento ad una società mista costituita con gara a c.d. *“doppio oggetto”*, volta a definire la scelta del socio privato e contestualmente l'affidamento del servizio, è una modalità ad evidenza pubblica del tutto parificata a quella dell'affidamento a terzi. Su questo aspetto è concorde ampia e variegata giurisprudenza.

Il modello della gara a c.d. *“doppio oggetto”* ha avuto ampio e dettagliato avallo da parte del Consiglio di Stato (per tutte, Consiglio di Stato Sez. VI 16 marzo 2009, n. 1555. Si tratta del resto di sentenze ampiamente reperibili, per cui appare inutile un elenco di dettaglio), nonché della stessa Corte dei Conti. Per l'autorevolezza della fonte e la chiarezza della disposizione, si cita Corte dei Conti Sezione Autonomie deliberazione n. 15/SEZAUT/2014 FRG del 06.06.2014 (che esplicita la differenza tra affidamento a società mista con gara a doppio oggetto parte e affidamento diretto - o senza gara):

*“3.5 Affidamento a società mista con gara a doppio oggetto”:*

*“Il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (cosiddetto PPPI) diventa, quindi, una delle tre modalità di organizzazione dei servizi pubblici (accanto al ricorso al mercato e*

*all'affidamento in house). Tale affidamento si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto (riguardante sia la qualità di socio sia la gestione del servizio), in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione stessa. Il principio della gara a doppio oggetto è stato espressamente previsto dall'art. 4, co. 12, d.l. n. 138/2011 (ora abrogato), che, sul punto, recepiva un orientamento consolidato in ambito comunitario, certamente sopravvissuto alla declaratoria di illegittimità costituzionale della citata norma.*

*La gara a doppio oggetto è fattispecie diversa dall'affidamento diretto di ulteriori appalti a una società mista già costituita. In quest'ultima ipotesi, infatti, si è in presenza di società miste c.d. aperte nei cui confronti non è possibile derogare al principio della gara”.*

*paragrafo “3. 6. L'affidamento in house”*

*“L'affidamento diretto (o senza gara), in deroga alle regole della concorrenza, è consentito a determinate condizioni, in presenza delle quali si configura il modello dell' in house providing:*

- a) società a capitale interamente pubblico;*
- b) esercizio di attività prevalente per l'ente pubblico;*
- c) controllo analogo da parte del socio pubblico.*

*Il controllo societario totalitario può considerarsi il presupposto degli affidamenti senza gara, che sono consentiti solo se è dimostrato che l'ente affidante è in grado di determinare le scelte del soggetto affidatario. Di qui gli ulteriori requisiti del “controllo analogo” e della “prevalenza” dell'attività a favore dell'ente pubblico”.*

Sulla piena conferma della gara a c.d. “doppio oggetto” tra le tre autonome forme di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali (e quindi sulla fondamentale differenza tra affidamento con gara a c.d. “doppio oggetto” e “in house), può citarsi se non altro perché recentissima Consiglio di Stato Stato, Sez. V, 10/9/2014 n. 4599.

Limitandoci per significatività alla giurisprudenza contabile, appare particolarmente esplicita e degna di nota Corte dei Conti Sez. Reg. per il Controllo Liguria 10.01.2012, n. 7 che perviene alle conseguenti chiare conclusioni riguardo all'esclusione per tali società dei vincoli in materia di personale: “... , in quanto l'affidamento in favore di siffatta società riveste natura concorrenziale.”.

A.2. La coerente applicazione del modello da parte del Consiglio Comunale di Ravenna.

Il Consiglio Comunale di Ravenna, all'atto di approvare gli esiti dell'affidamento, ha evidenziato che *“il modello di gestione della società mista attuata secondo il PPPI costituisce una forma trasparente, imparziale e non discriminatoria di apertura al mercato tanto quanto la selezione tramite gara a terzi, in accordo alla normativa, alla giurisprudenza nazionale ed alla prassi comunitaria insegnano”... “l'utilizzo dello schema della società mista sul presupposto della gara a c.d. doppio oggetto (sia per la qualità di socio che per l'affidamento dei servizi da esso gestiti) alternativa alla gara per l'affidamento dei servizi, in rapporto alla natura stessa di Azimut S.p.a., come società pluriservizi rende strutturalmente connaturate le sinergie operative e gestionali tra i servizi gestiti, conseguendo logicamente - al fine di preservare le medesime sinergie – la stessa caratterizzazione “pluriservizi “ dei compiti operativi del socio privato”.* (deliberazione P.G. 48839 P.V. 51 del 26.04.2012).

Con il medesimo atto il Consiglio Comunale, approvando le risultanze della gara bandita da Ravenna Holding in quanto soggetto *“delegato”*, ha espressamente riconosciuto che la delega è stata correttamente eseguita, prendendo esplicitamente atto delle sopravvenute modifiche normative in corso di gara (nelle premesse è riportato nel dettaglio l'iter seguito), permanendo in ogni caso fermo l'ambito comunitario della procedura attuata. Ogni effetto sull'assegnazione è del resto conseguente all'approvazione degli atti da parte del Consiglio Comunale, in quanto *“delegante”*.

L'affidamento quindicennale è un nuovo affidamento ed è legato inscindibilmente alla nuova configurazione societaria. Sono venuti infatti meno tutti gli affidamenti prorogati dagli enti (*“nel momento in cui avverrà l'acquisto delle azioni di Azimut S.p.a. da parte del socio risultato aggiudicatario, l'affidamento transitorio cesserà automaticamente”*) deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna P.G 132186 P.V. 197 del 27.12.2010).

Su un *“vero e proprio favor per il partenariato pubblico/privato e gli organismi misti”* del

diritto comunitario si esprime del resto la recente sentenza della Corte Costituzionale 16 luglio 2014, n. 199. Sussiste pieno accordo con i principi dei Trattati e con la giurisprudenza comunitaria, *“presupponendo infatti che il socio privato della società mista venga scelto con procedura ad evidenza pubblica e con gara cosiddetta “a doppio oggetto”, nella quale siano contestualmente definite le caratteristiche del servizio, esaurisce, in tal modo, la fase concorrenziale e ottempera a tutti i requisiti richiesti dal diritto dell’Unione europea.”*

La *“governance”* societaria di Azimut S.p.a., così come risultante dagli atti approvati in sede di gara dagli stessi Consigli Comunali (tra cui in particolare, lo statuto ed i patti parasociali) delinea un modello, in cui - in ossequio alla costruzione comunitaria dell'affidamento di servizi pubblici locali con gara a c.d. *“doppio oggetto”* – gli aspetti rilevanti relativi alla *“gestione”* sono affidati sostanzialmente al socio *“privato”* ed il *“controllo”* sostanzialmente al socio *“pubblico”*. Spetta pertanto coerentemente alla componente *“privata”* la designazione dell'amministratore delegato, nell'ambito di un consiglio di amministrazione la cui maggioranza dei componenti è espressa comunque dal socio *“pubblico”*. Del pari, nella medesima logica, il Comitato di Controllo Interno, con competenze specifiche anche di verifica dei rapporti operativo-gestionali con il socio *“privato”*, è composto dai soli consiglieri di amministrazione di designazione *“pubblica”*.

B) Legittimità della partecipazione di una società mista costituita con gara a c.d. *“doppio oggetto”* a procedure di gara per servizi al di fuori del partenariato.

La piena legittimità della partecipazione di una società mista costituita come sopra a procedure di gara per l'affidamento di servizi al di fuori del partenariato è altrettanto indiscussa. Lo afferma anche in questo caso in modo del tutto concorde ampia e variegata giurisprudenza, sulla base di un consolidato indirizzo comunitario (che per inciso non preclude in assoluto neppure alle società in house la partecipazione alle gare): si cita, tra le varie, TAR Calabria Reggio Calabria Sez. I 16 giugno 2010 n. 561 (conforme: TAR Calabria Reggio Calabria Sez. I 23 marzo 2011 n. 298), Consiglio di Stato Sez. V 11.04.2011 n. 2222 (che conferma la sopracitata sentenza di TAR); la stessa Corte dei Conti Sez. Reg. per il Controllo Liguria 10.01.2012 n. 7 (che cita ed

aderisce alla succitata sentenza del Consiglio di Stato), Consiglio di Stato V Sezione 7 luglio 2009 n. 4346; Consiglio di Stato Sez. V 11 gennaio 2011 n. 77; TAR Lazio Roma Sez. II 28 maggio 2013 n. 5356 - riguardo alle ultime tre sentenze, in relazione a società che erogano servizi pubblici locali anche ad oggetto non esclusivo).

C) Le attività effettuabili da parte di Azimut.

La deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna P.G. 76255 P.V. 132 del 29 luglio 2009 *“Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3 commi da 27 a 29 della Legge 24.12.2007, n. 244. Determinazioni conseguenti”* già a suo tempo catalogava esplicitamente i servizi svolti dalla Società: *“10) Azimut S. p.a. Svolge attività di gestione di servizi pubblici locali”*. Del resto, unicamente a titolo di esempio immediato, alla gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (la stessa citata delibera lo dichiara *“ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge regionale n. 19/2004. I servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati servizi pubblici”*).

Sono servizi che comportano un’utilità per la collettività, con un beneficio per l’utenza diffusa sul territorio.

Il dispositivo della delibera del Consiglio Comunale di Ravenna P.G. 132186 P.V. 197 di avvio della procedura di gara dispone di *“conformare la società Azimut S.p.a. quale società mista pubblico-privata per la gestione dei servizi pubblici locali”*.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012), oltre a prevedere servizi per i *“soci”* sono *“svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali”* e regolati di contratti di servizio, delinea inequivocabilmente un oggetto non esclusivo, comprendendo espressamente servizi per i *“soci”* e servizi per *“terzi”* ( *“La società ha per oggetto l’esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti...”*), questi ultimi svolti e regolati necessariamente da regimi diversi rispetto a quello indicato per gli *“enti soci”*. I servizi sono indicati nell’ambito di un elenco che peraltro non appare esaustivo e che comprende in tal senso, tra l’altro, *“la gestione di servizi manutentivi”* non riferiti alle specifiche attività indicate in elenco.

A più autorevole riprova, il Consiglio Comunale di Ravenna stesso (in quanto socio indiretto di Azimut attraverso la capogruppo Ravenna Holding S.p.a.) ha definito quali obiettivi 2013 (delibera C.C. n. 70/81040 del 27.06.2013) e 2014 (delibera C.c. n. 50/46550 del 14.04.2014) per questa società di assumere “nuove commesse” anche “da privati”.

Peraltro, per tali nuovi affidamenti Azimut concorre sul mercato al pari di ogni altro operatore privato.

- D) L'esclusione dalla fattispecie dell'art. 13 del D.L. 223/2006 (convertito nella L. 248/2006) di società miste che erogano servizi pubblici locali, anche con oggetto societario non esclusivo, costituite con procedura ad evidenza pubblica a c.d. “doppio oggetto” e non titolari di affidamenti diretti (norma abrogata dall'art. 28 1° comma lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016)

L'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006 (nel testo in precedenza vigente, modificato dall'art. 18 comma septies della L. n. 2/2009 e dall'art. 45 della L. n. 99/2009), come noto, contempla l'espressa esclusione dalla fattispecie dei servizi pubblici locali (“con esclusione dei servizi pubblici locali”) e quindi di Azimut S.p.a..

Richiamato pertanto quanto sopra chiaramente specificato alla precedente rubrica C, si riporta altresì estratto della nota sentenza Consiglio di Stato Sez. V 11 gennaio 2011, n. 77 in base alla quale una società che gestisce servizi pubblici locali, non ad oggetto sociale esclusivo (comprendendo quindi anche altri servizi per gli enti e servizi sul mercato, come del resto previsto dallo Statuto di Azimut) è esclusa comunque dalla fattispecie di cui all'art. 13 citato:

*“Mentre i divieti e gli obblighi imposti dal 1^e 2^ co. del predetto art.13 (con la sanzione prevista dal successivo 4^ co. della nullità dei contratti stipulati in violazione di detti divieti e di detti obblighi) trovano una ben ragionevole giustificazione per le società c.d. strumentali, non altrettanto ragionevole nè fondata (soprattutto in base alla “ratio” della predetta norma) appare l'applicazione della stessa anche per quelle società c.d. “miste” (partecipate da soggetti pubblici e privati) che, pur non avendo un oggetto sociale*

*esclusivo circoscritto come tale alla sola operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (e quindi svolgendo sia servizi pubblici locali, sia altri servizi e forniture di beni a favore degli enti pubblici e privati partecipanti nonché a favore di altri enti o loro società o aziende pubbliche e private), operano comunque nel pieno rispetto delle regole di concorrenza imposte dal mercato ed altresì nel pieno rispetto delle regole previste per le procedure di affidamento dei contratti pubblici.*

*.... Invero, in adesione a quanto già rilevato nella predetta decisione di questa Sezione (n.4346/2009), deve al riguardo ribadirsi che le società miste che svolgono servizi pubblici locali non devono necessariamente avere un oggetto sociale esclusivo e limitato soltanto allo svolgimento di detti servizi. Ciò perché tali società, in quanto soggetti giuridici di diritto privato, devono comunque operare sul mercato nel pieno rispetto delle regole della concorrenza e possono conseguire l'aggiudicazione di detti servizi pubblici locali solo nel rispetto delle ulteriori regole previste per i contratti pubblici. “*

Le Conclusioni dell'ANCI nella “Nota informativa sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 77 dell'11 gennaio 2011 sulla non applicabilità del divieto di partecipazione a gare d'appalto relative a servizi strumentali, di cui all'art. 13 del D.L. n.223/06 s.m.i, alle società miste partecipate da soggetti pubblici e privati” del 07.11.2011 sanciscono:

*“CONCLUSIONI. Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, dunque, è legittima la partecipazione di società miste che gestiscono servizi pubblici locali alle gare per il conferimento di servizi strumentali alle attività delle amministrazioni, non trovando applicazione i divieti di cui all'articolo 13 del Bersani.*

*In via prudenziale però occorre rilevare non solo la natura “mista” del capitale sociale e le modalità di costituzione della società, ma soprattutto il fine specifico per il quale la stessa è stata costituita.*

*In tal senso se la società mista è stata costituita solo per gestire attività o servizi strumentali per il/i socio/soci, allora trovano applicazione i previsti divieti e l'obbligo di esclusività.*

*Se invece la costituzione della società mista è avvenuta quale modello organizzativo di gestione dei servizi pubblici locali per la collettività, in questo caso non trovano applicazione né i divieti del comma 9 dell'articolo 23 bis (TAR Calabria n. 561/2010) né i*

*divieti del l'articolo 13 del dl 223/2006 s.m.i., quindi tali società possono svolgere attività o servizi ulteriori, sia pubblici locali che strumentali, anche partecipando alle gare.”*

Si ribadisce in ogni caso, come ampiamente documentato, che Azimut S.p.a. non è titolare di affidamenti diretti da parte degli enti locali proprietari, essendole stati affidati i servizi con procedura di gara a c. d. *“doppio oggetto”* in tutto e per tutto assimilata ad una tradizionale gara per l'affidamento a terzi.

La ricostruzione soprariportata non appare modificata dal sopravvenire dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il comma 1° prevede che *“1. Nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.”*

*L'art..4, comma 2, lettera c), prevede come finalità la “c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;”*.

Di particolare, interesse è il riferimento ad un *“contratto di appalto o di concessione”*, contenuto nell'art. 17 1° comma del D.Lgs. n. 50/2016, come elemento teso ad ampliare la sfera di attività *“istituzionale”* della società.

Il riferimento all' *“appalto”* non escluderebbe di per sé possibili profili di strumentalità dell'attività nell'ambito di un'interpretazione sistemica, al di là dello stretto dato letterale del sopracitato art. 4 comma 2 lett. c).

In ogni caso l'opzione (appalto o concessione) è pienamente compatibile con una nozione ampia di *“servizio pubblico locale”* sovrapponibile alla nozione di *“servizio di interesse generale”* di cui all'art. 2 1° comma h) del D.Lgs. n. 175/2016 (*“servizi di*



*interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;»).*

Al riguardo, appare rilevante quanto stabilito da Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo n. 457/2013 (che cita a conferma Consiglio di Stato Sez. V n. 2537/2012).

*“Peraltro, nel caso di specie, la fattispecie rientra nell'ambito di un ordinario contratto di appalto, atteso che la più recente giurisprudenza contabile e amministrativa hanno più volte rimarcato l'irrelevanza della distinzione tra concessione e appalto ai fini della qualificazione di un'attività come servizio pubblico locale.*

*Come è noto, l'ordinamento positivo, in termini di nozione, si limita ad evidenziare che “la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo” (cfr. art. 3, comma 12, del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici). Peraltro, la giurisprudenza europea e nazionale hanno elaborato la nozione di concessione, individuando il criterio discrezionale (vincolante per la legislazione degli Stati membri) dall'appalto nella provenienza, o meno, della remunerazione del prestatore di servizi e nell'assunzione o meno del rischio di gestione da parte dell'aggiudicatario.*

*Il diritto comunitario, infatti, riconnette l'applicazione di più rigorosi criteri di trasparenza e concorrenza per l'affidamento di commesse avente il caratteri di “appalti” (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) in ragione della bilateralità del rapporto che determina, in termini di tutela, la concentrazione del rischio di gestione sull'amministrazione aggiudicatrice. Infatti, risultando la stazione appaltante l'unico ed esclusivo interlocutore dell'aggiudicatario, essa è l'unico soggetto tenuta a remunerare le prestazioni, per le quali deve reperire le risorse necessarie. Nella concessione, invece, in forza del rapporto trilaterale amministrazione-aggiudicatario-utenza, tale rischio grava in tutto o in parte sul concessionario (che viene remunerato direttamente dai cittadini-utenti) e quindi, l'ordinamento consente procedure di aggiudicazione più flessibili (art. 30 del codice dei*

*contratti pubblici).*

*Chiarita la ragione sottostante alla distinzione tra appalto e concessione, appare evidente che tale criterio è inconferente in chiave discriminativa della natura del servizio reso (servizio strumentale o servizio pubblico locale). Ciò è stato di recente messo in evidenza dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3 maggio 2012 n. 2537: infatti, “il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile anche quando l'amministrazione, invece della concessione, pone in essere un contratto di appalto. Il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale, versamento di un importo da parte dell'amministrazione) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza – e non all'ente appaltante in funzione strumentale all'amministrazione – e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio”. Questa situazione, infatti, si può verificare quando le amministrazioni, per scelta politica, decidono di fiscalizzare interamente il costo del servizio pubblico locale, garantendo l'accesso allo stesso all'utenza a prescindere dalle capacità censuarie e remunerative dei cittadini, specie quando il servizio ricade su beni pubblici di cui l'utenza fruisce in modo diretto, perché ad uso generale. In questi casi, l'organismo di diritto pubblico ben potrà stipulare con il relativo gestore un contratto di appalto e non di concessione (in questo senso cfr. anche, con trattazione indiretta della questione, Cons. Stato, Sez. V, sentenza 13 dicembre 2006 n. 7369 e TAR Campania Napoli Sez. I, sentenza 24 aprile 2008, n. 2533; TAR. Lombardia, Brescia Sez. II, sentenza 27 maggio 2010, n. 2164; Cons. Stato Sez. V, sentenza 22 marzo 2010, n. 1651 con specifico riferimento all'art. 13 del “decreto Bersani”), senza che muti la natura del servizio (da “pubblico” a “strumentale”).*

*In conclusione, quindi, il ricorso al contratto di appalto (a un'operazione contrattuale, quindi, priva del rischio di impresa dal punto di vista del privato) risulta ben esperibile non solo laddove l'attività sia “strumentale”, vale a dire diretta essenzialmente a soddisfare interessi dell'ente-apparato, ma anche per i servizi pubblici locali, indirizzati alla collettività territoriale.”.*

Ne consegue la coerente sovrapposizione della nozione di “servizio pubblico locale” in tal modo intesa con quella di “servizio di interesse generale”, riscontrabile nei vari servizi

gestiti dalla società a prescindere dal titolo contrattuale di riferimento (appalto o concessione): oltre ai servizi preponderanti (in termini di fatturato) per l'attività societaria quali i servizi cimiteriali (esplicitamente qualificati dall'art. 5 comma 2 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2004 come *“servizi pubblici locali”*), è pacificamente tale la sosta a pagamento comunque regolata su aree istituite dai Comuni per vincolo normativo (*“....., come si evince dalla lettura del citato art. 7 del codice della strada, la gestione di aree di sosta sulla pubblica via è funzionale all'organizzazione del traffico veicolare nei centri abitati. In ragione di questa circostanza tale attività assume quindi le caratteristiche di servizio pubblico, vale a dire di attività rispondente a bisogni fondamentali della collettività. Il tutto con i conseguenti corollari della necessità, indefettibilità e continuità, in virtù dei quali l'amministrazione concedente è legittimata ad intervenire in autotutela per far fronte ad interruzioni del servizio o comunque ad inadempienze ....”* dell'affidatario. Consiglio di Stato Sez. V 21 luglio 2015, n. 3631) e le altre attività riconnesse a vario titolo come servizi di igiene ambientale di interesse delle comunità locali, in particolare quelle del servizio di gestione del verde pubblico (al riguardo, il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico presso il Ministero dell'Ambiente con delibera n. 6/2015 ha definito il servizio di gestione del verde pubblico un *“servizio pubblico”* autonomo, oggetto di affidamento separato da quello relativo all'igiene urbana. La base normativa è individuata nel Testo unico degli enti locali, secondo il quale i Comuni sono *“enti a fini generali”* (articolo 3) e devono *“promuovere lo sviluppo delle comunità locali»* (art. 112). In questo raggio d'azione così ampio, rientra anche il verde pubblico, il cui carattere obbligatorio è confermato anche dalla legge ambientale - art. 4, comma 2 della legge 10/2013 - che impone l'approvazione delle varianti urbanistiche ai Comuni dove non sono previste le quantità minime di verde pubblico fissate dalle regole nazionali - in particolare il DM 1444/1968. Il verde pubblico rientra fra i *“servizi indivisibili”* finanziati con la Tasi, e in quanto tale risponde anche al requisito dell'universalità in base al quale un servizio pubblico, per essere tale, deve rivolgersi genericamente alla collettività).

Il riferimento fatto all' *“affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista”* non ha rilevanza autonoma, rappresenta testualmente solo una delle due caratteristiche (l'altra è *“la sottoscrizione o l'acquisto*

della partecipazione societaria da parte del socio privato”) della “selezione” del socio privato da parte degli enti locali.

Si tratta quindi dell’*“oggetto esclusivo dell’attività della società mista”* affidata dagli enti locali. Come noto per principio comunitario e consolidata giurisprudenza, l’affidamento degli enti locali alla società mista non può avere carattere *“generalista”*, ma deve essere necessariamente determinato. Ne consegue che la società mista può svolgere attività al di fuori dei servizi affidati dagli enti, per cui il suo *“oggetto statutario”* può essere più ampio.

A conferma di tale ricostruzione, si evidenzia che nell’ambito dello stesso D.Lgs n. 175/2016 ci si voluto riferire del resto esplicitamente all’ *“oggetto sociale esclusivo”* della società in house (art. 4 comma 4 *“Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”*). Anche laddove si utilizza la terminologia *“oggetto sociale esclusivo”*, nonostante il suo significato corrente, non si intende tuttavia di *“oggetto esclusivo statutario”*. *“Oggetto sociale esclusivo”* deve infatti esplicitamente intendersi come oggetto esclusivo degli affidamenti da parte degli enti locali: è stabilito infatti che tali società infatti operino non in esclusiva con gli enti locali, ma in via prevalente (almeno l’80%) ai sensi dell’art. 16 3° comma.

*“Oggetto sociale esclusivo”* (art. 4 4° comma) e *“oggetto esclusivo dell’attività”* (17 1° comma) non differiscono quindi sostanzialmente, essendo riferibili entrambi alle sole attività affidate dagli enti locali, non escludendosi tuttavia che l’oggetto sociale *“statutario”* comprenda attività della società anche al di fuori del rapporto con gli enti locali. Può trattarsi anche di attività sul libero mercato come del resto esplicitamente riconosciuto dall’art. 6 1° comma del D.Lgs. n. 175/2016 (*“1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.”*).

L’art 6 1° comma del D.Lgs. n. 175/2016 è fra l’altro riferita alle società a controllo

pubblico senza distinzioni (e quindi alle società miste) (più in generale l'intero articolo è certamente riferito a tutti i tipi di società pubbliche). Il combinato disposto di tale norma con l'art. 17 1° comma del D.Lgs. n. 175/2016 conferma quindi ulteriormente che non possa escludersi che le società miste possano svolgere attività al di fuori delle attività affidate dagli enti locali con la gara a c.d. *“doppio oggetto”*, in piena continuità con il precedente consolidato indirizzo giurisprudenziale comunitario e nazionale.

Ulteriore riferimento ad un'attività ulteriore potrebbe desumersi dall'art. 17 comma 5° laddove stabilisce che *“ 5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società”*. Il riferimento a *“più opere o servizi”* una molteplicità di servizi, soprattutto *“anche non simultaneamente assegnati”* farebbe propendere esplicitamente per un' ampliamento *“qualitativo”* (nel senso di nuovi servizi, più che incremento quantitativo di quelli già affidati) dei servizi originariamente assegnato alla società mista.

Per le ragioni sopraesposte si ritiene che per Azimut S.p.a. non esista nell'ordinamento alcun elemento ostativo all'affidamento di servizi ulteriori rispetto a quelli del partenariato, sia da parte degli enti locali e soggetti pubblici in genere (ovviamente nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica, a cui Azimut partecipa al pari di qualsiasi altro operatore) sia da parte di soggetti privati sul mercato. Così come non risultano elementi del pari ostativi, fermo il potere di indirizzo degli enti soci, per l'attivazione ulteriore di attività in proprio nell'ambito dell'oggetto sociale.

Autorevole parere di conferma è depositato agli atti (Prof. Avv. Mastragostino), a cui è stato chiesto un aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016.

#### 4. Monitoraggio.

Ampia e variegata appare l'elenco dei soggetti che devono disporre i monitoraggi dell'attività aziendale, da cui possono emergere anche situazioni interessanti la prevenzione dei fenomeni di corruzione o più genericamente di mala amministrazione:

- a) Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- b) Comitato di Controllo Interno (composto unicamente da amministratori a nomina pubblica). Ha la più ampia possibilità di verifica dei processi aziendali ed in particolare concentra la verifica del rapporto tra Azimut ed il socio privato, oltre a quello sui contratti di servizio con gli enti;
- c) Organismo di Vigilanza (collegiale), con i compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- d) Collegio sindacale;
- e) Organismo di certificazione ISO 9001 (al momento Bureau Veritas S.p.a.);
- f) Audit interni qualità;
- g) Verifiche periodiche della società capogruppo (Ravenna Holding S.p.a.).

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovrà avere accesso ai monitoraggi effettuati da tutti gli organi e soggetti sopraindividati, al fine di poterne desumere ogni informazione utile in merito a potenziali profili interessanti le finalità di cui alla L. n. 190/2012 e s.m.i..

Tutti gli organi o soggetti sopraindicati dovranno informare tempestivamente il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in merito ad ogni potenziale fenomeno corruttivo o, più genericamente, di mala amministrazione.

Al fine di garantire certezza e continuità al flusso di informazioni, sarà cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prendere contatto con i vari organi o soggetti interessati ai monitoraggi, al fine di definire protocolli operativi condivisi. In tale ambito, si definirà un programma comune che preveda un' ampliamento del contenuto dei vari monitoraggi alla rilevazione di indicazioni utili alla verifica di situazioni di anomalia

interessanti la L. n.. 190/2012, nonché un raccordo sulla frequenza e destinazione dei controlli.

Nel corso del 2017 è stata effettuata una riunione operativa congiunta.

Costituisce obiettivo dell'attività del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la definizione di tali protocolli operativi per il 2018 entro il 28.02.2018.

## 5. AREA DI RISCHIO CONTRATTI.

Lo Statuto prevede espressamente che la Società possa operare con i “soci” affidatari dei servizi oggetto del partenariato sia di ricevere affidamenti da “terzi”: oltre ai servizi pubblici locali, la Società può gestire pertanto altri servizi per enti pubblici (soci e non) e verso altri soggetti, anche privati, in regime di concorrenza (anche con offerta al pubblico) o attivare ulteriori attività in proprio nell’ambito dell’oggetto sociale, fermo in ogni caso l’indirizzo degli enti soci. La Società come operatore economico privato, potrà quindi acquisire ulteriori servizi o avviare ulteriori attività attinenti all’oggetto sociale: nel caso di affidamenti da parte di soggetti pubblici, potrà in particolare partecipare alle procedure di gara su un piano di parità e non discriminazione con qualsiasi operatore privato.

Ne consegue che il Regolamento per il conferimento di incarichi e contratti aziendale (Documento AZQG15R Rev. 08) prevede tre modalità di affidamento contrattuali che individuano Azimut S.p.a. come ente aggiudicatore/stazione appaltante/committente:

- a) affidamento di forniture, servizi, lavori relativamente ai servizi affidati dagli enti locali (art. 3);
- b) affidamento di servizi o lavori al socio privato, regolato dal contratto stipulato tra Azimut S.p.a. ed Antares Sc rl (art. 4);
- c) affidamento di beni, lavori e servizi come operatore privato (art. 5).

Le “attività di pubblico interesse” riguardano gli affidamenti previsti alla fattispecie sopra sub. a) ed a quella sub b). L’attività connessa al partenariato è limitata alla gestione della fase di esecuzione del rapporto tra Azimut ed il socio privato, essendosi esaurita nel corso del 2012 la fase di aggiudicazione della gara c.d. “doppio oggetto” per la scelta del socio con compiti operativi (esperita da parte di Ravenna Holding S.p.a su mandato degli enti locali).

Rientra invece nella sfera “privatistica” l’attività di cui sopra alla fattispecie di affidamento sub. c) (sia come committente che come appaltatore) non interessando pertanto la sfera della L. n. 190/2012, ma unicamente quella del D.Lgs. n. 231/2001.



Nella diversa prospettiva di Azimut come affidatario/concessionario /appaltatore, ha inoltre rilievo pubblicistico l'attività di esecuzione dei contratti di servizio affidati alla società dagli enti locali (la gara a c..d. "*doppio oggetto*" riguarda contestualmente l'affidamento del servizio e la scelta del socio privato) (procedura "*Gestione Contratti per i servizi*" AZQG20 Rev. 02).

**A) Affidamento da parte di Azimut S.p.a. di forniture, servizi, lavori nell'ambito dei servizi affidati dagli enti locali.**

L'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che "... *Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica.* ".

Poichè sono indicati esclusivamente (e quindi deve ritenersi tassativamente) i due testi unici su servizi pubblici e società pubbliche al momento non emanati, essendo cessato di avere vigore l'art. 32 1° comma lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, risulta al momento una lacuna normativa per le società pubbliche che non siano "*organismi di diritto pubblico*" ai sensi dell'art. 3 1° comma lett. d del D.Lgs. n. 50/2016 (come Azimut S.p.a., per la mancanza del requisito del soddisfacimento di "*esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;*").

Non risulterebbe in ogni caso chiaro in quale categoria si collochino le società pubbliche operanti nei c.d. "*settori ordinari*" tra le quelle previste all'art. 3 del Nuovo Codice, non apparendo inclusa in alcuna di tali fattispecie. Né strettamente appare rientrare nella categoria della "*stazione appaltante*", in quanto fattispecie generale intesa come sommatoria di tutte le fattispecie particolari in precedenza citate.

Ne consegue, che non appare espressamente individuata la società pubblica tra le fattispecie nell' art. 35 1° che individua le soglie comunitarie (e, di conseguenza, il c.d. "*sottosoglia*").

Non risultano del pari riferimenti in merito all'applicazione alle società pubbliche della disposizione dell'art. 38 sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, in raccordo con le limitazioni previste dal precedente art. 37. Per le "*imprese pubbliche*" non trova applicazione l'art. 38 (comma 14) né le limitazioni di cui all'art. 37 (comma 10): Azimut S.p.a. avrebbe tutti i requisiti previsti dall'art. 3 1° comma lett. t), ma tale categoria nel nuovo Codice (così come

nel precedente) appare limitata ai c.d. “*settori speciali*” e quindi non espressamente richiamabile per una società pubblica rientrante nei settori c.d. “*ordinari*”.

E' stato chiesto formalmente ad Anac in data 29.04.2016 richiesta di chiarimento in merito all' applicazione ad Azimut S.p.a. del D.Lgs. n. 50/2016, finora senza risposta.

In attesa di chiarimenti, in logica continuità con il regime finora attuato ed in ogni caso in coerenza con i Testi Unici sopracitati in corso di adozione, l'applicazione da parte di Azimut S.p.a. del D.Lgs. n. 50/2016 avveniva pertanto cautelatamente in via di autolimitazione. L'unica conseguenza che ne deriverebbe a stretto rigore, sulla base degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, sarebbe l' applicazione della competenza giurisdizionale ordinaria.

Riguardo all'applicazione del succitato art. 35 1° comma del medesimo Decreto legislativo, si è ritenuto di applicare in via analogica la fattispecie sub lett. c), in quanto ritenuto quella più assimilabile (“*amministrazioni aggiudicatrice subcentrale*”), considerando che regolamentazione che ne deriva appare in continuità con quella del precedente D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Riguardo alla qualificazione di stazione appaltante, in attesa dell'emanazione delle linee Anac perviste dall'art 38 2° comma del D.Lgs. n. 50/2016, si era ritenuto che ove Azimut S.p.a. risultasse a regime non qualificabile come stazione appaltante, ai sensi dell'art. 37 3° comma si aggregerebbe alla società capogruppo Ravenna Holding S.p.a., che in quanto “*organismo di diritto pubblico*” rientra certamente tra le “*amministrazioni aggiudicatrici*” (art. 3 1° comma lett. a del D.Lgs. n. 50/2016) e quindi tra le stazioni appaltanti qualificabili.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 (“*Testo unico in materia di società pubbliche*”), l'art. 17 prevede esplicitamente la costituzione mediante la procedura a c.d. “*doppio oggetto*” per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio, secondo modalità pienamente coerenti con la procedura adottata per Azimut S.p.a. nell'attuale configurazione societaria.

L' art. 17 6° comma del D. Lgs. n. 175/2016 in particolare appare confermare esplicitamente l'esclusione per le società miste (con le caratteristiche di Azimut Spa) dall'applicazione della normativa sui contratti pubblici:

*“6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:*

*a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;*

*b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;*

*c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.”*

In riferimento alla condizione di cui alla lett. c), il riferimento al *“70% del relativo importo”* è esplicitamente al fatturato del servizio affidato riguardo al rapporto con l'attività prestata dal socio privato, ugualmente del resto - come si dirà più in seguito - a quanto disposto dal precedente art. 32 3° comma del D.Lgs. n. 163/2016 (*“3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.”*).

Al riguardo si ritiene utile per chiarezza riportare alcuni rilevanti passaggi di TAR Lombardia, Brescia sez. II, 25/10/2013 n. 518:

*“La società mista è una delle molteplici forme attraverso le quali può svilupparsi il partenariato pubblico-privato. Una disciplina di dettaglio all'interno della normativa nazionale non è necessaria, in quanto l'istituto, pur non essendo tipizzato, è conforme al diritto comunitario ed è subordinato esclusivamente ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza (v. Comunicazione della Commissione del 19 novembre 2009*

COM-2009-615; Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 maggio 2010; C.Giust. Sez. III 15 ottobre 2009 C-196/08, Acoset, punti 60-63).

*Poiché le società miste non sono vincolate a uno schema rigido, non sembrano esservi impedimenti alla separazione dei compiti operativi (e delle conseguenti remunerazioni) tra i soci pubblici e quelli privati. Tale separazione svolge al contrario un duplice ruolo che conferma la legittimità di questo tipo di collaborazioni, in quanto (a) risulta determinato puntualmente il criterio di scelta del socio privato (la Corte di Giustizia nella sentenza Acoset afferma al punto 60 che la scelta del socio privato deve avvenire anche in relazione “alle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire”), e (b) viene pesato il contenuto economico delle prestazioni del socio privato, in modo che quest’ultimo consegua precisamente le utilità che potrebbe trarre dall’affidamento dello stesso servizio al di fuori dello schema societario, in esito all’esperimento di una gara per la scelta del contraente in relazione a un appalto oppure a una concessione di lavori o servizi (come richiesto dalla sentenza da CS Sez. V 20 aprile 2012 n. 2348). In altri termini, le società miste costituite mediante una gara a doppio oggetto sono equivalenti (dal punto di vista del socio privato) agli appalti e alle concessioni di lavori o servizi.*

*La libertà concessa dal diritto comunitario alle forme di partenariato pubblico-privato (il parere del Comitato Economico e Sociale Europeo del 21 ottobre 2010 COM-2009 615 sconsiglia una codificazione troppo rigida) non consente di individuare vincoli ex lege alla ripartizione delle prestazioni tra i soci pubblici e quelli privati delle società miste. In particolare, non esiste un vincolo all’attribuzione integrale o pro quota dell’intero servizio al socio privato. Al contrario, anche all’interno di un servizio da svolgere in modo unitario o integrato, possono sempre essere scorporate e attribuite al socio privato attività specifiche, secondo le esigenze delle amministrazioni interessate, purché il risultato complessivo sia ragionevole sul piano organizzativo (nel diritto interno la scorporabilità di fasi del servizio è stata ritenuta legittima già con il parere di CS Sez. II 18 aprile 2007 n. 456).*

*L'operazione disegnata da Tea spa si muove in questi spazi di discrezionalità. Sotto questo profilo i rilievi proposti dalla ricorrente non sembrano pertanto idonei a individuare la violazione di una norma di legge o di principi generali.*

*Relativamente ai compiti attribuiti a Tea spa e alle società del gruppo*

*Più complessa si presenta la questione degli affidamenti diretti a Tea spa e alle società del gruppo, che rappresentano il secondo pilastro dell'operazione. In questo caso, almeno con riferimento ad alcune attività (acquisto e fornitura di energia elettrica, gestione dei punti luce), l'interposizione di Tea Reteluce srl appare solo formale (centro di contabilità), mentre i rapporti sostanziali riguardano i Comuni (che ricevono i servizi e ne sostengono il costo).*

*Per la giustificazione degli affidamenti diretti sono disponibili due strade, una regolata dal diritto comunitario, ossia l'in house, sul presupposto del controllo analogo, e una regolata dal diritto interno, che si configura come un'eccezione de minimis al diritto comunitario, ossia la trattativa diretta nel limite del 30% dell'importo complessivo del servizio, ai sensi dell'art. 32 commi 1-c e 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Una simile eccezione potrebbe essere a sua volta giustificata dall'esigenza di coordinare in modo unitario le varie prestazioni chieste ai soggetti esterni, il che presuppone in effetti un certo margine di discrezionalità nelle trattative.”*

In vigore del precedente Codice, per l'attività contrattuale pubblicitaria Azimut S.p.a. operava ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006.

*“1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:*

*c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli*

113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Il successivo comma 3° del medesimo articolo prevedeva che:

*“3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: (comma da coordinare con l'art. 13 della legge n. 248 del 2006 - n.d.r.)*

- 1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;*
- 2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;*
- 3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.”*

Rispetto alla norma generale di cui all'art. 31 1° comma lett. c) (per cui la società era tenuto ad applicare in via generale la normativa del D.Lgs. n. 163/2016), la fattispecie di cui al comma 3° costituiva norma speciale riferita al rapporto tra società mista e socio privato riguardo agli affidamenti, che si ponevano al di fuori del Codice dei Contratti, giustificando assegnazioni ulteriori in affidamento diretto fino al 30% dell'importo del servizio affidato dagli enti.

L'art. 17 6° comma del D.Lgs. n. 50/2016 si pone invece come unica norma regolante l'applicazione o meno del nuovo codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) per le società miste, costituire con gara a c.d. doppio oggetto, che non siano organismi di diritto pubblico. Non essendo più presente una norma a carattere generale (come il precedente art. 32, 1° comma lett. c del precedente D.Lgs. n. 163/2006) deve ritenersi necessariamente che l'art. 17 6° citata sia norma generale.

L'evoluzione in fase preparatoria del D.Lgs. n. 175/2016 avvalorata tale ricostruzione:

a) inizialmente l'art. 1 prevedeva una norma a carattere generale per le società pubbliche del tutto simile al precedente art. 32 1° comma del D.Lgs. n. 163/2016: fu eliminata, introducendo

il rinvio per le società pubbliche alle disposizioni previste dagli emanandi Testi unici (art. 1 3° comma del D.Lgs. n. 50/2016);

b) l'ultimo comma dell'art. 16 della bozza avanzata di decreto prevedeva genericamente, pur all'interno di un articolo che normava le società in house, per tutte le società controllate l'applicazione del Codice dei Contratti (e quindi anche per le miste). Il testo definitivo dell'art. 16 7° comma è invece unicamente riferibile alle società in house in affidamento diretto. Contestualmente è stata introdotta la norma specifica per le società miste di cui all'art. 17 6° comma (non presente nel testo precedente).

Occorre dare del resto conto che, già in vigore del vecchio codice, autorevole parere (Prof. Avv. Caia) agli atti aziendali, tendeva ad escludere l'applicazione ad Azimut S.p.a. dell'art. 32 1° comma lett. c) in quanto società mista in quanto - alla luce della sopravvenienza dell'art. 3 bis comma della D.L. 138/2011 - la fattispecie di cui all'art. 32 1° comma lett. c. del D.Lgs. n. 163/2016 sarebbe stata riferibile unicamente al modello del "*in house providing*", per cui l'art. 17 6° comma del D.Lgs. n. 50/2016 si porrebbe in continuità con tale orientamento.

Nell'ambito di una politica societaria prudentiale, volendosi porre in continuità con l'attività contrattuale posta in essere dalla società nella precedente configurazione "*in house providing*", si era ritenuto in ogni caso che Azimut operasse in ambito "*pubblicistico*" come stazione appaltante di "*contratti pubblici*" (art. 32 1° comma lett. c. del D.Lgs. n. 163/2016) (ai sensi dell'art. 3 commi 29 e 33, Azimut si riteneva rientrare nelle fattispecie di "*enti aggiudicatori*" e di "*stazione appaltante*").

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 175/2016, pur in un quadro normativo nuovo, ne consegue coerentemente che pur partendo da presupposti diversi (attualmente l'applicazione diretta ad Azimut S.p.a. del Codice dei Contratti dovrebbe escludersi, per quanto detto più sopra), in via cautelare l'applicazione di normativa pubblicistica in materia di contratti da parte di Azimut S.p.a. viene effettuata unicamente in via di autolimitazione, ferma restando quindi l'operatività della fattispecie su un piano "*privatistico*" e la competenza è del giudice ordinario.



Ciò detto, apparendo razionalmente poco comprensibile l'esclusione di una società mista controllata da enti pubblici dalla normativa pubblicistica (contestualmente applicando invece i vincoli pubblicistici in materia di personale), sono possibili interventi legislativi o anche da interpretazioni giurisprudenziali che potrebbero ripristinare l'applicazione della normativa contrattuale pubblicistica con la sola esclusione del rapporto tra Azimut S.p.a. ed il socio privato (in linea con le disposizioni normative precedentemente in essere).

Si ritiene quindi di mantenere l'attività contrattuale aziendale in un ambito di rigorosa applicazione dei principi comunitari e nazionali di pubblicità, trasparenza, ecc., pur in via autolimitazione, anche alla luce degli indirizzi in tal senso di Ravenna Holding S.p.a. e degli enti locali soci della stessa (anche per specifiche norme dei contratti di servizio affidati dai soci, pur in un ambito normativo diverso).

E' stato conseguentemente progressivamente adeguato il Regolamento per il conferimento di incarichi e contratti aziendale (Documento AZQG15R Rev. 08).

Al link "*Bandi e gare*" ed in quello "*Appalti di lavori, servizi, forniture*" viene pertanto precisato che "*Ai sensi dell'art. 3.3.2. del vigente "Regolamento per incarichi professionali e contratti" aziendale (doc. AZQG15R) e dell'art. 17 6° comma del D.Lgs. n. 175/2016, non trova applicazione ad Azimut S.p.a. la normativa in materia di contratti pubblici. Azimut S.p.a. opera pertanto contrattualmente su un piano privatistico e l'eventuale applicazione di normativa pubblicistica avviene unicamente in via di autolimitazione e per le norme specificamente richiamate, con conseguente competenza del giudice ordinario.*"

In considerazione dell'interpretazione soprariportata, ne deriva la rilevante conseguenza che l'attività contrattuale non comporterebbe l'esplicazione di pubblici poteri. Operando su un piano esclusivamente "*privatistico*" si escluderebbe che possano configurarsi le tipologie di reati contro la Pubblica amministrazione di cui agli artt. 314 e seguenti del Codice penale. L'attività dell'area riguarderebbe pertanto la sfera del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ed è quindi già compresa nel modello adottato.

Il mutamento del quadro complessivo fa conseguire che l'attività in quanto posta su un piano "privatistico" viene in ogni caso trattata in sede di L. 190/2012 e s.m.i. considerando un concetto più generale di "mala administration", così come esplicitato nella determina ANAC 28.10.2015, n. 12 "2. Aggiornamento del PNA per migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione": ("La l. 190/2012, pur ispirandosi al citato decreto (D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.), implica un'attività più vasta e impegnativa, di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. ")

Ulteriore normativa interna rilevante in materia contrattuale (per ogni tipologia di affidamento societaria e quindi anche quello in ambito di attività in libera concorrenza sul mercato e nel rapporto tar società e socio privato) è costituita dalla procedura "Approvvigionamento di beni e prestazioni" AZQG15 Rev. 01) e "Qualificazione e monitoraggio dei fornitori" AZQG17 Rev. 01) ".

### **Verifica RASA ANAC.**

Con comunicato del Presidente di Anac del 28.10.2017 è stato chiesto agli RPCT di verificare che il RASA, indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.

Si conferma che RASA di Azimut S.p.a. è il Dott. Ledda Massimo, attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.

#### **1. Fasi della procedura.**

Vengono individuate come rilevanti le seguenti fasi della procedura:

- a. programmazione della gara
- b. progettazione della gara.

- c. selezione del contraente.
- d. verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.
- e. esecuzione del contratto.
- f. rendicontazione del contratto.

Come previsto nella determina ANAC 28.10.2015, n. 12 "*Parte Speciale-Approfondimenti*" 1-*Area di rischio contratti pubblici*", per ogni fase vengono individuati:

- 1. processi e procedimenti rilevanti;
- 2. possibili eventi rischiosi;
- 3. anomalie significative;
- 4. indicatori;
- 5. possibili misure.

## **1.1 Programmazione.**

### *1.1.1 Processi e procedimenti rilevanti .*

L'insufficiente attenzione alla fase di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione costituiscono una delle principali cause dell'uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi. In tale fase, occorre prestare particolare attenzione ai processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.

Il budget riporta il programma degli investimenti su base triennale. Tale programma, predisposto dai servizi interessati e valutato dall'Amministratore Delegato, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall' Assemblea dei Soci.

Per i lavori pubblici (costruzione e manutenzione) connessi all'attività cimiteriale (che rappresenta la parte più rilevante della programmazione) viene elaborato un programma annuo di dettaglio, al fine di definire gli affidamenti rientranti nel contratto con il socio privato, e quelli da affidarsi a terzi (rileva anche la procedura "*Piano Qualità Servizi Tecnico Progettuali*" AZQL 10 Rev. 01 e "Procedura per la programmazione delle opere pubbliche AZQL10B Rev. 02).

Il Consiglio di Azimut S.p.a., anche in considerazione della gestione delle percentuali di interventi ammissibili dal contratto con il socio privato, ha assunto come orientamento di non affidare al socio privato tutti i contratti operativi, ma quelli che necessitano di una maggiore organizzazione, affidando a terzi i restanti interventi mediante procedure concorsuali (in particolare, attività che hanno registrato varianti significative - lavori di costruzione cimiteriali ed al servizio verde). Si prevedono nel 2018 un ampliamento degli affidamenti mediante procedure concorsuali di attività attinenti al servizio verde (potenzialmente gestibili nell'ambito del rapporto con il socio privato) anche in considerazione dell'accresciuta mole di attività del servizio in particolare nelle due ultime annualità, oltre ad un sostanziale mantenimento degli attuali livelli di affidamento "*esterno*" di lavori di costruzioni cimiteriali.

Ferme restando le condizioni di assegnazione della gara a c.d. a "*doppio oggetto*", si ritiene in ogni caso opportuno verificare le condizioni di mercato, al fine di monitorare il permanere della convenienza delle condizioni contrattuali (anche per valutare variazioni in aumento o diminuzione – nel rispetto delle percentuali ammesse - della prestazione del socio privato).

Pur essendo prevista per il socio privato la possibilità di partecipare ad affidamenti al di fuori del partenariato al pari di ogni altra impresa, l'adozione di un Albo Fornitori/Appaltatori gestito esclusivamente dalla capogruppo (Ravenna Holding S.p.a.) costituisce concreta garanzia riguardo a possibili condizionamenti. Azimut sceglie infatti di norma imprese all'interno degli elenchi suddivisi per categoria merceologica (salvo che il numero delle imprese sia sufficiente), applicando principi di rotazione.

Escludendo le prestazioni di servizi affidati al socio privato nell'ambito della gara a c.d. "*doppio oggetto*", nonché forniture rilevanti inserite nel piano triennale degli investimenti, residuano lavori, servizi e forniture di importo non rilevante (in buona parte inferiori unitariamente ad € 40.000,00).

L'analisi dell'attività contrattuale aziendale evidenzia che si tratta di importi annui, che moltiplicati per le annualità previste dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non superano le soglie di rilevanza comunitaria, rientrando nella casistica di cui all'art. 36 2° comma del D.Lgs. n. 50/2016 attuata nel dettaglio dal Regolamento per il Conferimento di Incarichi e Contratti (con previsione tra l'altro in via di autolimitazione di una soglia di affidamento diretto fino ad € 10.000,00 inferiore a quella di € 40.000,00 prevista dall' art. 36 2° comma lett. a del sopracitato Decreto Legislativo).

L'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede l'adozione (come relativa pubblicazione) di un il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e di programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono *“approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio ...”*. La norma ha incontrato problemi pratici in sede attuativa.

In ogni caso, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea (prevista entro febbraio 2018) del budget 2018 e della previsione triennale 2018-2019-2020 (ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016), oltre alla pubblicazione sul sito aziendale del programma triennale di lavori pubblici (la norma prevede lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,00), si procede alla pubblicazione del programma (almeno biennale) di forniture e servizi di valore stimato pari o superiore ad € 40.000,00 (la pubblicazione verrà effettuata sul sito della società e - per quanto previsto dalle vigenti disposizioni - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Sitar regionale).

### *1.1.2. Possibili eventi rischiosi.*

Per il processo di analisi e di definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.

La presenza di un affidamento ad un socio privato di un numero significativo di prestazioni, a condizioni prestabilite, oggetto della gara a c.d. “*doppio oggetto*”, accompagnata da un periodico ricorso a valutazioni di mercato per prestazioni simili (la casistica più rilevante è quella delle costruzioni e manutenzioni cimiteriali, descritta al paragrafo precedente) riduce ed in ogni caso circoscrive possibili eventi rischiosi in ambito di definizione del fabbisogno ad attività di rilevanza economica residuale (impatto: basso 2; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 2 non significativo).

Per le medesime considerazioni deve ritenersi delimitato a fattispecie non economicamente rilevanti, l'eventuale intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (impatto: basso 2; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 2 non significativo).

#### *1.1.3 Anomalie significative.*

Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non evolvono alla fase di affidamento ed esecuzione, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida, costituiscono tutti elementi rivelatori di una programmazione carente e, in ultima analisi, segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità.

Sono tutte anomalie che possono essere verificate in quanto facilmente tracciate dalle procedure aziendali. Il riscontro della verifica sarà contenuto in primis nella Relazione annuale per la Prevenzione della Corruzione (secondo lo schema ANAC o altra modalità di dettaglio integrativa predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza).

#### *1.1.4 Indicatori .*

Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all'analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Nel caso in cui la somma dei valori di questi affidamenti, per gli stessi servizi o forniture, sia superiore alle soglie di rilevanza comunitaria che impongono di affidare tramite procedure aperte o ristrette, potranno essere necessari approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento delle gare.

Si tenga conto che, escludendo l'attività in partenariato, l'attività contrattuale riguardante prestazioni continuative rientra in buona parte in classi di fatturato che non superano i valori calcolati ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti in ambito comunitario.

Sono indicatori che possono essere in ogni caso verificati in quanto facilmente tracciati dalle procedure aziendali vigenti. Il riscontro della verifica sarà contenuto nella Relazione Annuale per la prevenzione della corruzione (secondo lo schema ANAC o altra modalità di dettaglio integrativa predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione)

#### *1.1.5 Possibili misure.*

Tra le possibili misure (verificando, adeguando, implementando quelle indicate per tale fase dalla succitata determina ANAC 28.10.2015, n. 12 paragrafo 4.1.5), considerando l'analisi degli specifici processi aziendali e la relativa valutazione dei rischi, si ritiene di potere evidenziare:

- a. formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.
- b. obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti;
- c. audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei, anche al fine di definire una programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture;

- d. per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere, anche sulla base delle esigenze logistiche dei vari servizi aziendali;
- e. controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali;
- f. in fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità;
- g. per importi contrattuali superiori ad € 20.000,00 + Iva annui, previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali e/o affidamenti diretti, da effettuarsi tempestivamente;
- h. per quanto non compreso nella programmazione triennale dei lavori pubblici (oltre € 100.000,00) e biennale dei forniture e servizio (oltre 40.000,00), il Responsabile Affari generali trasmetterà entro il 28.02. al RPCT relazione che analizza forniture, lavori, servizi programmabili per l'annualità in corso, indicando le modalità procedurali di affidamento nonché le fattispecie di affidamento diretto e proroghe (con relativa motivazione).

## **1.2. Progettazione della gara.**

### *1.2.1 Processi e procedimenti rilevanti.*

L' impostazione della strategia di acquisto è fondamentale per assicurare la rispondenza dell'intera procedura di approvvigionamento al perseguimento del pubblico interesse, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 1° comma del D.Lgs. n. 50/2016 *“principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”*.



Per c.d. *“contratti sotto soglia”* comunitaria, ai sensi dell’art. 36 1° comma del D.Lgs. n. 50/2016 gli affidamenti *“avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 (sostenibilità energetica ed ambientale) e 42 (conflitto di interessi), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.”* (clausole sociali)

Resta comunque ferma l’ applicazione dell’art. 17 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 e quindi della normativa in materia di contratti pubblici in via di autolimitazione, Del resto, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento dei contratti pubblici (aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture) e dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva codice dei contratti pubblici, avviene in ogni caso *“nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.”*

In tale fase si ritengono rilevanti i seguenti processi:

- a) effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche (nel rispetto di quanto previsto agli artt. 66-67-68 del D.Lgs. n. 50/2016);
- b) nomina del responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. 31 10 ° comma del D.Lgs. n. 50/2016 non trova in ogni caso applicazione la normativa sul RUP *“Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.”*)
- c) individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento;
- d) individuazione degli elementi essenziali del contratto;
- e) determinazione dell’importo del contratto;
- f) scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;
- g) predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato;
- h) definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

Occorre rimarcare l'estrema sensibilità connessa all'utilizzo delle consultazioni preliminari di mercato, introdotte dagli art. 66-67 del nuovo Codice in linea con gli indirizzi comunitari.

L'apertura del legislatore va infatti raccordata con l'attuale tendenza della giurisdizione penale di estendere l'operatività del reato di cui all'art. 353 bis c.p. *“turbata libertà di scelta del contraente”*. (*“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”*).

La norma introdotta nel 2010, sta recentemente trovando particolare interesse della Cassazione Penale. Cassazione penale Sez. VI 20.3.2017 n. 13432 *“ ... la lettera della norma si riferisce al “contenuto del bando o di altro atto equipollente”, dovendosi intendere per tale ogni atto che ... abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, venendo così in considerazione, sulla scorta di un'interpretazione di segno ampio, pienamente conforme alla ratio legis, anche la deliberazione di contrarre qualora la stessa, per effetto dell'illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, bensì l'affidamento diretto di un determinato soggetto economico ... si afferma, alla stregua delle medesime argomentazioni sopra illustrate, non esservi dubbio che nella nozione di “atto equipollente” di cui alla norma in esame. rientra qualunque provvedimento alternativo al bando di gara, adottato per la scelta del contraente, ivi inclusi pertanto, quelli attinenti all'affidamento diretto (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto tale “ una delibera di proroga di contratto di appalto di servizi già in corso)”..*

Il bene che la norma intende tutelare va ravvisato *“nella salvaguardia dell'iniziativa economica, attraverso la quale si realizza l'interesse della P.A. all'individuazione del contraente più competente alle condizioni economiche migliori ...”*.

Tra le condotte citate dalla norma appare particolarmente critica quella di *“collusioni”* intesa come *“accordo clandestino”* diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte (*“ Nel delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353 bis cod. pen., la condotta di collusione consiste nell'accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che*

*si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie. “ (Cass. n. 24477/2016).*

Stante tale indirizzo giurisprudenziale, è evidente l'estrema sensibilità di una eventuale fase di *“consultazioni preliminari di mercato”* (art 66 2° comma del D.Lgs. n. 50/2016: *“le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.”*).

Un accordo *“clandestino”* ove inteso nel linguaggio comune semplicemente come *“nascosto”* nell'ambito di un reato di pericolo in cui il bene tutelato è sostanzialmente la libera iniziativa economica, comporta le necessità di perimetrare in modo assolutamente visibile e rigoroso ogni attività, evitando anche qualsiasi fraintendimento.

Data la difficoltà di prevenire ogni dubbio, ne consegue la necessità di escludere la fase di *“consultazioni preliminari di mercato”*. In caso dovesse rendersi necessariamente ricorrere a tale attività preliminare, occorrerà predisporre preventivamente le idonee misure di *“trasparenza”* che si intendano assumere.

### *1.2.2 Possibili eventi rischiosi.*

Vengono considerati come eventi rischiosi, mutuando anche quanto definito nella determina ANAC n. 12/2015:

- a) la nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;
- b) la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;
- c) l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;

- d) l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;
- e) predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;
- f) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- g) prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;
- h) l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;
- i) la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

Al fine di collocare la valutazione del rischio nello specifico contesto aziendale, si consideri:

- a) fattispecie sub. a): per Azimut S.p.a. trova applicazione il regime semplificato di cui all'art. 31 8° comma del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto i compiti del responsabile del procedimento possono essere affidati secondo proprie disposizioni (*"secondo i propri ordinamenti"*), a differenza delle *"pubbliche amministrazione ed enti pubblici"*, anche ad *"uno o più soggetti"* e solo *"limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti"*. Date anche le dimensioni dell'organizzazione aziendale, il responsabile del procedimento al momento viene di solito individuato nell'Amministratore Delegato, in considerazione delle sue ampie competenze direzionali/gestionali (non sono presenti attualmente Dirigenti nella struttura aziendale) e la sua specifica preparazione tecnica (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3; Valore rischio: 9 significativo).
- b) fattispecie sub. b): considerando le prestazioni già assegnate a seguito di procedura di gara a c.d. *"doppio oggetto"*, gli altri affidamenti rientrano in gran parte nella fascia

inferiore ad € 209.000,00, per cui la scelta delle imprese avviene applicando criteri di rotazione, nell'ambito di elenchi non predisposti dal Responsabile del Procedimento in quanto gestiti direttamente dalla capogruppo. Per procedure di valenza comunitaria, le molteplicità delle forme di avviso dei bandi, in quanto integralmente espletate a norma di legge, priva di rilevanza una eventuale conoscenza anticipata da parte di un possibile concorrente di gare non ancora pubblicate (impatto: basso 2; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 2 non significativo);

- c) fattispecie sub. c: il rischio può apparire rilevante riguardo a eventuali prestazioni estremamente specialistiche, che complessivamente appaiono occasionali (gli affidamenti, anche per quanto detto più sopra, appaiono soprattutto relativi a prestazioni standardizzate e ripetitive per il funzionamento aziendale). (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3. Valore rischio: 9 significativo);
- d) fattispecie sub. d): data le opzioni possibili per una stazione appaltante come Azimut S.p.a., non è utilizzabile lo schema concessorio, per cui gli affidamenti riguardano unicamente appalti (impatto: nullo; probabilità: nulla. Valore rischio: 0 nullo).

Riguardo all'eventuale uso distorto di procedure negoziate ed affidamenti diretti, si tenga presente che le fattispecie di cui all'art. 3.3.3. 1° comma lett. a) e b) riducono in via di autolimitazione le fattispecie di affidamento diretto, previste dall'art. 36 2° comma lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 fino ad € 40.000,00: tale soglia si riduce ad € 10.000,00, tra € 10.000 ed € 40.000 si prevede in ogni caso la richiesta di almeno n. 3 preventivi. Oltre € 40.000 e fino ad € 209.000,00 (€ 150.000,00 per lavori) , si prevede il ricorso ad interPELLI di almeno 5 soggetti, così come previsto dall'art. 36 2° comma lett. b del Decreto legislativo citato. Tutti i dati degli affidamenti sono pubblicati entro il 31.1. di ogni anno sul sito "*Amministrazione Trasparente*" link "*Bandi ed appalti*" nei format previsti da ANAC relativi a tutti i CIG acquisiti nell'annualità senza limitazioni di importo ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 e s.m.i., potendo direttamente verificare dai dati pubblicati le casistiche di procedure negoziate o di affidamento diretto (impatto: alto 2; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo);

- e) fattispecie sub. e). la predisposizione di clausole che disincentivino la partecipazione a favore di alcuni è evento possibile, dovendosi tuttavia evidenziare l'assenza (in

assoluto, risalendo anche agli anni precedenti ed in ogni caso dal 01.07.2012 a seguito della costituzione della società mista) di ricorsi giurisdizionale o gerarchici o comunque di richieste di informazioni da parte di altri operatori di mercato concorrenti o da altri soggetti (impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo).

Riguardo a clausole vaghe che possano favorire modifiche in sede di esecuzione, appare evento del pari possibile, pur non risultando dalle serie storica degli affidamenti (anche retrocedendo al 1.07.2012) fattispecie di varianti significative o comunque anomale (impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo);

f) fattispecie sub. f) e g): valgono considerazioni simili a quelle esplicitate alla precedente lett. e) (impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo);

g) fattispecie sub. h): considerando la composizione complessiva degli affidamenti, escludendo la parte rilevante costituita dalle prestazioni eseguite dal socio privato, salvo prestazioni eventualmente rilevanti (soprattutto specialistiche) non ripetitive, si tratta di prestazioni di modesta rilevanza necessarie al normale funzionamento aziendale, che non superano la soglia comunitaria applicando le modalità di determinazione del valore contrattuale stabilito dall'art. 35 del D:Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; (impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo);

h) fattispecie sub. i): valgono considerazioni simili a quelle esplicitate alla precedente lett. e) (impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo).

### *1.2.3. Anomalie significative.*

Diversi elementi possono essere considerati rivelatori per la fase in questione, anche tenendo conto di quanto indicato nella determina ANAC n. 12/2015:

- a) il fatto che non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento o che lo stesso venga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni;
- b) l'assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti;

- c) la mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto;
- d) la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; nelle consultazioni preliminari di mercato, la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati;
- e) la fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotografia);
- f) insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti;
- g) insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tenere conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 35 del Codice;
- h) l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico;
- i) il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate;
- j) la non contestualità dell'invio degli inviti a presentare offerte;
- k) la redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva;
- l) la previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto;
- m) il ricorso al criterio dell'OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate. L'art. 94 del D.Lgs. n. 50/2016 ha peraltro imposto la priorità degli affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relegando a fattispecie determinate il ricorso al criterio esclusivo del massimo ribasso (secondo quanto nel dettaglio riportato al capoverso 3.3.8. del Regolamento aziendale);
- n) in caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità.

Riguardo alla rilevanza nel caso di specie di tali indicatori, si tenga conto che:

- a) fattispecie sub. a): vale quanto detto alla rubrica precedente sul responsabile del procedimento in rapporto alla specificità societaria (art. 31 8° comma del D.Lgs. n. 50/2016) ed all'attuale struttura societaria. L'utilizzo di tecnici esterni al responsabile del procedimento è connessa unicamente a fattispecie occasionali specialistiche,

- disponendo Azimut S.p.a. di un Servizio Tecnico specializzato per gli interventi più rilevanti (relativi a lavori cimiteriali e manutentivi)
- b) fattispecie sub. b). Non rileva in quanto si esclude il ricorso a moduli concessori, data la natura specifica della società mista come stazione appaltante;
  - c) fattispecie sub. c). gli schemi contrattuali adottati dalla società risultano obiettivamente dettagliati e continuamente evoluti per cui non appare significativa un'eventuale carenza di elementi essenziali nei contratti. Il Responsabile Affari Generali di Azimut S.p.a. è stato ritenuto dalla capogruppo professionalmente idoneo a fornire prestazioni di supporto ed assistenza per l'intero gruppo societario;
  - d) fattispecie d) ed e): sono indicatori la cui rilevanza emerge soprattutto per l'esistenza di contenziosi, ricorsi giurisdizionali e gerarchici, richieste di informazioni specifiche da parte di operatori economici con correnti o altri soggetti (che in ogni caso vengono a conoscenza degli affidamenti dalle pubblicazioni dei dati sul sito "*Amministrazione Trasparente*" o in altro modo). Non risultano, come più sopra specificato, agli atti situazioni di questo tipo almeno dal 1.7.2012 (data di costituzione della società mista);
  - e) riguardo alle fattispecie sopra sub. f) e g), vale quanto precisato al paragrafo precedente in merito alla composizione degli affidamenti e, salvo fattispecie occasionali e specialistiche, il basso rischio di superamento delle soglie comunitarie dei valori contrattuali calcolati ai sensi dell'art. 35 del D:Lgs. n. 50/2016..;
  - f) riguardo alla fattispecie sopra sub. h, pur essendo Azimut S.p.a. normativamente non obbligata ad aderire a centrali di committenza, in via di autolimitazione (art. 3.3.14. del Regolamento per il Conferimento di Incarichi e Contratti) risulta avere aderito ampiamente nel 2017 alle convenzioni Intercent Emilia Romagna - telefonia fissa e mobile, gas, energia elettrica ed inoltre a quella relativa alla cancelleria, a forniture hardware (PC e stampanti);
  - g) riguardo alla fattispecie sub. i), l'anomalia appare non significativa, considerando l'ampia e dettagliata pubblicizzazione di tutte le procedure (comprese negoziate ed affidamenti diretti): le risultanze (oggetto, importo aggiudicazione, aggiudicatario, numero imprese partecipanti) delle procedure vengono pubblicati entro 20 giorni sul sito "*Amministrazione Trasparente*" link "*Bandi ed Appalti*". Ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 vengono pubblicati su "*Amministrazione Trasparente*" link "*Appalti, servizi e forniture*" tutti gli affidamenti che hanno generato CIG nell'annualità



precedente, senza limiti d'importo (oggetto, importo aggiudicazione, aggiudicatario, numero imprese partecipanti, importo liquidato). Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia di affidamento di contratti pubblici riportano sia le motivazioni della scelta sia i presupposti giuridico-normativi della procedura. In ogni caso, gli schemi di tutti i contratti adottati riportano nelle premesse motivazioni e presupposti giuridico-normativi dell'affidamento;

- h) fattispecie sopra sub. j: anomalia irrilevante, considerando che gli invii delle richieste di offerta vengono effettuati contestualmente (adottando, fra l'altro, il medesimo protocollo);
- i) fattispecie sopra sub k: l'anomalia può eventualmente rilevare per prestazioni specialistiche soprattutto riguardo alle specifiche tecniche, risultando gli schemi della parte giuridico-amministrativa obiettivamente dettagliati e continuamente evoluti;
- j) fattispecie sopra sub. l: l'anomalia può eventualmente rilevare, dovendo in ogni caso considerare il contesto. L'analisi delle procedure assegnate nel 2016 (in particolare riguardo alla procedura per la fornitura in sostituzione del forno crematorio di Faenza ) con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente (come si evidenzia nella Relazione del RPC 2016) non evidenzia discrezionalità eccessiva o incoerenze, non avendo dato luogo a ricorsi o richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti non aggiudicatari,
- k) fattispecie sopra sub. m): l'anomalia appare scarsamente riscontrabile, dovendo in ogni caso considerare il contesto. L'analisi delle procedura indicata nel paragrafo precedente con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente (come si evidenzia nella Relazione del RPC 2016) evidenzia trattarsi di fattispecie in cui era necessaria la valutazione qualitativa della prestazione. Ugualmente non si rilevano casi di assegnazioni con valutazione dell'offerta al prezzo più basso, per prestazioni non sufficientemente dettagliate, non risultando contenziosi in corso di esecuzione né fattispecie di varianti significative ed anomale;
- l) fattispecie sopra sub. n): l'anomalia può avere rilievo, in particolare per gli affidamenti di prestazioni specialistiche in cui il contenuto tecnico appaia particolarmente complesso.

#### *1.2.4 Indicatori.*

Tra gli indicatori relativi alla fase in oggetto, a conferma di quanto per ANAC n. 12/2015, si prevede:

- a) il rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale;
- b) il valore delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato;
- c) analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.
- d) numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporale che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), completato da una valutazione complessiva per questi specifici affidamenti del peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili.

ANAC sostiene che, pur se *“le procedure diverse da quella negoziata e da quella ristretta siano consentite dal Codice dei contratti pubblici in determinate circostanze e/o sotto soglie ben individuate, l'eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive può costituire un segnale di favore nei confronti di particolari operatori economici”*. Ugualmente ANAC ritiene riguardo all'offerta economicamente più vantaggiosa che *“sebbene, infatti, questo criterio troverà uno spazio sempre maggiore con l'introduzione delle nuove direttive, esso presenta un più elevato rischio di discrezionalità rispetto al criterio del prezzo più basso”*

Gli indicatori sopra indicati risultano già utilizzati in sede di rilevazione 2016 dal PRCT e vengono quindi confermati come rilevanti.

#### *1.2.5 Esempificazione di possibili misure.*

1.2.5.1. Riguardo alle possibili misure da adottare, tenendo conto di quanto indicato nella determina ANAC n. 14/2015 e lo specifico contesto aziendale, oltre a quanto già applicato, si prevedono:

- a) in considerazione del regime semplificato previsto dall'art. 31 8° comma del D.Lgs. n. 50/2016, valutare la diversificazione dei soggetti all'interno dell'azienda a cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, tenendo nel caso conto della diverse tipologie di contratti (appalti, forniture, servizi) e delle diverse fasi procedurali. Si ritiene al riguardo di prevedere l'adozione di una regolamentazione interna entro il 30.04.2017.
- b) il responsabile del procedimento deve porre agli atti dichiarazione in cui attesta - sotto la propria responsabilità - l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso riguardo all'oggetto della gara (almeno per le procedure di importo superiore ad € 40.000,00, potendo essere sufficiente per ogni altro affidamento una dichiarazione unica resa in forma generale anticipata). Nel caso di redazione interna di specifiche tecniche (almeno per le procedure di importo superiore ad € 40.000,00), analogamente va assunta attestando l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. In sede di procedura, la dichiarazione unificata che il concorrente o l'affidatario diretto sottoscrive per partecipare alla gara o in sede di negoziazione verrà integrata da dichiarazione dell'impresa di assenza di situazioni di conflitto di interesse con il responsabile del procedimento;
- c) nel caso fosse necessario, effettuare consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori di norma, dovranno essere esperiti sondaggi di mercato di norma in forma scritta, verbalizzandone le risultanze. In ogni caso l' Amministratore Delegato deve dare comunicazione preventiva all' RPCT illustrando le misure di *"trasparenza"* che si intendono adottare;
- d) formazione al personale sul divieto di disporre consultazioni preliminari di mercato o comunque contatti con singoli fornitori, ove non formalmente autorizzati dall'Amministratore Delegato in forma scritta e previo attivazione delle misure indicate al comma precedente;
- e) individuazione delle categorie merceologiche (o meglio gli oggetti contrattuali compatibili) che possono concretamente dare luogo al possibile superamento delle

soglie in caso di affidamenti ripetuti, tenendo conto dei criteri di determinazione dei valori contrattuali previsti all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Al riguardo il Responsabile Affari Generali dovrà trasmettere relazione all' RPCT entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento;

- f) audit specifico (almeno n. 1 per annualità) (dell'RPCT, del Comitato di Controllo Interno, di altro soggetto indipendente eventualmente anche oggetto di incarico esterno) su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatto dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione;
- g) obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.

1.2.5.2. Riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria, si tenga presente che - come anche riportato alla voce 2.A.1. della Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 2017:

*“a) è stato adottato un albo fornitori/prestatori di servizi/lavori all'interno del gruppo societario (importi fino ad €. 209.000,00 + Iva). E' stata separata l'attività di costituzione e gestione dell'Albo (di competenza esclusiva della capogruppo Ravenna Holding S.p.a) dall'esplicazione dell'attività negoziale (di competenza di Azimut S.p.a.). Azimut ha istituito anche un Albo per servizi professionali e tecniche di ingegneria ed architettura (fino ad €.40.000,00). Gli Albi prevedono la possibilità di accesso e qualificazione continua. L'iscrizione e la cancellazione sono regolati da procedure che non prevedono l'esplicazione di scelte discrezionali, secondo quanto specificato in disciplinari pubblicati sul sito aziendale. Gli Albi, dopo una fase operativa transitoria nel 2015, sono a regime dal 1.1.2016. L' Albo risulta pienamente compatibile con quanto previsto riguardo agli albi dalle Linee Anac sottosoglia ed ha consentito ad Azimut S.p.a. di non avere problemi particolari in sede di prima applicazione del nuovo codice (art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016). Il sistema di rotazione delle imprese da invitare è previsto nello specifico dall'art. 3.3.2 del succitato Regolamento aziendale e risulta regolarmente attuato (è stata sorteggiata pubblicamente lettera dell'alfabeto, come riferimento iniziale) ;*

b) la soglia di affidamento diretto consentita dall'art. 36 2° comma lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 (€. 40.000,00 + Iva) è stata ridotta sensibilmente (€. 10.000,00 + Iva) dall'art.3.3.3. lett. a) del citato Regolamento aziendale. Tra €. 10.000,00 e fino ad €. 40.000,00 è previsto in via di autolimitazione l'interpello di almeno tre soggetti, ove vengano individuati in rapporto alla specifica prestazione (art. 3.3.3. lett. b). E' prevista come eccezione la possibilità dell'affidamento diretto fino ad €. 40.000,00 + Iva, in casi cui fosse indispensabile per esigenze di servizio (fattispecie che di fatto si rilevano assenti, escludendo alcuni casi di privativa di diritto o di fatto). La verifica di tutti i contratti 2017 individuati da CIG evidenzia che l'applicazione in via di autolimitazione di interpelli tra €.10.000,00 ed €. 40.000,00 avviene in via continuativa e che , anche al di sotto della soglia di €. 10.000,00 + Iva, vengono effettuati in sede di ulteriore autolimitazione interpelli di più soggetti, qualora vi sia la pratica possibilità in rapporto alle esigenze aziendali (sono state riscontrate numerose fattispecie);

c) dall' analisi delle procedure esperite nel 2017 non risultano casi di affidamenti ripetuti ad uno stesso fornitore nell'arco dell'annualità, fatti salvi casi di minima rilevanza economica (di norma inferiori ad €. 10.000,00 + Iva) necessari all'esercizio dell'attività aziendale;

d) non risultano fattispecie di una sola offerta valida in procedura di gara di importo superiore ad €. 40.000,00 + Iva;

e) ulteriori fattispecie di monitoraggio: 1) risulta rispettata la disposizione dell'art. 3.3.11 del succitato regolamento che prevede sedute pubbliche delle Commissioni di gara di tutte le procedure per importi superiori ad €. 40.000,00 + Iva (in via di autolimitazione anche per importi inferiori, in particolare riguardo agli affidamenti per prestazioni tecniche professionali);

2) pur non risultando Azimut S.p.a. (in quanto società a maggioranza pubblica non inserita negli elenchi Istat) normativamente obbligata ad aderire a centrali di committenza, Azimut S.p.a. in via di autolimitazione (art. 3.3.14. del succitato regolamento aziendale) ha aderito nel 2016 alle convenzioni Intercent Emilia Romagna telefonia fissa e mobile, gas, energia elettrica ed inoltre a quella relativa alla cancelleria, a forniture hardware (PC e stampanti);

f) non risultano ricorsi in autotutela o impugnative.”

Buona parte delle misure indicate da ANAC nella determina n. 12/2015 riguardo a tali affidamenti, risultano quindi adottata in via di autolimitazione dalla società con propria (Regolamento per il conferimento di incarichi e contratti - art. 3). Come più sopraevidenziato, risultano in particolare esplicitamente introdotte disposizioni regolamentari che introducono come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di più operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.

In particolare l'art. 3.3. 2° comma lett. a ) e b) del vigente regolamento, così come modificato nel corso del 2016, prevedono:

*“a) per valori inferiori ad euro 10.000,00: è consentito rivolgersi ad unica impresa, in ragione della modestia dell'importo. La scelta di affidamento diretto si basa sul presupposto motivazionale che il ricorso a procedure concorrenziali non garantirebbe vantaggi economici apprezzabili a fronte di una procedura più onerosa per la Società. E' comunque necessario verificare da parte della Società -oltre al possesso dei requisiti dell'operatore economico e della rispondenza di quanto offerto alle esigenze di Azimut S.p.a. - la congruità e l'economicità dell'offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato. In caso di affidamento ad operatore economico uscente, la motivazione deve essere ricercata riguardo al livello di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) (anche in ragione della competitività dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenendo conto della qualità della prestazione). Azimut S.p.a. ha facoltà di procedere ogniqualvolta sia possibile o utile alla comparazione tra preventivi di spesa di due o più operatori economici, assunti anche in via informale;*

*a) per valori pari o superiori ad €. 10.000,00 ed inferiori ad euro 40.000,00: è consentito, senza pubblicazione di avviso, chiedere almeno n. 3 preventivi, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati nell' Albo o da indagini di mercato esperite dagli*

*uffici aziendali, in via di autolimitazione rispetto a quanto disposto dall'art. 36 2° comma lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. In considerazione della rilevanza della fascia d'importo in stretto coerente rapporto ai costi sostenibili di organizzazione dei lavori e dei servizi, al fine di assecondare l'accesso in particolare delle micro e piccole imprese sancito dalla vigente normativa nazionale/comunitaria ed assicurando pertanto coerentemente l'interpello di imprese locali di tale tipologia, si procederà in ogni caso ad integrare con imprese diverse, perseguendo altresì nel contempo l'ulteriore obiettivo di ampliare la partecipazione in via di ulteriore autolimitazione;”.*

La comparazione tra più offerte anche per importi inferiori ad € 40.000,00 (fattispecie di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 2° comma lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) è stata posta come procedura ordinaria, in ulteriore autolimitazione rispetto a quanto previsto dalle stesse Linee Guida Anac per gli affidamenti sotto-soglia.

L'accesso delle micro e piccole imprese vien esplicitamente favorito, pur con la necessaria integrazione con diverse tipologie di imprese, in modo da ampliare comunque la partecipazione senza garantire esclusive.

A seguito della recente adozione a regime dell'Albo fornitori/appaltatori viene introdotto un rigido criterio di “rotazione” previsto all'art. 3.3.1. del Regolamento per il Conferimento di Incarichi e Contratti, la cui piena progressiva attuazione nel corso del 2017 è stata oggetto di particolare rilevazione nella Relazione del RPC:

*“Ferma l'esigenza di temperare la massima partecipazione alle procedure di gara e nel contempo di perseguire l'economicità della gestione, Azimut S.p.a. applica di norma il principio di “rotazione” delle imprese interpellabili nei casi e secondo le procedure di seguito descritte:*

*a) fattispecie di cui al successivo capoverso 3.3.3. lett. c) e d):*

*Sulla base degli elenchi di fornitori per singola categoria merceologica presenti nell'Albo, si procederà in prima applicazione ad invitare almeno le n. 5 o n. 10 imprese (a seconda del*

*ricorrere delle due fattispecie 3.3.3. lett. c e d), in conseguenza del criterio prescelto in ordine di iscrizione nella specifica categoria. L'invito di imprese assegnatarie del precedente appalto/servizio/fornitura, potrà essere disposto per appalti/forniture/servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 + Iva, ricorrendo motivate ragioni basate sul livello di adempimento e sulla qualità della prestazione assicurata. Nell fasce d'importo di cui all'art. 3.3.3. let. c) e d) , in ogni caso un'impresa non potrà essere interpellata per più di tre volte consecutive. Ad esaurimento delle imprese presenti negli specifici elenchi, si ripartirà dall'inizio dell'elenco. In caso non fosse possibile rinvenire in tutto o in parte imprese all'interno degli elenchi dell'Albo, si dovrà procedere fino alla concorrenza della cinquina (o nel caso della decina) - laddove ovviamente fosse possibile - integrando con indagini di mercato, applicando in ogni caso il medesimo meccanismo di rotazione sopraprecisato per ogni successivo interpello. Il numero di imprese da interpellare sopraindicato deve intendersi come minimo, essendo facoltà di Azimut S.p.a. ampliare l'interpello, al fine di favorire una maggiore partecipazione;*

*b) fattispecie di cui al successivo capoverso 3.3.3 lett. b).*

*Assicurando in ogni caso quanto previsto all'art. 3.3.3. lett. b) ultima parte, si applica la medesima procedura di cui sopra al capoverso a) per quanto compatibile, pur in presenza di un numero minore di imprese da interpellare (almeno n. 3)."*

La scelta dagli elenchi delle categorie merceologiche interessate viene effettuata secondo un criterio privo di discrezionalità (è stata sorteggiata pubblicamente una lettera dell'alfabeto, che individuerà la denominazione delle imprese prescelte procedendo in senso progressivo. Potrà essere nel caso successivamente individuato altro metodo qualora ritenuto più funzionale).

L'intera procedura Acquisti ed Approvvigionamenti (in sostanza tutto il ciclo passivo) viene gestita attraverso un software gestionale che registra in sequenza le varie fasi della procedura (dalla richiesta di acquisto alla fattura), con accesso riservato ai vari soggetti competenti, sulla base di procedura certificata qualità ISO 9001:2015 (procedura AZQG15). Il



sistema garantisce la tracciabilità integrale di ogni contratto senza limiti d'importo, garantendo ogni possibile verifica (per categoria merceologica, per fornitore, ecc.).

La verifica degli affidamenti 2017 evidenzia la costante applicazione del principio di rotazione all'interno degli elenchi dei fornitori presenti nell'Albo gestito da Ravenna Holding S.p.a. risultando assegnatarie imprese diverse.

Prendendo come riferimento n. 15 procedure di importo tutte inferiori ad € 40.000,00 + Iva (con inviti di un numero di imprese tra n. 5 e n. 109, superiore alla previsione di n. 3 prevista dal regolamento tra € 10.000,00 ed € 40.000,00) (ad eccezione di una per un valore di circa € 66.000,00 + Iva) si sono registrate aggiudicazioni a n. 14 imprese diverse ( in un solo caso si è registrata un 'assegnazione alla medesima impresa, a seguito di interpello multiplo di un numero superiore di imprese previste dal regolamento - n. 5 anziché n. 3 - ed in presenza di una oggettiva ristrettezza di offerte - n. 2 in entrambe i casi). Anche al di sotto della soglia di € 10.000, 00 (per cui la regolamentazione interna prevede in vi a di autolimitazione l'affidamento diretto) sono atti svolti in numerosi casi interPELLI multipli.

Si evidenziano come analoghe conclusioni si evidenziano per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura (almeno n. 6 interPELLI multipli inferiori ad € 40.000,00 di cui almeno n. 4 inferiori ad € 10.000,00), con applicazione della rotazione ed assegnazioni diversificate.

La casistica di affidamenti diretti superiori ad € 40.000,00 + Iva appare ridotta a pochissimi casi (n. 5), ampiamente motivati (n. 3 affidamenti sono riferiti alla revisione e ripristino a norma di giochi nei parchi pubblici assegnati necessariamente ai fornitori originari dei giochi; n. 1 è il service con Ravenna Hodling; n. 1 è la fornitura di c.d. "minipark" a fornitore esclusivista necessariamente omogeneo a precedenti identiche forniture forniture; n. 1 di acquisto di evidente convenienza e per necessità di servizio di loculi prefabbricati di tipo leggero da fornitore assegnatario di procedura di gara un mese prima di analoghe strutture - che aveva visto unicamente n. 2 offerte su n. 7 imprese interPELLATE - alle migliori condizioni economiche della serie storica aziendale).

Si evidenziano nel 2017 n. 299 CIG aperti presso Anac, escludendo i rapporti contrattuali con il socio privato (con CIG unico acquisito in sede di gara a c.d. "doppio oggetto").

In sede di programmazione annua, verrà inviata relazione da parte del responsabile Affari Generali all' RPCT entro il 28.02.2018 al fine di individuare misure per estendere

ulteriormente il principio di rotazione nel caso si individuassero possibili fattispecie di importo oggettivamente ridotto.

Nel corso del 2018 occorrerà valutare con attenzione le evoluzioni dell'interpretazione attuativa del principio di rotazione, introdotto dall'art. 36 1° comma del D.Lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti c.d. "sottosoglia" ( principio di rotazione "degli inviti e degli affidamenti").

Il contenuto del sopracitato art. 3.3. 2° comma lett. a) del regolamento aziendale è in accordo con le conclusioni delle Linee Guida Anac n. 4 approvate con delibera del 26.10.2016, che consentono in casi eccezionali e motivati il reinvio del precedente assegnatario.

Era seguita una fitta produzione giurisprudenziale di TAR con conclusioni contrapposte, rigode nell'applicazione del principio di rotazione ed aperte ad un contemperamento con il principio di concorrenza, oltre a varie posizioni intermedie.

Il Consiglio di Stato ha da ultimo assunto un orientamento che appare consolidato con due sentenze (Consiglio di Stato Sez. V n. 5854/2017; Consiglio di Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125).

*In particolare, il principio di rotazione che "per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte" trova fondamento "nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato."*

*Pertanto "anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale."*

*"...ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito di quest'ultimo, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato*

*a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4)."*

Il Consiglio di Stato ammette in casi eccezionali la possibilità di invitare il precedente assegnatario, ribadendo le analoghe conclusioni a cui era pervenuta ANAC nelle Linee guida n. 4. (approvate con delibera Anac n. 1097/2016)

Dette Linee Guida sono state riviste e poste in consultazione.

Nell'adunanza del 20 dicembre 2017, Anac ha elaborato conseguentemente una proposta di adeguamento delle Linee Guida n. 4, sottoponendole al parere del Consiglio di Stato.

In particolare, il principio di "rotazione" è trattato ai paragrafi 3.6. e 3.7.

*"3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei casi in cui il precedente affidamento al contraente uscente, ovvero all'operatore economico invitato e non affidatario, abbia avuto ad oggetto una commessa identica o analoga a quella di cui trattasi. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite, dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero regolamento specifico disciplinante le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori), può prevedere delle fasce suddivise per valore economico degli affidamenti, sulle quali applicare la rotazione. Le fasce devono essere differenziate per forniture/servizi e lavori e i valori di riferimento devono essere opportunamente motivati e possono tenere conto per i lavori delle soglie previste per la qualificazione. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirata per effetto di: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.*

*3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvitto al contraente*

*uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.*

*La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.*

*Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, previa motivazione da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente redatto ai sensi dell'art.32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.”*

La Relazione AIR alle proposte di Linee Guida dettaglia in particolare il punti relativo all'individuazione di diverse fasce parametrata a valori di spesa applicando la rotazione solo agli affidamenti di contenuto merceologico identico o analogo, che si collocano all'interno della fascia. L'Anac ha ritenuto di non individuare all'interno delle Linee Guida tali fasce, indicando invece all'interno della relazione uno schema di orientamento “1) per forniture e servizi: 1) fino a 5.000,00 euro; 2) da 5.001,00 euro a 20.000,00 euro; 3) da 20.001 euro a 39.999 euro; ... ; per lavori: 1) fino a 20.000,00 euro; 2) da 20.001,00,00 euro a 39.999 euro; ...”.

Date le rilevanti introdotte dalla sopracitata proposta ANAC di modifica delle Linee Guida n. 4, si ritiene necessario seguirne l'evoluzione, adattando il regolamento aziendale non appena saranno definite ed adeguando in ogni caso fin d'ora l'attività degli uffici.

Si evidenzia la necessità di dare attenta e puntuale attuazione al principio di “rotazione”, in considerazione delle conseguenze possibili di applicazioni non corrette (nullità

dell'affidamento), non potendo escludere l'interesse della citata giurisprudenza penale estensiva dell'applicabilità dell'art. 353 bis C.P.

Tra le misure da affinare si indicano:

- *check list* di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPCT. Tali *check list* di verifica si ritiene che possano essere incentrate sull'attività del Comitato di Controllo Interno;
- previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;
- obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante). Si ritiene di prevedere la trasmissione di una relazione semestrale dal Servizio Affari Generali;
- verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.

### **1.3. Selezione del contraente.**

#### *1.3.1 Processi e procedimenti rilevanti.*

Nella fase di selezione del contraente, le stazioni appaltanti sono tenute a porre in essere *“misure concrete per prevenire conflitti di interesse o possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione pubblica.”* (determina Anac n. 14/2015).

I processi che vengono individuati come rilevanti in questa fase sono:

- a) la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari.

Azimut pubblica i bandi nei casi previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente. La documentazione di gara viene messa a disposizione informaticamente sui siti aziendali (di Azimut e della società capogruppo) (in caso di procedure che non prevedono al pubblicazione di bando di gara, vengono di norma fornite chiavi di accesso riservate ai concorrenti per accedere alla documentazione di gara su siti preindividuati). Le informazioni aggiuntive richieste dai concorrenti vengono rese pubbliche sui siti aziendali. Dalla verifica delle procedure indette nel 2016, non risultano deroghe ai termini minimi per la presentazione delle offerte previsti dalla normativa vigente (così come indicato nella Relazione del RPC 2016);

b) la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.

Vengono applicati i termini minimi previsti dalla normativa vigente (esplicitamente riscontrati per le procedure d'importo superiore ad € 40.000,00 nella pubblicazione delle varie fasi procedurali presso l' Osservatorio Regionale dei Contratti – Sitar), incrementati in ragione della complessità della procedura e dell'oggetto di contratto;

c) il trattamento e la custodia della documentazione di gara.

Si è ritenuto di prestare la massima attenzione ad adottare diverse misure riguardo al trattamento ed alla custodia della documentazione di gara, data l'evidente delicatezza di tale attività, anche in attuazione di precise azioni individuate nell'aggiornamento 2016 del PTPC.

Sull'esterno della buste ricevute viene posto il visto di ricezione sia dell'addetto al protocollo aziendale sia del Dirigente Affari Generali (o di dipendente dallo stesso delegato, in sua assenza), al fine di ulteriore cautele a fronte di possibili alterazioni.

Le buste ricevute vengono immediatamente inserite al protocollo elettronico aziendale vengono scannerizzate (fronte/retro) con tracciatura di data ed ora dell'inserimento.

Le buste (ma più in generale tutta la documentazione di gara fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte) è posta su protocollo elettronico riservato, in visione unicamente al Dirigente Affari Generali, come misura finalizzata alla segretezza dei partecipanti in fase di gara.

In fase di espletamento della procedura, la documentazione contenuta nei plichi richiamata nei verbali di gara, siglata in ogni foglio da tutti i componenti la Commissione, viene acquisita in via informatica al protocollo elettronico, con tracciatura di data ed ora d'inserimento (il sistema registra in memoria ogni eventuale

ulteriore inserimento). Si assicura in tal modo la conservazione di copie elettroniche corrispondenti agli originali cartacei conservati in azienda. La misura appare particolarmente importante in relazione alle procedure di gara con valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riguardo alle offerte tecniche, che vengono valutate in sedute riservate dai componenti la Commissione: a seguito di apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche, le stesse - siglate in ogni foglio dai Commissari - vengono immediatamente scannerizzate e quindi conservate in file elettronici con data certa.

Durante la fase di gara, le buste non aperte nelle varie fasi, vengono chiuse in seduta pubblica in plichi sigillati e controfirmati all'esterno da tutti i componenti la Commissione (le buste così sigillate vengono riaperte in seduta pubblica) Tutta la documentazione è custodita in armadi chiusi a chiave nella responsabilità esclusiva del Responsabile Affari Generali, che funge di norma da Segretario delle Commissioni di gara.

Nei verbali sono sempre menzionate, nei vari passaggi procedurali, tutte le cautele adottate sull'integrità e conservazione delle buste e della documentazione in esse contenute;

d) la nomina della commissione di gara.

L'art. 3.3.11. di vigente Regolamento per Conferimento di Incarichi e Contratti (pubblicato nel sito "Amministrazione Trasparente" link "Atti Regolamentari")

*"Nel caso di aggiudicazione con criteri di valutazione tecnico-economici, secondo lo schema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Fermo quanto previsto dall'art. 77 3° comma ultima parte, Azimut S.p.a. valuterà anche per gli appalti c.d. sottosoglia, il ricorso a commissari esterni ogniqualvolta lo ritenesse in rapporto alla complessità dell'oggetto dell'appalto o laddove lo ritenesse comunque opportuno. Dovranno essere in ogni caso valutati i conseguenti maggiori costi, tenendo conto delle professionalità interne nonché della gratuità di norma della partecipazione.*

*In caso di ricorso a commissari esterni Azimut S.p.a. assume di rivolgersi in via prioritaria a dipendenti del gruppo societario nell'ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.a. o sulla base di accordi diretti con tali società, considerando la loro specifica professionalità e tenendo conto che la partecipazione è di norma gratuita.”*

L'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 ha radicalmente mutato il quadro normativo in merito alle composizione delle Commissioni relative a procedure con valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, prevedendosi in via ordinaria il ricorso a commissari esterni reperiti all'interno di elenchi ANAC almeno per le procedure soprasoglia comunitaria.

Per gli appalti sotto soglia l'articolo non impone il ricorso ad esterni, anche se le Linee ANAC relative alle Commissioni di gara hanno ritenuto di introdurre vincoli atti ad imporre il ricorso ad esterni (nella versione definitiva delle specifiche Linee Guida definitivamente approvate, si afferma che almeno il Presidente dovrebbe essere esterno scelto negli elenchi ANAC).

Considerando la necessità di contenere comunque i costi e dato che l'applicazione del Codice dei Contratti per Azimut avviene in via di autolimitazione (e per le sole norme citate nei bandi o nei regolamenti interni), il sopracitato art. 3.3.1. del regolamento cerca di delineare una disposizione calata sulla realtà aziendale.

Fermo restando in ogni caso che al momento gli elenchi dei Commissari presso ANAC non risultano ancora costituiti, poichè per procedure connesse a contratti ad oggetto tecnologicamente complesso l'apporto di esperti esterni appare in ogni caso coerente, si ritiene di dovere in ogni caso porre attenzione all'evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche al fine di adeguare la norma regolamentare.

In caso di valutazione esclusivamente al miglior prezzo, la commissione può essere nominata dall'Amministratore Delegato e composta esclusivamente da interni. Azimut S.p.a. o potrà avvalersi in ogni caso - anche come eventuali membri della Commissione



- di dipendenti del gruppo societario nell'ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.a. o sulla base di accordi diretti con tali società”.

In caso di nomina di componenti esterni o consulenti, i dati specifici relativi agli incarichi vengono pubblicati nella Sezione "*Incarichi e Collaborazioni*";

e) la gestione delle sedute di gara.

Le sedute di gara sono pubbliche per tutte le fasi che implicano apertura dei plichi e delle buste interne, a seconda della varie tipologie procedurali. Il calendario delle sedute pubbliche di gara è contenuto nella documentazione di gara pubblicata nella sezione "*Bandi e gare*" o, per le procedure ristrette/negoziate meno rilevanti, comunque sul sito riservato ai partecipanti reso agli stessi precedentemente noto. L'art. 3.3.11 del succitato Regolamento prevede che tutte le procedure per importi superiori ad € 40.000,00 + Iva prevedano sedute pubbliche (in via di autolimitazione anche per importi inferiori, in particolare per gli affidamenti di prestazioni tecniche e professionali). Per ogni Commissione, indipendentemente dall'importo del contratto, il verbale contiene la dichiarazione dei commissari dell'insussistenza delle cause di incompatibilità con le imprese partecipanti anche con riferimento a collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti degli organi amministrativi e societari, senza alcuna limitazione temporale. Tali dichiarazioni, in caso di nomine di componenti esterni o di consulenti, sono di norma contenute nei contratti di affidamento (si ribadisce che negli ultimi tre anni non risultano incarichi per componenti esterni di commissioni di gara o relative consulenze);

f) la verifica dei requisiti di partecipazione.

Nella documentazione di gara viene utilizzata, al fine di semplificare l'accesso alla procedura, una dichiarazione unica omnicomprendente (concettualmente simile a quella recentemente introdotta a livello comunitario). Le procedure prevedono l'applicazione del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti. Azimut S.p.a. verifica in ogni caso on line il DURC, accede informaticamente al Casellario Giudiziale, al Casellario Anac, ai siti delle Prefetture che hanno attivato il rilascio informatico delle informazioni c.d. "antimafia".

g) la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta.

Riguardo alla valutazione delle offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene applicato in via di autolimitazione l'art. 95-96 del D.Lsg, n. 50/2016

e s.m.i e le Linee Guida ANAC relative alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si evidenzia in ogni caso che vengono definiti integralmente in via preliminare in sede di bando o lettera d'invito criteri, subcriteri e relativi pesi, preindividuando la griglia di graduazione dei coefficienti attribuiti. Le singole schede compilate e sottoscritte da ciascun commissario contenenti il punteggio attribuito sono in ogni caso allegate al verbale, evitando l'indicazione nei verbali delle sole sommatorie impersonali. La verifica dell'anomalia dell'offerta è di norma prevista nelle procedure di gara, secondo le disposizioni specifiche per le varie tipologie contrattuali (lavori, forniture, servizi);

h) l'aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione provvisoria - che approva i verbali delle Commissioni di gara, viene disposta dall'Amministratore Delegato o direttamente (per le procedure di sua competenza) o a seguito di decisione del Consiglio di Amministrazione;

i) l'annullamento della gara.

L'annullamento della gara deve essere disposta di norma dal Consiglio di Amministrazione, con motivazione contenuta nel verbale della seduta. In caso di procedure relative a contratti di importo di scarsa rilevanza (inferiori ad € 40.000,00), l'annullamento della gara viene disposto dall'Amministratore Delegato, venendo in ogni caso forniti ai partecipanti all'interpello motivazioni scritte dell'annullamento.

j) la gestione di elenchi o albi di operatori economici.

E' stato istituito un Albo fornitori/prestatori di servizi/executori di lavori gestiti dalla società capogruppo Ravenna Holding S.p.a. valido per ogni società del gruppo societario, sulla base di disciplinare pubblicato sul sito sia di Ravenna Holding S.p.a. che di Azimut S.p.a.. che contiene criteri predeterminati. La domanda di iscrizione all'Albo può essere presentata senza limiti temporali. Iscrizione e cancellazione dall'Albo sono stabiliti da procedure e criteri predeterminati privi di discrezionalità. Azimut S.p.a. non incide pertanto sulle imprese iscritte all'Albo (gestito da Ravenna Holding S.p.a.), accedendo agli elenchi per le varie categorie merceologiche ed individuando le imprese da invitare sulla base di criteri di rotazione previsti dalla normativa regolamentare interna. Si evidenzia come l' Albo sia pienamente rispondente a quanto contenuto nelle Linee Anac per gli appalti sottosoglia con particolare riferimento agli Albi appaltatori/fornitori.

Analogo Albo con la medesima regolazione è previsto per l'affidamento di incarichi per prestazioni tecniche e professionali fino ad € 40.000,00.

Le procedure sopradescritte risultano di norma applicate, evidenziando un sistema aziendale consolidato.

### *1.3.2 Possibili eventi rischiosi.*

Gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara.

Si evidenziano a titolo di esempio:

- a) azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;
- b) l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;
- c) la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;
- d) alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

Sono tutti eventi rischiosi possibili, secondo un livello oggettivamente attenuato dal contesto delle procedure e delle misure applicate ordinariamente (per tutte le fattispecie sopraindicate, impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo).

### *1.3.3 Anomalie significative.*

La determina ANAC n. 12/2015 individua in relazione alla fase in esame i seguenti elementi rivelatori di una non corretta gestione della procedura:

- a) l'assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante,
- b) l'immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando,
- c) il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata

verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità),

- d) l'alto numero di concorrenti esclusi,
- e) la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi,
- f) l'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata,
- g) l'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza,
- h) la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.

La limitata rilevanza delle fattispecie a), c), f), g) appare di immediata evidenza per quanto più sopra premesso.

Riguardo all'immotivata concessione di proroghe, non risultano fattispecie di proroghe di termini concessi dal 1.7.2012 (data di costituzione dalla società mista) (fattispecie sopra sub b).

Il numero di esclusioni è scarsamente rilevante e del tutto occasionale (motivata al concorrente escluso) (fattispecie sopra sub d).

Non sussistono casi documentati di ricorsi giurisdizionali o gerarchici, reclami, richieste di chiarimenti, accessi agli atti almeno dal 1.7.2012 (data di costituzione dalla società mista) (fattispecie sopra sub. e).

Non appare rilevante la casistica di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida (sopra sub-h). Come evidenziato nella Relazione del PSC 2015 (2A1 estratto): *“c) dall'analisi delle procedure esperite nel 2016 non risultano casi di affidamenti ripetuti ad uno stesso fornitore nell'arco dell'annualità, fatti salvi casi di minima rilevanza economica (di norma inferiori ad €. 10.000,00 + Iva) necessari all'esercizio dell'attività aziendale; d) non risultano fattispecie di una sola offerta valida in procedura di gara di importo superiore ad €. 40.000,00 + Iva; “*

#### 1.3.4 Indicatori.

Tra gli indicatori, per questa fase, la determina ANAC n. 12/2015 indica *“il conteggio del numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta. Se, infatti, per alcune tipologia di prodotti/servizi il numero degli offerenti è mediamente molto basso la presenza di un’unica offerta ricevuta può rappresentare un indice di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un determinato operatore economico. Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di procedure attivate dall’amministrazione nel periodo in esame.”* L’indicatore verrà considerato sede di verifica annuale, così come risulta già utilizzato in sede di verifica 2015 (con risultanze non rilevanti evidenziate nella Relazione).

Altro indicatore attivabile è il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate.

#### *1.3.5 Esempificazione di possibili misure.*

Le possibili misure individuate dalla determina Anac 12/2015 (4.3.5) risultano già sostanzialmente attuate.

Al riguardo risulta opportuno rinviare alla risposta integrale al quesito 3C della Relazione del PSC 2016 *“ Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA e cioè paragrafo 4.3.5):*

Tra le misure aggiuntive, si ritiene indispensabile prevedere:

- verifica periodica della puntuale applicazione della segregazione dell’accesso al protocollo elettronico in merito alle procedure di gara in corso, esclusivamente da parte del Responsabile del Servizio Contratti e del personale del Servizio Contratti individuato dal Responsabile medesimo. Il Responsabile del Servizio Informativo aziendale dovrà attestare il rispetto di tale condizione con dichiarazione da rendere al RPCT, in sede di relazione annua;

## **1.4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.**

### *1.4.1 Processi e procedimenti rilevanti.*

In questa fase i processi rilevanti a titolo esemplificativo sono:

- a) la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto;
- b) l'effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni,
- c) la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

Sono passaggi procedurali che risultano di norma regolarmente attuati. La verifica dei requisiti attiene ad una check list predeterminata (tra cui in ogni caso: Durc, Certificato del Casellario Giudiziale, verifica del Casellario ANAC, dichiarazione di conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, adempimenti c.d. "antimafia, oltre a verifiche eventuali - anche legate alla particolarità dell'oggetto del contratto - in merito di precedenti esperienze contrattuali, adempimenti, bilanci, ecc.) le cui risultanze vengono di norma citate nel contratto e la cui documentazione giustificativa risulta agli atti (comprese le motivazioni di esclusione o di ammissione, in casi di non immediata interpretazione). Analogamente attengono ad un elenco riscontrabile gli altri adempimenti sopraindicati sub. b) e c).

### *1.4.2 Possibili eventi rischiosi.*

In questa fase, gli eventi rischiosi vengono individuati dalla determina ANAC n. 12/2015 nella:

- a) alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;
- b) possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;

- c) possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Si evidenzia che l'utilizzo da parte della struttura aziendale preposta di check list predeterminate, sostanzialmente standardizzate e sempre riscontrabili, riduce oggettivamente il rischio (per tutte le fattispecie sopraindicate, impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 4 significativo).

#### *1.4.3. Anomalie significative.*

In relazione alla fase in esame, possono individuarsi come elementi rivelatori di un non corretto operato:

- a) la presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione. Si consideri in proposito che non risultano agli atti, come detto, ricorsi giurisprudenziali o gerarchici, reclami, richieste di chiarimento accessi agli atti almeno dal 01.07.2012 (data di costituzione della società mista);
- b) la mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice. Si tratta di adempimenti facilmente rilevabili;
- c) l'immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Anche in tal caso la rilevazione non presenta problematicità, non risultando in ogni caso noto il sussistere in passato di casistiche di tali tipologie.

#### *1.4.4 Indicatori.*

L' indicatore utile in questa fase del processo attiene alla ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici.

Anac suggerisce di valutarlo nel *“rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame”*. Il criterio dovrà essere proporzionato al numero delle aggiudicazioni.

#### *1.4.5 Esempificazione di possibili misure.*

Le possibili misure indicate nella determina n. 12/2015 che si ritengono rilevanti, valutato il contesto aziendale, sono:

- a. check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. Per tutti gli affidamenti di valore superiore ad € 40.000,00, il Servizio Affari Generali invierà al RPCT una relazione semestrale che evidenzii il rispetto di tali adempimenti e formalità;
- b. introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione. Gli esiti delle procedure di aggiudicazione definitiva per affidamenti di valore superiore ad € 40.000,00 vengono attualmente pubblicati sul sito *“Amministrazione Trasparente”* link *“Bandi e gare”* entro 20 giorni.

Riguardo alla *“ formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni”*, si evidenzia che i Commissari hanno già rilasciato tale dichiarazione in fase di insediamento (è riportata nel verbale) e che il Responsabile del Procedimento rilascia tale dichiarazione, sulla base di quanto previsto al precedente paragrafo 2.1..

## **1.5. Esecuzione del contratto.**

### *1.5.1 Processi e procedimenti rilevanti.*



In questa fase, che è relativa al momento in cui l'esecutore pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto, è indispensabile che l'ente si doti di ogni strumento utile a verificare l'esatto adempimento. Attesa la particolare esposizione al rischio corruttivo, i processi che rilevano sono, ad esempio, quelli di:

- a) approvazione delle modifiche del contratto originario. Le modifiche al contratto possono essere unicamente scritte e devono comunque riportare di norma in premessa alle appendici le motivazioni della variazioni, fermo in ogni caso che quelle relative a contratti di maggiore rilevanza devono esser approvate di norma dal Consiglio di Amministrazione;
- b) autorizzazione al subappalto. La normativa vigente prevede le fattispecie in cui il subappalto è ammissibile ed Azimut fornisce all'appaltatore una check list degli adempimenti necessari per legittimare la richiesta di subappalto (adempimenti previsti dalla normativa vigente);
- c) ammissione delle varianti. Le varianti sono ammissibili in casi tassativamente predeterminati dalla normativa vigente. Si richiama l'attenzione sull'obbligo di trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, ex art.106, comma 14, d.lgs. 50/2016, e sulle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardo ex art.213, comma 13, del codice stesso;
- d) verifiche in corso di esecuzione. Oltre a quanto disposto dalla vigente normativa, i contratti possono prevedere disposizioni al riguardo.
- e) verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). Sono di competenza della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in sede di esecuzione, figure che possono essere interne o esterne. In ogni caso, attenendo le attività più rilevanti a lavori pubblici cimiteriali, il Settore Tecnico aziendale è specificamente competente ad ogni forma di verifica e controllo.
- f) apposizione di riserve;
- g) gestione delle controversie. Non risultano controversie in atto né in passato, che abbiano avuto rilevanza.

h) effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione. I pagamenti sono disposti a seguito del completamento di una procedura che prevede stati d'avanzamento, certificato di pagamento, attestazioni di esecuzione da parte del Servizio interno interessato o da parte di tecnici esterni incaricati della contabilità (per i lavori pubblici: in ogni caso è prevista la verifica del Settore Tecnico aziendale). Per lavori o prestazioni di servizi continuative che prevedano i pagamenti in acconto e saldo relativi a contratti di valore superiore ad € 40.000,00, i dati relativi agli stati d'avanzamento sono in ogni caso pubblicizzati sul sito dell' Osservatorio Regionale dei Contratti - Sitar.

### *1.5.2 Possibili eventi rischiosi.*

La determina Anac n. 12/2015 prevede in questa fase, i seguenti principali eventi rischiosi:

- a) mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Il rischio è rilevante, ove l'attività del servizio aziendale coinvolto non venisse intersecata da altri settori aziendali; (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3. Valore rischio: 9 significativo);
- b) approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Il rischio appare non rilevante, in quanto implica una modifica contrattuale scritta che presuppone motivazioni scritte, oltre a coinvolgere necessariamente più servizi aziendali (impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 3 non significativo);
- c) con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Il rischio è reale, ove per la valutazione della manodopera non

venisse interessato in via non occasionale il Settore Tecnico aziendale (impatto: alto 3; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: 6 significativo);

- d) l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Il rischio appare di media rilevanza, in quanto pur essendo concreto, non risultano casistiche note agli atti aziendali (impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 3 non significativo);

### *1.5.3 Anomalie significative.*

Le anomalie evidenziate per questa fase dalla determina n 12/2015 sono:

- a) motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all'esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia.
- b) concessione di proroghe dei termini di esecuzione,
- c) il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti,
- d) la presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto,
- e) l'assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento,
- f) l'ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge,
- g) l'assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo.

Si tratta di anomalie tutte oggetto di attenzione.

Le fattispecie sopra sub. d) ed e) appaiono meno probabili, considerano il contesto organizzativo aziendale.

### *1.5.4 Indicatori.*

In questa fase, vengono individuati come indicatori:

- a) il numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale;
- b) rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti. Alla luce dell'eccezionalità della proroga (di norma normativamente non ammessa, se non in casi limitati e da motivare adeguatamente), un indicatore che evidenzia un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga.

#### *1.5.5 Esempificazione di possibili misure.*

Si indicano di seguito possibili misure da adottare riferite a tale fase, tenendo conto anche di quanto previsto dalla determina Anac n 12/2015 e lo specifico contesto organizzativo aziendale:

- check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza semestrale e trasmettersi al RPC, al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.
- controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.
- previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).
- verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.
- definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto. Al riguardo, le autorizzazioni al subappalto possono essere inviate per conoscenza al RPC.

#### **1.6. Rendicontazione del contratto.**

### *1.6.1 Processi e procedimenti rilevanti.*

Nella fase di rendicontazione del contratto, momento nel quale si verifica la conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori, è importante mappare il procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo), il procedimento di verifica della corretta esecuzione e per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

### *1.6.2 Possibili eventi rischiosi.*

In questa fase, i fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Tra gli eventi rischiosi possono prevedersi:

- a) l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. Il rischio appare di scarsa rilevanza nel contesto aziendale, in quanto la scelta del collaudatore esterno viene di norma effettuata a seguito di interpellati formali multipli di professionisti inseriti nello specifico Albo ad accesso continuo esterno, di norma con valutazione del prezzo più basso (impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 1 non significativo)
- b) il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici. Sotto tale profilo potrebbe apparire meno rilevante la certificazione emessa da un professionista esterno in quanto sottoposto al controllo di strutture dedicate aziendali (è il caso in particolare dei lavori cimiteriali). (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3. Valore rischio: 9 significativo)

- c) la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. Per le stesse ragioni di cui sopra alla lett. b) il rischio potrebbe apparire meno rilevante in caso di valutazione di tecnici esterni. (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3. Valore rischio: 9 significativo)

### *1.6.3 Anomalie significative.*

Tra le anomalie indicate nella determina ANAC possono considerarsi rivelatori di un'inadeguata rendicontazione:

- a) il mancato invio di informazioni al RUP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo);
- b) l'emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite.

Viene indicata come fattispecie certa di elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento. Tale anomalia appare scarsamente probabile, in considerazione dell'accentramento dell'acquisizione dei CIG all'interno del Servizio Affari Generali e per la verifica della mancata indicazione del CIG sulla fattura da parte di altro Servizio aziendale (Servizio Contabile Amministrativo).

### *1.6.4 Indicatori.*

Tra gli indicatori relativi a questa fase si considerano:

- a) come indicatore di scostamento medio dei costi può essere calcolato rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi;
- b) come indicatore sui tempi medi di esecuzione degli affidamenti, rapportando gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi.

### *1.6.5 Esempificazione di possibili misure.*

Si ritiene di potere individuare come possibile misura:

- l'effettuazione di un report periodico semestrale da parte del Servizio Affari Generali da inviare al RPCT, relativo agli scostamenti di costo ed ai tempi di esecuzione di contratti aventi valore superiore ad € 20.000,00.

**B) affidamento di servizi o lavori al socio privato, regolato dal contratto stipulato tra Azimut S.p.a. ed Antares Sc rl (art. 4);**

A seguito dell'esperimento della gara a c.d. "doppio oggetto" per la scelta del socio privato con compiti operativi, risultano affidati al socio privato per la durata prevista (15 anni) una serie di prestazioni afferenti alle varie attività aziendali .

Il rapporto è regolato da contratto Azimut - Antares Sc rl del 01.07.2013 che riguarda prestazioni relative ai seguenti servizi:

- 1.servizi cimiteriali di Ravenna;
- 2.servizi cimiteriali di Cervia;
- 3.servizi cimiteriali di Faenza;
- 4.servizi cimiteriali di Castel Bolognese;
- 5.servizio di sfalcio erba e di potatura;
- 6.servizio trattamento pozzetti stradali contro la zanzara tigre nei comuni di Ravenna;
- 7.servizio trattamento pozzetti stradali contro la zanzara tigre nei comuni di e Cervia ;
- 8.servizio manutenzione toilette automatiche;
- 9.lavori di costruzione sepolture;
- 10.servizio sosta.

Tutte le prestazioni aventi carattere continuativo (con esclusione quindi di quelle relative ai lavori di costruzione cimiteriale, che seguono la periodicità dell'esecuzione di singoli contratti applicativi) vengono fatturate su base mensile sulla base di acconti fissi predeterminati, con saldo a fine annualità da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a.

Al termine di ogni mensilità, entro i termini stabiliti nel contratto, viene redatta certificazione attestante le prestazioni effettivamente eseguite nel periodo, su modello standard , sottoscritto dal Responsabile del Servizio Azimut interessato, dal Responsabile dell'impresa esecutrice (socio di Antares sc a r l) e vistato dall'Amministratore Delegato di Azimut S.p.a. e dal Presidente di Antares Sc a r l.

Il monitoraggio della prestazione del rapporto contrattuale tra Azimut ed il socio privato è demandato in specifico al Comitato di Controllo Interno (composto da componenti



esclusivamente di nomina pubblica), costituito ai sensi dell'art. 22 12° comma dello Statuto societario.

Il monitoraggio è quadrimestrale ed è oggetto di verbalizzazione.

Il Comitato di Controllo ha disposto una specifica procedura operativa che prevede fra l'altro:

- a) utilizzo di un conto bancario dedicato esclusivo per le operazioni tra Azimut S.p.a. ed Antares e S.c. a rl.;
- b) trasmissione al Comitato di eventuali spese per prestazioni "ordinarie" aggiuntive superiori ad € 5.000,00;
- c) trasmissione di eventuali affidamenti per servizi simili relativi a prestazioni "straordinarie" secondo quanto previsto dal contratto).

Le fase interessata è unicamente quella di esecuzione e rendicontazione del contratto, che data l'integrazione dei processi interessati, si ritiene utile considerare unitariamente.

Si ritiene inoltre utile dedicare un paragrafo al trattamento da parte dell'organizzazioni aziendale di possibili conflitti di interesse.

## **1. Esecuzione del contratto.**

### *1.1. Processi e procedimenti rilevanti.*

Le procedure in fase di esecuzione del contratto sono regolate, per ciascuna prestazione dal contratto Azimut-Antares del 01.07.2013 e dai relativi allegati.

Sotto tale profilo appaiono quindi rilevanti:

- a) la verifica della rispondenza qualitativa e quantitativa delle prestazione eseguita al contenuto contrattuale;
- b) la revisione prezzi annuale;
- c) le varianti in aumento della prestazione affidata;
- d) le prestazioni aggiuntive per servizi simili.

La rispondenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni eseguita allo specifico contenuto contrattuale deve essere oggetto di verifica da parte dei Responsabili dei Servizi aziendali interessati, che devono segnalare ogni inadempimento al Servizio Affari Generali per la predisposizione dei rimedi contrattuali.

I Responsabili dei Servizi curano la predisposizione delle certificazioni di esecuzione mensili, consegnando al Servizio Affari Generali i documenti sottoscritti dai vari soggetti interessati. La sottoscrizione dell'Amministratore Delegato deve considerarsi per presa visione, in presenza di attività di verifiche dell'attività del Responsabile del Servizio.

La revisione prezzi annuale (pari al 75% della variazione annuale Istat indice c.d. FOI) è di competenza del Servizio Affari Generali, che predispone la comunicazione ad Antares Sc arl dei nuovi prezzi unitari e degli importi delle fatture mensili di acconto. Il Servizio Affari Generali dispone contestualmente comunicazione ai servizi aziendali interessati dei nuovi prezzi unitari revisionati.

Compete al Servizio Affari Generali la predisposizione del saldo annuale delle prestazioni, sulla base della sommatoria delle certificazioni mensili, inviandone preventivamente le risultanze al Comitato di Controllo Interno e successivamente al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

L'art. 15 del contratto prevede la possibilità di affidare al socio privato prestazioni aggiuntive per servizi "*analoghi ed affini*" a quelli affidati fino al 30% dell'importo quindicennale di aggiudicazione, applicando i prezzi di aggiudicazione (aggiornati sulla base della revisione Istat) o nel caso nuovi prezzi, secondo quanto specificato nella medesima disposizione. In caso di disaccordo nella determinazione dei nuovi prezzi o comunque in ogni caso per facoltà di Azimut, potranno essere affidati servizi "*analoghi ed affini*" aggiuntivi al di fuori del partenariato, applicando le ordinarie procedure di affidamento a terzi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (a cui il socio privato può essere invitato, al pari di ogni operatore economico privato).

Per i lavori pubblici (costruzione e manutenzione) connessi all'attività cimiteriale (che rappresenta la parte più rilevante della programmazione) viene elaborato un programma annuo di dettaglio, al fine di definire gli affidamenti rientranti nel contratto con il socio privato, e quelli da affidarsi a terzi. Il Consiglio di Azimut S.p.a., anche in considerazione della

gestione delle percentuali di interventi ammissibili dal contratto con il socio privato, ha assunto come orientamento di non affidare al socio privato tutti i contratti operativi, ma quelli che necessitano di una maggiore organizzazione, affidando a terzi i restanti interventi mediante procedure concorsuali.

Ferme restando le condizioni di assegnazione della gara a c.d. a “*doppio oggetto*”, si ritiene in ogni caso opportuno verificare in modo continuativo le condizioni di mercato, al fine di monitorare il permanere della convenienza delle condizioni contrattuali (anche per valutare variazioni in aumento o diminuzione – nel rispetto delle percentuali ammesse - della prestazione del socio privato).

La verifica del non superamento per ogni prestazione affidata del limite del 30% (sia per variante quantitativa della prestazione affidata sia per variante per nuovi servizi similari) è demandata al Servizio Affari Generali, che presenta rendicontazione ad ogni seduta del Comitato del Controllo Interno che ne riporta le risultanze nel verbale.

### *1.2. Possibili eventi rischiosi.*

Gli eventi rischiosi possono individuarsi principalmente in riferimento a possibili ipotesi di collusione o anche per negligenza come fattispecie di mala administration:

- a) esecuzione qualitativamente e/o quantitativamente non conforme non rilevata dal Responsabile del Servizio interessato. Il rischio appare rilevante, ove manchi riscontro di controllo dettaglio da parte di altri Servizi aziendali (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3. Valore rischio: 9 significativo);
- b) determinazione di prezzi annuali non corrispondenti all'importo della revisione prezzi annuale. Il rischio appare poco rilevante, in quanto la determinazione della correttezza dei nuovi prezzi è riscontrabile dai responsabili di Servizi, in quanto riferito alla base storica precedente (impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 3 non significativo);
- c) determinazione immotivata di nuovi prezzi contrattuali, non previsti in sede di gara. Il rischio appare di media rilevanza, in quanto la determinazione di nuovi prezzi contrattuali in particolare riferiti all'attività più rilevante (costruzioni cimiteriali) è stato

- oggetto di regolazione, prevedendosi la catalogazione preventiva a cura del Settore Tecnico aziendale (per esigenze sopravvenute motivabili; per disposizioni di legge; per miglioramento qualitativo, da motivarsi adeguatamente) ed il riferimento a tariffe di riferimento. (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3. Valore rischio: 9 significativo);
- d) varianti per servizi non simili a quelli oggetto di assegnazione. Il rischio è di basso livello, in quanto ogni variante per nuovi servizi implica la sottoscrizione di un'appendice contrattuale che deve motivare il ricorrere delle condizioni di affidamento. Inoltre la variante è sottoposta obbligatoriamente al controllo del Comitato di Controllo Interno ((impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 3 non significativo);
- e) superamento della percentuale massima per varianti quantitative dei servizi affidati o per affidamenti aggiuntivi. Il rischio è di basso livello, in quanto il Servizio Affari Generali è tenuto, almeno quadrimestralmente, a rendicontare la situazione al Comitato di Controllo Interno (impatto: alto 3; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: 3 non significativo);
- f) perdita dei requisiti per contrarre pubblici contratti o per ricevere pagamenti, non rilevata da Azimut. Il rischio è basso in relazione ai pagamenti, essendo circoscritti e pianificati gli adempimenti (verifica Durc on line; inserimento di CIG/CUP nelle fatture) (impatto: alto 3; probabilità: bassa 2. Valore rischio: 6 significativo); mentre è elevato per la perdita di requisiti a contrarre pubblici contratti, non essendo previste verifiche periodiche ed essendo elevato il numero delle imprese che eseguono le prestazioni per riparto interno di Antares Sc a rl. (impatto: alto 3; probabilità: probabile 3. Valore rischio: 9 significativo).

### *1. 3. Anomalie significative.*

Possibili anomalie sono individuabili nelle seguenti situazioni:

- a) ritardi nella consegna delle certificazioni mensili o certificazioni riportanti dati o sottoscrizioni parziali;
- b) ricorso a nuovi prezzi contrattuali non supportato da adeguata motivazione o in parte rilevante per mero miglioramento qualitativo;

- c) rilevanti varianti quantitative delle prestazioni affidate (considerando quelle pari almeno al 20% dell'importo annuo di aggiudicazione revisionato dello specifico servizio);
- d) affidamento di servizi similari ripetuti in un breve periodo temporale (considerando a tal fine un anno solare);

#### *1.4. Indicatori.*

Tra gli indicatori relativi a questa fase si considerano:

- a) numero ed importo dei servizi similari affidati in un anno solare in rapporto alla media degli anni precedenti;
- b) importo delle varianti quantitative dei servizi affidati rispetto alla media degli anni precedenti;
- c) numero e valore dei nuovi prezzi contrattuali delle costruzioni cimiteriali rispetto alla media dell'anno precedente;
- d) rapporto tra il valore dei nuovi prezzi contrattuali delle costruzioni cimiteriali e quello dei contratti di costruzioni cimiteriali in raffronto con quello della media degli anni precedenti.

#### *1.5 Esemplificazione di possibili misure.*

Tra le possibili misure si ritiene di dovere adottare:

- verifiche a campione dell'esecuzione dei vari servizi, con riscontro visivo delle prestazioni effettuate oggetto di controllo e della contabilità. Dette verifiche dovrebbero essere effettuate dal Comitato di Controllo Interno, che trasmetterà copia del verbale di verifica al RPC, all'ODV ed al Consiglio di Amministrazione;
- inserimento in ogni contratto del valore unitario e complessivo di nuovi prezzi, riportando la causale (per esigenze sopravvenute motivabili; per disposizioni di legge; per miglioramento qualitativo).

### **C) affidamento di beni, lavori e servizi come operatore privato (art. 5).**

L'art. 5 "Affidamento di beni, lavori e servizi di Azimut S.p.a. come operatore privato" del Regolamento prevede.

*" 5. 1. Per l'attività contrattuale posta in essere da Azimut S.p.a. come operatore economico privato, la Società opererà sul mercato al pari ogni altro operatore senza alcuna discriminazione o limitazione.*

*Le fattispecie interessate, nell'ambito dell'oggetto sociale e sulla base degli indirizzi degli enti soci, sono:*

- a) partecipazioni a procedure di gare per l'acquisizione di nuovi servizi da enti pubblici;*
- b) acquisizione di servizi da parte di soggetti privati;*
- c) acquisizione in proprio di nuove attività.*

*5.2. Per gli affidamenti a terzi previsti nel presente articolo, Azimut S.p.a. applicherà le medesime procedure previste al precedente art. 3 del Regolamento, osservando i medesimi principi di concorrenzialità, di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento, di economicità e di convenienza, per quanto compatibile rispetto alle esigenze di operare sul mercato su un piano di effettiva parità con gli altri competitori. Dovranno essere ricercate in ogni caso le migliori condizioni di mercato compatibili con le specifiche fattispecie.*

*5.3. L'applicazione delle procedure di cui al precedente art. 3 nonché il richiamo a specifiche norme applicabili in materia contrattualistica ha valenza limitata a quanto espresso da Azimut nei bandi o richieste di offerta ed in ogni caso unicamente in via di "autolimitazione". Resta pertanto ferma la competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario.*

*5.5. In caso di acquisizioni di nuovi servizi di importo superiore ad €. 40.000,00 + Iva, l'Amministratore Delegato dovrà previamente essere delegato da parte del Consiglio di Amministrazione, operando sulla base degli indirizzi ricevuti dai soci e ferma restando l'autorizzazione dell'Assemblea dei soci per contratti di particolare rilevanza (o in ogni caso se ne rilevasse l'opportunità).*

*5.6. Il monitoraggio dell' esecuzione degli affidamenti oggetto del presente articolo è di competenza del Comitato di Controllo Interno, sulla base del proprio Regolamento e delle disposizioni attuative dal Comitato stesso approvate.”.*

L'attività contrattuale sul libero mercato viene normata *“per quanto compatibile rispetto alle esigenze di operare sul mercato su un piano di effettiva parità con gli altri competitori”* con le procedure previste dall'art. 3 del Regolamento. In sostanza, si opera attraverso un confronto concorrenziale mediante interpellati multipli di almeno cinque imprese, se sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati negli elenchi o da indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali (fatte salve le fattispecie inferiori ad € 40.000,00 + Iva). Oltre i limiti d' importo massimi previsti dal regolamento (al momento, € 209.000,00 + Iva), non trova applicazione la normativa comunitaria, dovendo essere stabilita la procedura di volta per volta dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei *“principi di concorrenzialità, di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento, di economicità e di convenienza”*: In sostanza, si mutueranno procedure simili a quelle negoziate, ristrette, aperte previste dalla vigente normativa per i contratti pubblici, con gli opportuni adattamenti in considerazione della natura *“privata”* del contratto.

Resta fermo, come previsto all'art. 5.3. del Regolamento *“L'applicazione delle procedure di cui al precedente art. 3 nonché il richiamo a specifiche norme applicabili in materia contrattualistica ha valenza limitata a quanto espresso da Azimut nei bandi o richieste di offerta ed in ogni caso unicamente in via di “autolimitazione”. Resta pertanto ferma la competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario.”*

L'aspetto più rilevante è la *“autosostenibilità”* economica dell'assunzione da parte della società dell' appalto *“privato”*, nel senso più ampio di tutte le attività *“privatistiche”* nel loro complesso. Occorre evitare che i costi di tali attività vengano trasferiti sulle attività *“pubblicistiche”*.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce del resto esplicitamente che *“Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990,*

*n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.*

Le attività in forma “*privata*” attualmente gestite da Azimut S.p.a. sono:

- a) parcheggio piazzale Spik (antistante il vecchio Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Ravenna) in concessione d’uso da Azienda USL Romagna;
- b) parcheggio Guidarelli a Ravenna, in diritto di superficie dall’Opera di Religione di Ravenna;
- c) appalto per la manutenzione ordinaria e la gestione del ponte mobile di Ravenna;
- d) contratti applicativi con imprese private operanti nel porto di Ravenna in attuazione del protocollo d’intesa per la gestione degli impatti causati dalla popolazione di columba livia nell’area portuale ed industriale di Ravenna;
- e) servizi di disinfestazione e derattizzazione per committenti privati.

Le attività di cui sopra alle lett. a) e b) conseguono a contratti aventi durata superiore a quello della società mista; quelle sub. c) e d) hanno durata triennale; quella sub. e) è occasionale.

Le attività sopradelineate nel loro complesso risultano al momento “*autosostenibili*”, utilizzando la struttura aziendale esistente, salvo l’integrazione minima n. 2 unità acquisite a tempo determinato (che vengono tuttavia utilizzate anche per altre attività aziendali).

Al fine di disporre la preventiva valutazione delle conseguenze di nuove acquisizioni, il comma 5.5. del Regolamento prevede l’intervento del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea (*“ In caso di acquisizioni di nuovi servizi di importo superiore ad €. 40.000,00 + Iva, l’Amministratore Delegato dovrà previamente essere delegato da parte del Consiglio di Amministrazione, operando sulla base degli indirizzi ricevuti dai soci e ferma restando l’autorizzazione dell’Assemblea dei soci per contratti di particolare rilevanza (o in ogni caso se ne rilevasse l’opportunità) (Impatto: alto 3; rischio: poco probabile: 2. Valore rischio: non significativo 6).*

L’art. 5.6 del Regolamento individua il Comitato di Controllo Interno come l’organo preposto al controllo dell’esecuzione di tali attività *“Il monitoraggio dell’ esecuzione degli affidamenti oggetto del presente articolo è di competenza del Comitato di Controllo Interno, sulla base*



*del proprio Regolamento e delle disposizioni attuative dal Comitato stesso approvate.”.*  
(Impatto: basso 2; rischio: poco probabile: 2. Valore: significativo 4).

## **D) CONTRATTI DI SERVIZIO CON GLI ENTI LOCALI.**

I contratti di servizio con gli enti locali ( in cui Azimut S.p.a. è contraente *“attivo”*, al pari della sua attività come operatore privato) hanno un contenuto prestabilito in fase di esperimento della gara a c.d. *“doppio oggetto”*, per cui assumono rilevanza sostanzialmente le fasi di esecuzione e di rendicontazione.

Trovano riferimento la procedura *“Gestione Contratti per i servizi”* AZQG20 Rev. 02) e le altre procedure qualità relative ai singoli servizi.

Fermo restando che le modalità operative vengono necessariamente stabilite dall'ente locale committente, è necessario che Azimut S.p.a. adotti procedure e documentazione di riscontro dell'attività in rapporto all'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Se per i servizi cimiteriali si tratta di applicare tariffe prestabilite all'esterno, per gli altri servizi è previsto il pagamento di un corrispettivo da parte degli enti locali.

Trattandosi dei contratti da cui dipende la quasi totalità delle entrate della società, è evidente l'alto impatto che avrebbe il riscontro di situazioni di anomalia con conseguenze fino alla risoluzione di contratti di servizio (per Statuto la cessazione del contratto di servizio cimiteriale di Ravenna e di Faenza farebbe addirittura venire meno la stessa società nella configurazione di società mista, ai sensi dell'art. 17 3° comma del D.Lgs. n. 175/2016).

La tematica ha impatto soprattutto nell'ambito del sistema ex D.Lgs. n. 231/2001 (in cui è affermata nel dettaglio la valutazione del rischio) potendo coinvolgere tipicamente situazioni di vantaggio per la società. Trattandosi di rapporto con le amministrazioni comunali ed operando Azimut S.p.a. come gestore di servizi pubblici, possono configurarsi situazioni di

reato tipiche di comportamenti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio o casi di mala administration.

Le misure che la società ha adottato (e di cui si prevede la progressiva implementazione) sono sinteticamente:

- a) massima applicazione di sistemi di riscontro oggettivo della prestazione, mediante utilizzo di SW specifici, visibili e verificabili da remoto anche dalle amministrazioni comunali. La sosta è verificabile integralmente da remoto, anche agli uffici comunali, in tempo reale. Le attività di disinfestazione (in particolare, gli interventi sulle tombinature), vengono effettuati con apparecchiature geofereferenziate e tracciabili da remoto. L'attività del servizio verde è tracciabile mediante altro SW messo a disposizione del Comune (in corso di adeguamento);
- b) estensione a tutte le attività aziendali del SW Hyper Azimut, in grado di tracciare internamente tutti gli interventi, come presupposto della contabilizzazione. Azimut S.p.a. dispone di SW Oceano di gestione integrale del ciclo passivo, in grado di tracciare i vari passaggi procedurali con segregazione delle varie fasi;
- c) pubblicità all' esterno dei programmi e delle esecuzioni delle attività continuative (in particolare per il verde e disinfestazione), in modo da consentire un ulteriore riscontro in merito all'effettiva esecuzione della attività eseguite. Si evidenzia che la pubblicità dell'attività aziendale in corso relativa ai servizi sopraindicati è stata indicata come obiettivo dagli enti locali attraverso Ravenna Holding S.p.a.;
- d) controllo da parte del Servizio Affari Generali dell'applicazione del contratto di servizio con definizione di procedure per il contenuto e la periodicità delle verifiche, con riferimento da parte dei servizi al Servizio Affari Generali per ogni problematica

esecutiva interpretativa dei contratti. In particolare, le comunicazioni relative alle revisioni dei prezzi contrattuali dovranno essere gestite dai servizi tramite il Servizio Affari Generali. Eventuali anomalie o criticità emerse dalle verifiche dovranno essere evidenziate dal Servizio Affari Generali all'Amministratore Delegato ed all' RPCT;

- e) implementazione dei controlli da parte del RPCT e degli altri organi preposti (Comitato di Controllo Interno; O.D.V) incentrato sulle verifiche dei servizi effettivamente espletati e della loro contabilizzazione, secondo un programma coordinato in grado di ampliare lo spettro di controllo, evitando sovrapposizioni. In sede di riunione annua di coordinamento, si ritiene debba essere predisposto programma coerente con tale impostazione. In tale logica, è opportuno disporre anche un rafforzamento degli audit interni, con previsione di verifiche a rotazione da parte dei responsabili di servizi degli altri settori;
- f) consolidamento della struttura organizzativa aziendale sia a livello centrale (Affari Generali) sia interno ai singoli servizi. Il Piano Assunzioni 2018 prevede a tale fine, oltre all'introduzione di n. 1 Coordinatore intermedio Affari Generali, una profonda revisione dei servizi disinfestazione e verde, ampliando le competenze del Responsabile Verde anche a quelle della disinfestazione, data l'integrazione già in essere dei due settori e rafforzando l'intera struttura del servizio (con l'introduzione di n. 1 coordinatore intermedio disinfestazione; di n. 1 unità specializzata - munito di titolo professionale, agronomo - per il servizio verde, di n. 1 risorsa in distacco dalle imprese socie da impiegarsi in attività amministrativa destinata complessivamente ai servizi disinfestazione - verde - manutenzione . Tale risorsa presiederebbe anche la gestione dei programmi SW - Hyper Azimut e programmi dedicati in particolare del

servizio verde e costituirebbe l' unità di interfacciamento con il Servizio Affari Generali).

Annualmente il Responsabile Affari Generali disporrà relazione illustrativa sulle verifiche effettuate e sul livello di applicazione delle misure sopraindicate, da inviare all'Amministratore Delegato, al RPCT, al O.d.V., al Comitato di Controllo Interno entro il 28.2. dell'annualità successiva di riferimento (prima applicazione: annualità 2018, con trasmissione della Relazione entro il 28.02.2019)

## E) AFFIDAMENTO DI INCARICHI.

### 1. Servizi legali.

Il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) parifica tutte le prestazioni di “servizi legali” come “appalti di servizi”, al di là della loro configurazione giuridica tipizzata prevista dal Codice Civile (appalto di servizi; contratto di opera intellettuale).

In particolare sono individuate due tipologie di servizi

a) appalti di servizi legali espressamente “esclusi” dall’applicazione del Codice dei Contratti, individuati all’art. 17 1° comma lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;

b) appalti di servizi legali di cui allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, che non rientrano nelle fattispecie di allegati di servizi legali “*esclusi*” dall’applicazione del Codice dei Contratti ai sensi dell’art. 17 1° comma lett. d) del medesimo Decreto Legislativo.

L’attuazione sul piano pratico della normativa ha incontrato difficoltà interpretative soprattutto connesse attività di rappresentanza in giudizio normata dall’art. 17 comma 1 lett. d), al momento non ancora definite.

### 1.1. La posizione ANAC.

Anac ha posto in consultazione (con scadenza 10 maggio 2017 ) una proposta di atto di regolazione ( *“A seguito delle perplessità manifestate dagli operatori del settore, l’Autorità ritiene necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell’elenco di cui all’art. 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi.”*)

Anac evidenzia il superamento della precedente distinzione tra “*contratto d’opera intellettuale*” e “*contratto d’appalto*”, alla luce dell’evoluzione della normativa comunitaria “*La disciplina contenuta nel codice supera la distinzione, che si era affermata nel previgente quadro normativo, tra il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale e l’attività di assistenza e consulenza giuridica. Il primo caso era sottratto alla disciplina del d.lgs. n. 163/2006 in quanto qualificato come “contratto d’opera intellettuale”, in ragione del fatto che il prestatore d’opera, pur avendo l’obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, esegue detto servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione. Il secondo caso, invece, era qualificato come appalto di servizi, in quanto l’attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla complessità dell’oggetto e dalla predeterminazione della durata, pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest’ultimo poiché la prestazione è eseguita con organizzazione di mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore*

*commerciale caratterizzata da una specifica organizzazione. Conseguentemente, si riteneva che la scelta fiduciaria del patrocinatore legale fosse esclusivamente soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730), mentre l'attività di assistenza e consulenza giuridica dovesse essere affidata nel rispetto degli artt. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006.*

*Tale distinzione non può più considerarsi attuale. .... In considerazione del recepimento fedele nell'ordinamento interno delle disposizioni contenute nelle direttive, si ritiene che l'analisi ermeneutica delle disposizioni in esame debba muovere dall'analisi della fonte europea recepita.”*

Anac, citando il Consiglio di Stato, evidenzia come la nozione comunitaria di “appalto” sia molto lata e più ampia della nozione italiana, come desunta dal codice civile, potendo ricomprendere pertanto ogni tipologia di “servizi legali” “Su questa scia il legislatore europeo ha ricondotto ogni attività professionale legale in favore delle pubbliche amministrazioni nel concetto generale di appalto di servizio legale, non operando alcuna distinzione tra incarico singolo e occasionale, eseguito dal professionista con lavoro prevalentemente proprio (senza una necessaria organizzazione) e incarico di assistenza e consulenza giuridica eseguita con organizzazione di mezzi e personale”.

*“Indipendentemente dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell'incarico per la prestazione di servizi legali (attribuibile in base alle categorie giuridiche interne: prestazione d'opera intellettuale o appalto di servizi), è possibile ritenere che, ai fini della disciplina dettata dal Codice, l'affidamento di tale incarico deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia di incarico, lo stesso dovrà essere inquadrato nell'elenco di cui all'art. 17 oppure nella categoria residuale di cui all'Allegato IX. La distinzione è, quindi, basata sulla tipologia di attività svolta.”*

Riguardo alle modalità di affidamento, Anac opera una sostanziale equiparazione di entrambe le fattispecie in considerazione del loro inquadramento tra gli “appalti i servizi legali”, ritenendo di non differenziare i servizi legali esclusi ex art. 17 1° comma lett.d).

A) Servizi legali esclusi ex art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016..



Con riferimento agli specifici servizi legali esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) *“rileva quanto disposto dall'art. 4 del Codice, secondo cui «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica». Il vincolo teleologico che caratterizza l'autonomia negoziale delle pubbliche amministrazioni impone che anche i contratti pubblici esentati dal puntuale rispetto delle procedure previste dal Codice non possano essere affidati come se si trattasse di un incarico intuitu personae, in cui è sufficiente dimostrare il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, dovendo invece seguire alcune regole minime, espresse dai principi generali individuati al richiamato art. 4, discendenti dal TFUE, che devono presiedere all'affidamento.”*

*“... Anche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice (così come per i contratti sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito istituzionale, così da restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento. In tal caso è necessario pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione un avviso indicativo finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti in un elenco di professionisti, eventualmente suddiviso per settore di competenza. L'avviso indica i requisiti richiesti per l'iscrizione e le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco. La selezione dall'elenco degli operatori qualificati avviene sulla base di criteri non discriminatori e nel rispetto del principio di rotazione, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto pubblico. Nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento, è da considerarsi ammissibile un'estrazione a sorte dall'elenco o una scelta diretta, ma motivata. L'iscrizione dei soggetti interessati provvisti dei requisiti richiesti deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative. Qualora ciò fosse ritenuto non*

*attuabile per esigenze gestionali non superabili attraverso opportune misure organizzative, la scelta di prevedere determinate finestre temporali entro le quali è possibile presentare la richiesta di iscrizione deve essere compensata con una maggiore frequenza di tali finestre. Anche l'eventuale previsione di un numero massimo di iscritti (misura non solo di fatto limitativa della concorrenza ma tendenzialmente anche contraria all'interesse dell'amministrazione che dovrebbe tendere a disporre della platea più ampia possibile di soggetti qualificati tra cui selezionare gli affidatari del servizio) deve garantire comunque un numero di candidati iscritti nell'elenco idoneo a garantire una sufficiente concorrenza. “*

B) Servizi legali ex allegato IX.

*“Al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. c) del Codice – rispettivamente, euro 750.000 nei settori ordinari ed euro 1.000.000 nei settori speciali - i servizi legali di cui all'Allegato IX devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti sottosoglia dalle disposizioni codicistiche e dalle Linee Guida della scrivente Autorità n. 4, approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.” Al superamento delle predette soglie si applica la disciplina codicistica e, in particolare, le previsioni speciali previste dagli artt. 140, per i settori speciali, e 142 per i settori ordinari che dettano un regime pubblicitario alleggerito. Eccezion fatta per il predetto regime pubblicitario differenziato, trova applicazione la disciplina codicistica generale.” Anac precisa che si tratta di categoria residuale, che ricomprende tutte le fattispecie di servizi legali non comprese tra i contratti esclusi ex art. 17 2° comma 1 lett. d (riservate ad avvocato o notai). Si tratta di quei servizi “ che si realizzano prevalentemente mediante la produzione di pareri e di atti di assistenza legale non connessa alla difesa in giudizio. Si tratta, quindi, di attività stragiudiziale non riservata agli avvocati iscritti all'Albo ai sensi del richiamato art. 2 , comma 6, della L. n. 247/2012, ma che può essere svolta da altre categorie professionali dotate di formazione equivalente (consulenti del lavoro, commercialisti, etc.)”*

Per tutte le tipologie di “servizi legali” riguardo al criterio di aggiudicazione, Anac ritiene che *“i servizi legali non rientrano nelle fattispecie individuate dall’art. 95, comma 4, del Codice per le quali è consentito l’utilizzo del criterio del minor prezzo. Invero, trattandosi di servizi di natura intellettuale per essi è espressamente revisto dall’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice l’obbligo di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo nel caso di servizi di importo superiore a 40.000.”*

Per affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile invece utilizzare il criterio del minor prezzo *“Pertanto, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato solo per gli affidamenti di contratti di importo inferiore a 40.000 euro. Al riguardo, giova evidenziare che la natura dei servizi in questione e l’importanza degli interessi alla cui tutela è preposta l’attività difensiva suggeriscono, anche per gli affidamenti di minor valore, l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, che consente di selezionare cui affidare l’espletamento dei servizi legali richiesti attraverso sub-criteri tali da valorizzare la qualità del professionista, sulla base di credenziali di esperienza e di competenza. “*

## 1.2. La posizione della Corte dei Conti.

La Corte dei Conti Emilia - Romagna Sez. Controllo 26.04.2017, n. 175 (confermata 12 ottobre 2017, n. 153) si è posta pienamente in linea con Anac, prendendo atto che il mutato quadro normativo deve portare a riconsiderare i servizi legali non più nell’ambito dei contratti d’opera intellettuale, ma in quelli di appalto di servizi.

*“La giurisprudenza della Corte dei Conti si era progressivamente consolidata nel considerare il singolo incarico di patrocinio legale come non integrante un appalto di servizi, bensì un contratto d’opera intellettuale, regolato dall’art. 2230 del codice civile. Non poteva essere oggetto di affidamento diretto, dovendo essere attribuito a seguito di procedura comparativa, aperta a tutti i possibili interessati, allo scopo di consentire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.*

*La ricostruzione della disciplina applicabile agli incarichi aventi a oggetto un singolo patrocinio legale dev’essere, tuttavia, rivista, alla luce dell’entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50. A decorrere da tale data anche il singolo incarico di patrocinio legale appare dovere essere inquadrato come appalto di servizi; ciò, sulla base del disposto*

*di cui all'art. 17, che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento. Tale interpretazione pare preferibile anche tenuto conto di come l'art. 17 richiamato recepisca direttive dell'Unione europea che, com'è noto, accoglie una nozione di appalto più ampia di quella rinvenibile dal nostro codice civile.”*

Sulla base di tale premessa, la Corte ritiene in ogni caso confermata l'impossibilità della scelta "fiduciaria" *“ In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo, l'affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità.*

*L'applicazione anche al singolo patrocinio della disciplina dei principi summenzionati, conferma l'orientamento consolidato di questa Corte in merito all'impossibilità di considerare la scelta dell'avvocato esterno all'ente come connotata da carattere fiduciario.*

*Anche dopo l'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici, l'ente deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del personale, a svolgere l'incarico (così, da ultima, questa Sezione con la citata deliberazione n. 66/2016).*

*Con la recente sent. n. 334 del 6 febbraio 2017, il TAR Sicilia – Palermo, 6 Sez. III, nel giudicare l'affidamento di un appalto di servizi legali alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, ha rimarcato come per esso debba essere assicurata la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente.*

*Tali indicazioni sono pienamente condivisibili, consentendo, inoltre, di assicurare il migliore utilizzo delle risorse pubbliche.*

*Sulle richiamate novità normative l'Anac, con delibera n. 1158/2016 ha evidenziato, operando una specificazione condivisa da questa Sezione, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte.*

*Quanto sopra deve avvenire sulla base di un principio di rotazione, applicato tenendo conto, nella individuazione della “rosa” dei soggetti selezionati, dell'importanza della causa e del compenso prevedibile. È altresì utile precisare che detti elenchi di operatori qualificati possono essere articolati in diversi settori di competenza e che non sarebbe comunque legittimo prevedere un numero massimo di iscritti.*

*Qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi).*

### 1.3. La posizione del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato con parere n. 2109/2017 del 06/10/2017 sulla proposta di Linee Guida, ha richiamato la *“componente fiduciaria delle scelte”* con particolare riferimento ai servizi legali di cui all'art. 17 1° comma del D.Lgs n. 50/2016 ( *“Vero è che ... per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”*). E' stato messo in evidenza l'esigenza di una verifica accurata della compatibilità di una regolazione particolarmente stringente e dettagliata con il c.d. divieto di *gold plating*, cioè del divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee da recepire. Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha optato per la sospensione del parere, riservandosi di esprimere quello definitivo, chiedendo all'ANAC di sollecitare l'intervento del Consiglio Nazionale Forense, del Ministero della Giustizia, del MIT e del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### 1.4. La posizione del Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio Nazionale Forense in data 15 12 2017 ha contestato la posizione assunta da Anac, motivando che gli affidamenti di cui all'art. 17 1° comma lett. d restano caratterizzati imprescindibilmente dall' *"intuitus personae"*, per cui non appare coerente - citando al riguardo il contesto comunitario e precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato - l' obbligo di svolgere un *"procedimento di gara"* (*"imperniato sul principio di par condicio dei partecipanti, nel quale si prevede la pubblicazione di un bando/avviso ad offrire, una verifica dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed un giudizio di terzietà portato a compimento dalla stazione appaltante mediante la valutazione comparativa delle offerte"*), ritenendo comunque possibile una valutazione comparativa, in particolare sui curricula, nel rispetto dei principi generali che devono guidare l'attività amministrativa (*"Il fatto che non sia imposta una gara come modello di scelta dell'avvocato non esclude ovviamente che al P.a. debba fare una scelta oculata, in linea ad esempio con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, e dandone conto con apposita motivazione. L'acquisizione del curriculum dell'avvocato e l'indicazione del perché ad esso ci si rivolge sono peraltro anche presidi di trasparenza amministrativa, per certi aspetti persino superiori a quelli assicurati dalla gara, per quanto semplificata essa sia. Non si vede perché, dunque, i "principi" richiamati dall'art. 4 debbano essere una cosa diversa, al punto da stilare un modello di gara non esente da complicazioni"*).

L' Ordine cita come riferimento la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012 (*"l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare"*). Le conclusioni dell'Ordine sono in particolare le seguenti *"In conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta del D.Lgs. n.18 aprile 2016, n. 50, i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1 lett. d) , del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016 possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa, mentre gli altri servizi legali, ai sensi del combinato disposto dell'allegato IX del Codice e degli artt. 140 e ss., devono essere affidati mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica semplificato nei termini e secondo i presupposti identificati da tali ultime disposizioni ..."*).

## 1.5. La regolamentazione interna.

L'omologazione della catalogazione dei "servizi legali" come "appalti di servizi" (ed il conseguente venire meno nel nostro ordinamento dell'obbligo di adozione di uno specifico regolamento per il conferimento di incarichi di consulenza per le società a controllo pubblico - a seguito dell'abrogazione dell'art. 18 2° comma della L. n. 133/2008 e s.m.i., e dell'art. 3 bis comma 6° della L. n. 148/2011, da parte dell'art. 28 1° comma lett. g m del D.Lgs., n. 175/2016) - comporta l'adozione da parte di Ravenna Holding S.p.a. e delle società da essa controllate di singoli regolamenti per il conferimento di contratti di servizio di assistenza e consulenza legale, in via di mera autoregolamentazione e di autovincolo.

Detti regolamenti prevedono in via di autolimitazione procedure più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale vigente per le specifiche fattispecie, con estensione diretta della normativa sugli appalti di servizi (per gli appalti di servizi legali di cui all'allegato IX del Codice non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 17 1° comma lett. d del Decreto) ed in via di ulteriore autolimitazione - e fatto salvo quanto specificato ad hoc nel presente disciplinare - per gli appalti di servizi legali "esclusi" dall'applicazione del Codice dei Contratti (art. 17 1° comma lett. d citato).

Secondo il medesimo schema già in essere per l'Albo fornitori/prestatori di servizi, Ravenna Holding S.p.A. è in fase di istituzione di un "Albo dei prestatori di servizi legali" della società medesima per l'affidamento di prestazioni di servizi legali a favore di Ravenna Holding S.p.a. e delle società dalla stessa controllate per affidamenti di importo unitario (singolo affidamento) non superiore ad € 40.000,00 (diconsi quarantamila), oltre Iva e contributo previdenziale, secondo quanto normato dal Disciplinare istitutivo dell'Albo e dal regolamento delle singole società.

Si prevede un passaggio per l'approvazione del Disciplinare, a seguito dell'approvazione del C. d..A. di Ravenna Holding S.p.a., anche di quello di Azimut S.p.a. entro febbraio 2018.

Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l'Albo per sé e per le società interessate secondo quanto regolato dal Disciplinare.

La società capogruppo e le società controllate accedono all'Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione, per tutto il periodo di vigenza dell'Albo del Disciplinare sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A. (con link di richiamo nei siti internet della altre società del gruppo). Eventuali integrazioni o modifiche del disciplinare, o comunque comunicazioni di carattere generale, verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito internet.

In considerazione della necessità di valutare preliminarmente la capacità del professionista è prevista una fase di valutazione dei curriculum, al fine di verificare in primis una soglia minima di accesso.

Un Nucleo di valutazione interno definirà una graduatoria per ogni categoria, che terrà conto del curriculum e delle referenze presentate. La graduatoria deve intendersi finalizzata all'ammissione del professionista all'Albo, che sarà determinata dal raggiungimento di una soglia minima indicata nel Disciplinare istitutivo dell'Albo. Trattandosi di fattispecie esplicitamente escluse dall'applicazione del D.Lgs n. 50/2016 o in ogni caso che - dato il valore massimo sopraindicato - il Codice individua come fattispecie ordinaria di "*affidamento diretto*", disponendo pertanto in via di autolimitazione la regolamentazione interna, si evidenzia che non trova pertanto in ogni caso applicazione la normativa prevista dal succitato Decreto Legislativo riguardo alla Commissione di gara, all'offerta economicamente più conveniente ed alla sua valutazione.

Azimut S.p.a. potrà procedere agli affidamenti secondo le seguenti modalità:

- A) per importi inferiori ad una determinata soglia (che potrebbe essere individuata in € 10.000,00 oltre Iva e contributo previdenziale, in coerenza con quanto previsto per gli appalti di servizi ai sensi dell'art. 1.3.2. del vigente regolamento), la società potrà individuare il professionista all'interno dell'elenco della specifica categoria (con motivazione interna della scelta). Il medesimo professionista, qualora sia stata valutata positivamente l'esecuzione del precedente incarico, potrà eventualmente risultare



affidatario in via diretta di ulteriore incarico immediatamente seguente entro il medesimo importo sopraindicato (e qualunque sia l'importo del primo contratto), dovendosi in ogni caso escludere il medesimo professionista dall'ulteriore seguente affidamento, applicando la rotazione all'interno della categoria dell'Albo per altri incarichi (per ulteriori incarichi, il professionista escluso potrà essere considerato nella rotazione). Azimut S.p.a. si riserva in ogni caso altresì a loro discrezione di esperire interPELLI, anche in forma semplificata;

B) per importi pari o superiori alla soglia di cui al precedente capoverso B) (in ipotesi, € 10.000,00 oltre Iva e contributo previdenziale) ed inferiori ad € 40.000,00 oltre Iva e contributo previdenziale, si procederà di norma:

1) mediante richiesta di preventivo ad un numero non inferiore a 3 soggetti iscritti nell'Albo al momento dell'interpello, laddove siano presenti nella specifica categoria. Al successivo interpello, si procederà alla rotazione completa degli invitati rispetto a quello precedente, potendo ammettere il soggetto assegnatario del precedente interpello unicamente ove la società affidataria motivi di avere valutato positivamente l'esecuzione del precedente incarico e qualora il valore dell'affidamento/i precedente/i sommato con quello presunto per il nuovo affidamento non sia superiore ad € 40.000,00, oltre ad Iva e contributo previdenziale. In ogni caso, il professionista non potrà essere invitato al seguente interpello (potendo invece essere invitato, qualora ricompreso nella rotazione, al successivo ulteriore interpello).

L'avvio della rotazione sarà determinato dalla lettera dell'alfabeto estratta in seduta pubblica. I professionisti saranno selezionati sulla base della propria lettera del cognome o della denominazione sociale, partendo da quelli che presentano la lettera estratta e procedendo progressivamente.

Per fattispecie ritenute dalle società complesse o comunque laddove la società lo ritenesse opportuno in rapporto all'oggetto dell'affidamento, la società si riserva a sua discrezione di procedere ad interPELLI di professionisti presenti in ogni caso nell'Albo, costituendo l'elenco da interpellare fra quelli ritenuti - a discrezione della società - disporre di maggiore specifica esperienza. In tal caso, il numero dei soggetti da

interpellare dovrà essere esteso almeno a n. 5 professionisti, laddove siano presenti nella specifica categoria;

2) potranno essere affidati direttamente:

- a) prestazioni di particolare complessità per cui si ritenga necessaria comprovata esperienza universitaria (attestata dalla titolarità di incarichi di docenza o comunque di studio, ricerca o consulenza presso università, coerenti con l'oggetto dell'incarico in affidamento) o altamente qualificata per prestazioni specialistiche non comparabili (in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite), scelti dalla società a seguito di valutazione dei professionisti presenti nell'Albo o, ove non siano presenti, anche non presenti (purchè facciano richiesta di iscrizione contestualmente all'affidamento);
- b) attività complementari residuali, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;
- c) urgenza improcrastinabile, dovuta a cause indipendenti dalla società, tali da compromettere o comunque limitare significativamente l'attività aziendale, in modo da non consentire utilmente l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) coerentemente con quanto disposto dall'art. 1.3.5. del regolamento, in caso di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle funzioni della società che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie o per particolari casistiche adeguatamente motivate (data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche vincolanti sopraindicate, si omette un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo).

Nella fattispecie sub. 2) lett. a), qualora sia ritenuto compatibile da Azimut S.p.a. con le esigenze aziendali e si ritenessero sussistere più professionisti interpellabili,

l'affidamento diretto potrà essere preceduto da eventuale richiesta di preventivo, anche informale e con modalità diverse da quelle indicate al paragrafo B 1).

Dovranno essere in ogni caso comunque garantiti e verificati i principi di congruità ed economicità.

L'affidamento per le fattispecie di cui al presente capoverso B) deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, con adeguata motivazione scritta.

- C) per importi pari o superiori ad € 40.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale, si applica integralmente la normativa per gli appalti di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Fatto salvo quanto precisato dalla sopracitata normativa, dovranno essere in ogni caso esperite in via di autolimitazione procedure precedute da pubblicazione di avviso per la ricerca dei professionisti da interpellare (da effettuarsi comunque sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A., oltre a quelli informatici di ANAC, SITAR e - nel caso - del Ministero delle Infrastrutture, unitamente ad altre modalità pubblicitarie da individuarsi di volta in volta).

Per quanto sopra non specificato, si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e quella prevista per gli stessi servizi dal presente regolamento.

La procedura proposta appare presentare una posizione di equilibrio, in un ambito che non può ritenersi ancora pienamente definito per quanto espresso in premessa.

Si contempera una valutazione basata sui curriculum e quindi con caratteristiche fiduciarie con la previsione di interpellati, senza un evidente ordine di priorità. Per quanto compatibile, si richiama la normativa nazionale e regolamentare in materia di appalti dei servizi. Viene istituito un Albo suddiviso per categorie, con accesso continuo, regolando l'accesso mediante una valutazione con criteri predefiniti al fine di preselezionare qualitativamente i professionisti.

A supporto dell'impostazione, si evidenzia la recentissima sentenza TAR Lazio 8.1.2018, n. 150, che dichiara la legittimità di albi di durata annuale pur con termine di iscrizione ridotto (60 giorni). La procedura aziendale sopraevidenziata prevede invece finestre temporali

trimestrali per l'iscrizione, aparendo quindi in linea con quanto sostenuto da Anac e dalla sentenza.

Analogamente a quanto previsto dal contenuto del disciplinare soprariportato, la sentenza dichiara soprattutto la piena legittimità di affidamenti seriali ad un professionista fino ad un determinato importo, con rotazione al superamento, unitamente ad interpelli (di almeno 3 soggetti) in caso di cause più complesse.

A seguito di approvazione del Disciplinare istitutivo dell'Albo, verrà conseguentemente adeguato il regolamento aziendale (fra l'altro, inquadrandosi gli "incarichi" in generale nell'ambito degli appalti di servizi, viene meno la necessità di prevedere una sezione autonoma nel regolamento)

#### 1.6. Verifica dell'attività e valutazione del rischio.

La verifica dell'attività 2017 evidenzia la costante tendenza evidenziatasi negli anni di sostanziale mancato ricorso all'esterno per la prestazione di servizi legali, rimanendo assorbita dalla struttura del Servizio Affari Generali e dal service di Ravenna Holding S.p.a. (il dato, che attesta la professionalità della struttura, è immediatamente riscontrabile dalle pubblicazioni degli incarichi nelle varie annualità presenti)

Risulta unicamente affidato un incarico a tantum altamente specializzato a professore universitario in merito ad un parere (come aggiornamento di altro affidato in passato) riguardo alla possibilità della società mista di acquisire attività ulteriore sul libero mercato, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 (valore € 8.000,00, oltre Iva e contributo associativo). Al di là degli approfondimenti interni, si tratta di parere strategico per cui appare necessario l'attestazione di un legale di alto profilo.

E' stato assegnato un unico affidamento per rappresentanza in giudizio ex art. 17 1° comma lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, riguardo peraltro ad una causa in cassazione, già seguita dal professionista nelle fasi precedenti (valore: € 3.044,48). Non sono tra l'altro pendenti liti di vario tipo in sede giurisdizionale né pratiche aperte in via extragiudiziale (confermando il trend degli anni precedenti).

Nel corso del 2017 è stata emessa fattura per incarico relativo a recupero crediti extragiudiziali relativo ad incarico affidati negli anni precedenti, che ha riassunto 6 anni di

attività con chiusura del rapporto (valore: € 4.138,16). A seguito della riorganizzazione aziendale attuata dall'inizio del 2017, il recupero crediti viene infatti gestito internamente (con risultati positivi: negli ultimi 8 mesi sono stati recuperati di circa € 63.000,00), non risultando fra l'altro al momento affidati al momento incarichi esterni.

Le spese notarili 2017 sono risultate complessivamente inferiori ad € 1.000,00.

E' stato attivato un incarico per una conciliazione relativa ad una sanzione disciplinare ai sensi di legge presso l'Ufficio Provinciale del lavoro (spese per il conciliatore: € 625,00)

Considerando l'assimilazione agli *"appalti di servizi"* si rinvia, per quanto compatibile, all'analisi per le fasi della procedura indicate per l' *"Area Contratti"* riguardo agli affidamenti regolati dalla normativa contrattualistica pubblica.

Valutando le procedure previste e la verifica della specifica situazione aziendale, la valutazione del rischio complessiva appare oggettivamente ridotta (impatto: basso 1; probabilità: improbabile 2. Valore rischio: 2 non significativo);

## **2. Affidamento servizi di professionali e tecnici.**

Azimut S.p.a. ha istituito l'*"Albo dei prestatori di servizi di prestatori professionali e tecnici"* della società medesima per l'affidamento di prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura per affidamenti di importo unitario (singolo affidamento) non superiore ad € 40.000,00 (diconsi quarantamila), oltre Iva e contributo previdenziale, secondo quanto normato dal Disciplinare istitutivo dell'Albo (prot, Azimut 334 del 3.3. 2015) e dal regolamento (in particolare, paragrafi 3.3.2. e 3.3.4).

L' Albo si riferisce ai servizi di ingegneria ed architettura, avendo tuttavia un perimetro più esteso fino a comprendere servizi tecnici e professionali in genere (ad es. agronomi, formazione in materia di sicurezza, ecc).

E' previsto che entro febbraio 2018 Ravenna Holding S.p.a. acquisisca l'Albo (attualmente scadente il 31.03.2018) e gli attuali elenchi per categoria, gestendolo per un ulteriore triennio per Ravenna Holding S.p.A. e per le società dalla stessa controllate in riferimento alle

medesime disposizioni indicate al capoverso precedente, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti interni delle singole società.

La società capogruppo e le società controllate accedono all'Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione, per tutto il periodo di vigenza dell'Albo del Disciplinare sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A. (con link di richiamo nei siti internet della altre società del gruppo). Eventuali integrazioni o modifiche del disciplinare, o comunque comunicazioni di carattere generale, verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito internet.

Per quanto riguarda gli incarichi relativi a servizi di professionali e tecnici, sono previste le seguenti procedure (art. 3.3. 4 del regolamento):

- a) d'importo inferiore ad euro 40.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale:: devono essere affidati secondo le modalità indicate al precedente articolo 3.3.2., comma 2, lett. a) e b), ai sensi dell'art. 31, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;
- b) d'importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a euro 100.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale: vengono affidati ai sensi dell'art. 157, comma 2, parte prima del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto al precedente articolo 1.3.2., comma 2, lett. c);
- c) d'importo pari o superiore a euro 100.000,00 oltre Iva e contributo previdenziale:: devono essere affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per la scelta dei prestatori di servizi da invitare ai singoli procedimenti, Azimut S.p.a. individua i prestatori di servizi da interpellare, in relazione alla categoria di specializzazione, secondo un criterio di rotazione.

La società può invitare il soggetto assegnatario del precedente interpello unicamente ove la società motivi di avere valutato positivamente l'esecuzione del precedente incarico e qualora il valore dell' affidamento/i precedente/i sommato con quello presunto per il nuovo affidamento non sia superiore ad € 40.000,00, oltre ad Iva e contributo previdenziale. In ogni

caso, il professionista non potrà essere invitato al seguente interpello (potendo invece essere invitato, qualora ricompreso nella rotazione, al successivo ulteriore interpello).

Verranno invitate agli interPELLI, da espletarsi nella forma di richiesta di preventivo, n. 5 prestatori di servizi (n. 3 superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00), qualora presenti in tale numero nelle categorie di specializzazione previste dal Disciplinare.

Resta ferma la facoltà da parte di Azimut S.p.a. che - per il particolare oggetto della prestazione o la specializzazione richiesta - non rendano possibile o opportuna l'utilizzazione dell'Albo in tutto o in parte di invitare o interPELLARE anche altri soggetti ritenuti idonei non iscritti all'Albo, oltre agli eventuali iscritti nella sezione pertinente dell'Albo stesso.

Resta inteso che ai sensi dell'art. 3.3.3. lett. a) è facoltà di procedere all'affidamento diretto per importi fino ad € 10.000,00 (esclusa Iva e contributo previdenziale).

Viene fatto in ogni caso salvo quanto previsto dal successivo art. 3.3.6 e 3.3.7 (possibilità di affidamento diretto, in determinate condizioni, fino ad € 40.000,00), laddove ne ricorrano le condizioni.

Per importi superiori ad € 40.000,00 (diconsi quarantamila) oltre Iva e contributo previdenziale, si applica integralmente la normativa per gli appalti di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Fatto salvo quanto precisato dalla sopracitata normativa, dovranno essere in ogni caso esperite in via di autolimitazione procedure precedute da pubblicazione di avviso per la ricerca dei professionisti da interPELLARE (da effettuarsi comunque sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A., oltre a quelli informativi di ANAC, SITAR e - nel caso - del Ministero delle Infrastrutture, unitamente ad altre modalità pubblicitarie da individuarsi di volta in volta).

Per quanto sopra non specificato, si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e quella prevista per gli stessi servizi dal presente regolamento.

Il Regolamento aziendale norma dettagliatamente la fattispecie. A seguito dell'acquisizione dell'Albo da parte di Ravenna Holding S.p.a. sarà necessario adeguare il regolamento.

La verifica della specifica attività aziendale evidenzia nel 2017 il costante utilizzo di interpelli multipli, con applicazione del principio di rotazione negli inviti (professionisti interpellati: da 3 a 5, in un caso n. 26) e nelle assegnazioni (n. 2 di valore superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad € 40.000 euro; n. 4 al disotto di € 10.000,00 - fascia in cui anche la normativa interna prevede l'affidamento diretto; n. 5 professionisti diversi incaricati su n. 6 affidamenti. (Sono presenti affidamenti diretti di importo inferiore ad € 10.000,00 + iva, di cui n. 4 inferiori ad € 1.000,00, n. 4 inferiori ad € 2.000,00, n. 4 inferiori ad € 3.000,00, n. 1 pari ad € 6.750,00 (servizio di monitoraggio degli adulti di zanzare autoctone) e n. 1 per € 12.720,00 (verifica ispettiva delle attrezzature ludiche presenti nei parchi pubblici del Comune di Ravenna), entrambe servizi riferibili, come unico soggetto individuabile nelle condizioni date con esclusivista di fatto estremamente specializzato. Su n. 15 affidamenti, n. 13 sono stati assegnati a diversi professionisti, rendo evidente l' applicazione del principio di rotazione. Non sono stati effettuati affidamenti di valore superiore ad € 40.000,00, oltre Iva e contributo integrativo.

Considerando l'assimilazione agli *"appalti di servizi"* si rinvia, per quanto compatibile, all'analisi per le fasi della procedura indicate per l' *"Area Contratti"* riguardo agli affidamenti regolati dalla normativa contrattualistica pubblica.

Valutando le procedure previste e la verifica della specifica situazione aziendale, la valutazione del rischio complessiva appare oggettivamente ridotta (impatto: basso 1; probabilità: improbabile 2. Valore rischio: 2 non significativo);

### **3. Affidamento di altri incarichi.**

Per l'affidamento di incarichi ulteriori rispetto a quelli normati ai paragrafi 2.1. e 2.2. del presente regolamento si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la normativa prevista per gli stessi servizi dal presente regolamento. Data la residualità, non si registrano fattispecie da evidenziare.



Considerando l'assimilazione agli *"appalti di servizi"* si rinvia, per quanto compatibile, all'analisi per le fasi della procedura indicate per l' *"Area Contratti"* riguardo agli affidamenti regolati dalla normativa contrattualistica pubblica.

Valutando le procedure previste e la verifica della specifica situazione aziendale, la valutazione del rischio complessiva appare oggettivamente ridotta (impatto: basso 2; probabilità: improbabile 12. Valore rischio: 2 non significativo);

## 6. AREA DI RISCHIO ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.

Il rapporto di lavoro del personale Azimut è di carattere “*privatistico*”. Si applicano pertanto le norme del Codice Civile (Capo I Titolo II del Libro 5), quanto previsto dalla normativa sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva (nazionale ed aziendale).

In considerazione della natura multiservizi della società (mutata tra l'altro nel tempo dalla costituzione nel 2009 - servizi cimiteriali, disinfestazione, verde - alle successive acquisizioni di rami di azienda - sosta nel 2011) e della varia provenienza del personale (da società pubbliche o enti locali) viene applicato - a seguito di accordo aziendale- per tutti i dipendenti (ad eccezione di quello stagionale agricolo) il CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario Utilitalia.

Il quadro normativo è stato radicalmente mutato dagli art. 19 e 25 del recente D.Lg. n. 175/2016.

In quanto società pubblica sussistevano in precedenza disposizioni normative specifiche per il reclutamento del personale, tra cui era fondamentale quanto previsto dall'art. 18 della L. 6.8.2008, n. 133 e s.m.i. (ora abrogato dal D.Lgs. n. 175/2016):

*“1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.”*

In particolare Azimut S.p.a. rientrava nella fattispecie “*semplificata*” di cui all'art. 18 2° comma citato.

In attuazione del succitato disposto normativo, la Società si era conseguentemente dotata di un regolamento interno denominato *“Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale”* (di seguito *“Codice”*) (doc. AZQG12P Rev. 03 approvato nella seduta del C.d.A. del 30.10.2012, modificato nelle sedute del 8.11.2013 e del 15.01.2015) che individuava i principi, le regole le modalità procedurali generali cui Azimut S.p.a. di Ravenna deve attenersi nella ricerca, selezione ed inserimento di personale nel rispetto dello Statuto.

La Società aveva inteso darsi una regolamentazione più restrittiva del dettato normativo come dichiarato in via di principio dall'art. 1 capoverso 2 del Codice (*“In conseguenza della trasformazione di Azimut S. p.a. in società mista a controllo pubblico, detto Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 18 secondo comma della L. 06.08.2008, n. 133, dettando norme in via di autolimitazione nel rispetto di principi di cui all'art. 35 3° comma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.”*) e come successivamente esplicitato nel dettaglio nel Codice.

E' stata adottata anche la specifica procedura qualità *“Selezione formazione del personale”* AZQG12 rev. 01.

A livello di macroprocedure, per l'assunzione del personale il Piano Assunzioni (approvato dall'Assemblea dei soci unitamente al budget), ai sensi dell'art. 3 del Codice, prevede di ricorrere in ordine progressivo a:

- a) mobilità interna,
- b) distacco da imprese nell'ambito della componente privata della società e/o dalle imprese socie del gruppo Ravenna Holding;
- c) contratto a termine;
- d) assunzione da società del gruppo Ravenna Holding ai sensi dell'art. 1 comma 563 e seguenti L. n. 147/2013 e s.m.i. (ora abrogato dall'art. 19 9° comma del D.Lgs. n. 175/2016);
- e) assunzione mediante selezione pubblica.

Il ricorso a personale interinale potrà essere eventualmente ricondotto a fattispecie occasionali per specifiche limitate esigenze, evitando in ogni caso reiterazioni di lungo periodo.

Azimut S.p.a. nella gestione del personale è tenuta ad attenersi “*al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale*” ed agli atti di indirizzo degli enti controllanti che possono prevedere “*specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.*”. (art. 2 bis della L. 06.08.2008, n. 133 e s.m.i.).

Ravenna Holding S.p.a. dispone tali indirizzi in attuazione delle direttive degli enti locali proprietari della capogruppo.

Azimut S.p.a. si attiene a tali indirizzi vincolanti nella definizione del Piano Assunzioni (art. 2.1. del Codice) e negli atti applicativi di gestione del personale.

La giurisprudenza riteneva che la competenza per controversie sul reclutamento del personale adottate secondo le procedure stabilite da regolamento interno societario ai sensi dell'art. 18 comma 2° della L. n. 133/2008 e s.m.i. non siano di spettanza del giudice amministrativo, ma del giudice ordinario, operandosi pertanto esclusivamente sul piano “*privatistico*”. In tal senso è univoca sia la giurisprudenza civile che amministrativa (Cassazione S.U.. 28330/2011; Consiglio di Stato Sez. V n. 2794/2015).

La doverosità del rispetto dei principi “*di trasparenza, pubblicità e imparzialità*”, pur trattandosi di società a maggioranza pubblica e soggetta a controlli ed indirizzi pubblici, non comporta il venire meno della natura di società per azioni soggetta a regole privatistiche in un ambito in cui i lavoratori sono assunti certamente con contratto di lavoro “*privato*”.

Il discrimine evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa era la riconducibilità dell'atto o del comportamento all'esercizio di pubblici poteri (sentenza Corte Costituzionale n. 191/2016 e n. 35/2010)

La sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 2794/2015, riguardo ad una società in house che gestisce TPL (Cotral S.p.a.), concludeva che non è ravvisabile alcun esercizio di poteri pubblici nell'adozione degli atti della procedura di selezione di dipendenti della società. Nella specifica fattispecie si è ritenuta che la società non svolga “*attività amministrativa*”, ma “*un servizio pubblico di rilevanza economica*”. L'attività svolta da Azimut S.p.a. è oggettivamente assimilabile: si tratta peraltro di società mista affidataria dei servizi sulla base di una procedura (gara a c.d. “*doppio oggetto*”) del tutto equiparata ad una procedura concorsuale per l'affidamento a terzi.

*“Nessun pregnante e decisivo valore può poi assumere con riguardo alla individuazione della giurisdizione in materia de qua la circostanza dedotta dall'appellante che il regolamento assunzioni e progressioni di carriere della CO.TRA.L. S.p.a. prevede che le assunzioni di personale sono disciplinate secondo i principi previsti dal comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che individua i principi cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni (cioè adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di reclutamento e composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso).*

*La circostanza che una società di diritto privato abbia volontariamente scelto di avvalersi, per il reclutamento del proprio personale, dei principi fissati dalla legge in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, non è infatti di per sé idonea ad incardinare la relativa procedura nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in materia concorsuale.*

*In conclusione, essendo la CO.tral s.p.a. una società per azioni di diritto privato soggetta a regole privatistiche (non rilevando in contrario la circostanza di essere partecipata con capitali pubblici e di essere soggetta a varie forme di controllo ed indirizzi pubblici) non equiparabile ad una pubblica amministrazione, deve escludersi che rientri nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente l'assunzione di personale da parte della società stessa ai fini dell'instaurazione di rapporti di lavoro di diritto privato.” (Consiglio di Stato Sez. V n. 2794/2015).*

L'art. 18 2° comma della L. 6.8.2008, n. 133 e s.m.i. prevedeva che:

- a) la Società si dotasse di una regolamentazione interna (che conferma l'insistenza di una normativa legislativa o regolamentare extra - aziendale al riguardo);
- b) il contenuto dispositivo doveva corrispondere a procedure che rispettino i principi *“anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.”* Non veniva fatto alcun riferimento al rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. (che regola i concorsi delle pubbliche amministrazioni);
- c) i richiami ai principi di cui al succitato art. 35 contenuti nel regolamento costituivano pertanto esplicitazione di *“autolimitazione”* della società.

L'art. 18 2° comma della L. n. n. 133/2008 e s.m.i. è *“norma di equiparazione procedurale e non sostanziale e la previsione del ricorso alla procedura propria del pubblico impiego non è idonea a modificare la natura pubblica del soggetto datore di lavoro, che nel caso non è riconducibile ad una pubblica amministrazione ex art. 63 del D. Lgs. 165 2001 e non esercita poteri autoritativi tali da attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa”* (Consiglio di Stato Sez. V n. 2794/2015; così anche Consiglio di Stato Sez. IV 7178/2012).

Ne derivava la rilevante conseguenza che il reclutamento del personale ed ovviamente la gestione del contratto di lavoro privatistica non comportassero l'esplicazione di pubblici poteri.

Operando su una piano esclusivamente *“privatistico”* si escludeva che possano configurarsi le tipologie di reati contro la Pubblica amministrazione di cui agli artt. 314 e seguenti del Codice penale.

L'attività dell'area riguardava pertanto la sfera del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ed era quindi già compresa nel modello adottato.

Il livello di consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale trova esplicito riscontro a livello legislativo dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il comma 1° comma conferma che il rapporto di lavoro è di natura privatistica ed il 4° comma stabilisce esplicitamente la giurisdizione ordinaria è competente non solo in sede di esecuzione del contratto ma anche *“sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.”*

Ne consegue confermata l'impostazione precedentemente adottata, per cui L'attività dell'area di rischio di acquisizione e gestione del personale viene trattata anche in sede di L. 190/2012 e s.m.i. considerando unicamente un concetto più generale di *“mala administration”*, così come esplicitato nella determina ANAC 28.10.2015, n. 12 *“2. Aggiornamento del PNA per migliorare la qualità delle misure di prevenzione della corruzione”*:*“(La l. 190/2012, pur ispirandosi al citato decreto (D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.) , implica un'attività più vasta e impegnativa, di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non*

*riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l'adozione di comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. “)*

Il D.Lgs. n. 175/2016 abroga l'art. 18 2° comma del D.Lgs. n. 133/2008 e s.m.i..

L'art. 19 comma 2° conferma la necessità di un regolamento per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di derivazioni europea (trasparenza, pubblicità e imparzialità) e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;*
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;*
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;*
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;*
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.*

Il precedente art. 18 2° comma sopracitato non prevedeva il riferimento ai principi di cui all'art. 35 comma 3° citato: il regolamento aziendale in essere, in via di autolimitazione, si era tuttavia già allineato a quanto richiesto dalla vigente disposizione, per cui non risultano necessari adattamenti sostanziali.

L'art. 19 comma 5 prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle il personale (*“le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”*). Si tratta di possibili limitazioni alla gestione del personale, che dovranno essere attivate attraverso Ravenna Holding e potranno essere operative solo allorchè saranno emanati i provvedimenti degli enti soci.

Come ulteriore limitazione, il comma 9° non consente ulteriormente di utilizzare il processo di mobilità da società pubbliche previsto in precedenza dalla normativa vigente.

L'art. 25 introduce una disciplina transitoria particolarmente restrittiva, ponendo un divieto di assumere a tempo indeterminato fino al 30.06.2018, salvo ricorrere agli elenchi di personale in esubero disponibili in un primo periodo presso le Regioni (le società pubbliche devono comunicare gli esuberi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto) e successivamente presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro. Saranno possibili richieste di deroga solo per prestazioni infungibili e qualora non vi siano riscontri nei sopracitati elenchi. Non è chiaro, allorchè saranno costituiti gli elenchi, come si debba procedere alla selezione dei presenti nell'elenco, se sia possibile procedere a selezioni esterne qualora non si ritengano adeguati i soggetti presenti negli elenchi, pur potenzialmente utilizzabili in rapporto alla prestazione richiesta. Poiché le sanzioni sono varie, tra cui la nullità del contratto con quel che ne consegue, in mancanza di sopravvenute interpretazioni autentiche, occorrerà operare con cautela.

In via di interpretazione non appaiono considerati dal vincolo di cui al sopracitato art. 25:



- a) i contratti a tempo determinato;
- b) i contratti con i Dirigenti;
- c) i contratti relativi alle categorie c.d. "protette".

Gli impatti della normativa sono particolarmente pesanti su una società come Azimut S.p.a. interessata da un imminente significativo turnover e si è reso necessario adottare misure transitorie, indicando selezione pubbliche per contratti a tempo determinato, salvo possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove dovessero sopravvenire condizioni normative che consentissero tale opzione (come facoltà della società, senza alcun diritto alla trasformazione del rapporto da parte del dipendente).

## **1 Fasi della procedura.**

Vengono individuate come rilevanti le seguenti fasi della procedura:

1. programmazione del fabbisogno
2. progettazione della selezione:
  - a) mobilità interna;
  - b) distacco;
  - c) processo di mobilità da società pubbliche;
  - d) selezione pubblica
3. fase di selezione;
4. gestione del rapporto.

Come previsto nella determina ANAC 28.10.2015, n. 12 "*Parte Speciale-Approfondimenti*" 1-*Area di rischio contratti pubblici*", per ogni fase vengono individuati:

1. processi e procedimenti rilevanti;
2. possibili eventi rischiosi;

3. anomalie significative;
4. indicatori;
5. possibili misure.

## **1.1 Programmazione del fabbisogno.**

### 1.1.1. processi e procedimenti rilevanti;

La programmazione del fabbisogno del personale avviene su base annuale.

I vari settori aziendali evidenziano all'Amministratore Delegato le necessità per l'annualità successiva.

L'Amministratore Delegato predispone, supportato dal Servizio Affari Generali, il Piano Assunzioni di cui all'art. 2.1. del Codice. Il Piano individua il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare il funzionamento aziendale nel rispetto degli obiettivi stabiliti dai contratti di servizio, dell'equilibrio economico della Società e degli indirizzi di Ravenna Holding (ai sensi dell'art. 18 2 bis della L. 06.08.2008 n. 133 e s.m.i.).

Nel Piano delle Assunzioni vengono specificati gli elementi di pianificazione degli organici unitamente alla consistenza, ai volumi, alla tipologia, ai costi delle assunzioni programmate, nonché agli oneri del Piano di Formazione permanente.

Il Piano delle Assunzioni è parte integrante della Relazione Previsionale Annuale e viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, unitamente al Budget, il Piano è portata a conoscenza dei soci di Azimut S.p.a. con le stesse modalità e tempistiche del Budget.

Il Piano delle Assunzioni in corso di annualità potrà essere adeguato per sopravvenute necessità e comunque nel transitorio fino alla prima adozione del Piano medesimo con deliberazione del C.d.A. e verrà posto in esecuzione da parte dell' Amministratore Delegato sulla base delle esigenze aziendali.

Le modifiche al Piano delle Assunzioni, non appena deliberate dal C.d.A., devono essere portate a conoscenza dei soci di Azimut S.p.a. secondo ordinarie modalità di trasmissione.

### 1.1.2. possibili eventi rischiosi;

La fase non presenta oggettivamente possibili eventi rischiosi, in considerazione:

- a) della partecipazione di vari soggetti che progressivamente vengono singolarmente coinvolti, a livello di responsabilità segregate, nella varie subfasi (responsabili dei servizi, Amministrazione Delegato, Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei soci), nel procedimento che porta ad approvare il Piano Assunzioni;
- b) della presenza di norme di dettaglio che non consentono di fatto margini di discrezionalità in fase applicativa presenti nel Codice, degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione (gerarchia delle procedure per l'assunzione) e della società capogruppo (indirizzi degli enti proprietari di Ravenna Holding S.p.a.).

(impatto: basso 2; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: significativo 4).

### 1.1.3. anomalie significative.

La fase di individuazione del fabbisogno potrebbe essere alterata dalla rappresentazione anticipata della successiva modalità di reclutamento. L'indirizzo del Consiglio di Amministrazione di gerarchizzare le modalità di reclutamento del personale, imponendo di attivare in via subordinata modalità progressive (mobilità interna, ecc.) limita oggettivamente il rischio.

Possibili anomalie potrebbero rilevarsi nel caso dipendenti venissero convinti a non presentare domanda di mobilità interna, al fine di consentire di accedere alla modalità successiva di reclutamento (distacco da società del gruppo di Ravenna Holding o della componente privata di Azimut) per favorire determinati soggetti. Il distacco non comporta accettazione da parte del dipendente, ove non si verificano modifiche delle mansioni, per cui l'attivazione di distacco consegue unicamente ad un contatto tra aziende (fra l'altro all'interno di un gruppo limitato, connesso alle partecipazioni azionarie in Azimut). Non sarebbe pertanto tecnicamente possibile configurare un avviso di disponibilità di personale all'interno delle imprese nei cui confronti è possibile il distacco.

E' possibile invece l'interesse delle società esterne a recuperare i costi del proprio personale attraverso il distacco.

Sul piano fattuale non può escludersi un interesse del dipendente della società esterna. In ogni caso l'art. 2bis del Codice prevede condizioni ostative (possesso di *“esperienze lavorative o professionali compatibili con la specifica attività richiesta. Tali esperienze devono*

*caratterizzarsi in termini di piena idoneità rispetto al fabbisogno come immediato consolidamento/miglioramento qualitativo delle competenze della complessiva struttura aziendale di Azimut S.p.A. per l'attività ad essa richiesta").* Si consideri che un dipendente di un'impresa "privata" può essere in ogni caso assunto solo con selezione pubblica, mentre il dipendente di una società "pubblica" potrebbe essere interessato da un processo di mobilità (la fattispecie si colloca tuttavia in un ambito di neutralità per la finanza pubblica allargata, per cui la normativa attuale impone tale procedura come prioritaria rispetto alla selezione pubblica).

Il passaggio alla fase successiva (processo di mobilità del personale da società pubbliche) presenta elementi di rischio non rilevanti, salvo considerare che si passa ad una fase di nuova assunzione da parte di Azimut (rispetto alla mobilità interna ed al distacco). L'art. 2 ter del Codice prevede in tali casi che sussistano determinate condizioni restrittive (tra cui, quella di essere stata assunta alle dipendenze della società di provenienza mediante selezione pubblica e quella di essere ritenuta comunque idonea a seguito di una prova).

Un intervento con finalità di favorire determinati soggetti teso a vanificare tutte le modalità di reclutamento precedenti alla selezione pubblica, non ha rilievo in quanto la selezione in tal caso è effettuata con procedure ad evidenza pubblica.

In definitiva, il rischio di possibili distorsioni nella fase di programmazione per quanto detto più sopra appare non rilevante (impatto: basso 2; probabilità: improbabile 1. Valore rischio: non significativo 2).

#### 1.1.4. Indicatori.

Unico indicatore di anomalia potrebbe essere la diserzione della fase di mobilità del personale, che potrebbe nascondere pressioni sui dipendenti a rinunciare - dietro promessa di progressioni di carriera o riconoscimenti economici -finalizzate a favorire soggetti esterni (imprese o persone)

#### 1.1.5. Possibili misure.

Come misura si indica:

- trasmissione semestrale all'RPC delle procedure per la ricerca di personale avviate, precisando le modalità seguite e le motivazioni per cui si è passati da una fase ad un'altra;
- se sono stati attivati nel periodo processi di mobilità intera che non abbiano dato esito, precisando se non siano pervenute domande o se sia stata la Direzione aziendale a non consentire la mobilità (precisano in tal caso le motivazioni di tale scelta); trasmissione dell'elenco del personale che è stato interessato da progressioni di carriera, passaggi di livello, indennità ad personam o premi.

## **1.2 Progettazione della selezione.**

### 1.2.1. mobilità interna.

#### 1.2.1.1. processi e procedimenti rilevanti.

La definizione del profilo e delle mansioni richieste è stato oggetto di determinazione nella fase precedente di programmazione.

Detta procedura risulta applicata da prassi, pur non essendo normata a livello di regolamentazione aziendale.

Sul piano procedurale è stata adottata una specifica regolamentazione, in precedenza determinata in sede di prassi.

L'art. 7 dell' *Accordo Aziendale sulle schede ruolo personale, progressioni di carriera, premi, mobilità intera volontaria*” sottoscritto in data 12.10.2016 prevede una disciplina di dettaglio come requisito di ammissione alla selezione:

- a) per posizioni fino al livello C1, ogni dipendente può candidarsi a prescindere dal livello occupato.
- b) a partire dal livello B2 sono ammessi alla selezione solo i dipendenti che ricoprono posizioni con il livello immediatamente precedente, purchè in possesso di diploma di maturità superiore (eventualmente dettagliato nell'indirizzo congruente dall'Amministratore Delegato in sede di approvazione del bando).

- c) dal livello A2 è richiesta la laurea (eventualmente dettagliata nell'indirizzo congruente dall'Amministratore Delegato in sede di approvazione del bando). E' considerata equipollente alla laurea l'esperienza triennale nel livello precedente.
- d) per le posizioni con livello A1 e Quadro il candidato deve possedere obbligatoriamente la laurea (eventualmente dettagliata nell'indirizzo congruente dall'Amministratore Delegato in sede di approvazione del bando).

Gli avvisi di selezione devono intendersi meramente esplorativi e non vincolano comunque in alcun modo Azimut, che a suo insindacabile giudizio potrà anche decidere di non procedere alla mobilità nel caso nessuno degli interessati sia stato valutato positivamente ai presenti fini o comunque laddove ritenga più utile per la gestione aziendale ricorrere a profili qualificati mediante risorse esterne.

Azimut si riserva in ogni caso di non procedere al trasferimento qualora lo stesso a sua esclusiva discrezione non fosse considerata compatibile con le esigenze organizzative aziendali in merito alla copertura del posto in cui è al momento collocato il dipendente interessato alla mobilità.

Azimut garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dalla Legge 10 aprile 1991 n. 125 *“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.”*

La selezione prevede la verifica delle professionalità e delle competenze possedute nonché la generale predisposizione del candidato a ricoprire il ruolo tramite la valutazione del curriculum presentato.

La selezione è per titoli ed esami.

I titoli verranno valutati sulla base del curriculum presentati dai candidati, tenuto conto del titolo di studio, delle esperienze lavorative, della precedente valutazione in servizio presso Azimut.

Gli esami riguarderanno di norma una prova orale, a cui potrà essere eventualmente preceduta una prova pratica per i profili operativi.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione composta dall'Amministratore Delegato (in quanto munito di poteri di direzione del personale), dal Responsabile Affari Generali e dal Responsabile del Servizio/Responsabile dell'Unità in staff in cui è collocata la posizione da ricoprire. Ogni componente la Commissione Giudicatrice darà una valutazione sulla base di una griglia prestabilita. La media dei voti attribuita da tutti i componenti la Commissione Giudicatrice, verrà rapportata matematicamente al punteggio massimo stabilito per ogni criterio (titoli ed esami) ottenendo il voto da attribuire. La sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni criterio determinerà il punteggio complessivo del candidato.

Potranno prevedersi punteggi minimi per i titoli e per le prove di esame, che - ove non raggiunti - comporteranno la non ammissione. Un punteggio complessivo inferiore alla metà dei punti complessivi disponibili darò luogo in ogni caso a non ammissione.

1.2. 1.2. possibili eventi rischiosi.

Riguardo alle pressioni su dipendenti aziendali per la diserzione della procedura a favore di soggetti terzi, si rinvia a quanto già precisato al precedente punto 2.1.3.

Le condizioni di accesso ed i titoli richiesti, i relativi criteri e pesi di valutazione possono essere oggetto di comportamenti atti a favorire interessi privati.

L'Azienda ha in corso la definizione per ogni livello delle condizioni di accesso (oltre che dei mansionari), in quanto il vigente CCNL Federfunerari Utilitalia non contempla specifiche declaratorie in particolare per attività non attinenti ai servizi cimiteriali. Tale elaborazione consentirà di ridurre a margini irrilevanti i rischi riguardo alla definizione delle condizioni di accesso ed ai titoli.

Riguardo all'espletamento della prova le misure adottate (la predefinizione dei criteri peso di valutazione, la previsione di griglie di valutazione della Commissione, la verbalizzazione nel dettaglio di tutte le operazioni, allegando le schede di valutazione sottoscritte da ciascun Commissario) circoscrivono il rischio alla modalità di esperimento della prova ed in particolare riguardo alla preventiva conoscenza da parte dei candidati dei quesiti (impatto: basso 2; probabilità: poco probabile 2. Valore rischio: significativo 4).

### 1.2.1.3. anomalie significative.

Riguardo all'anomalia della diserzione della procedura si rinvia a quanto indicato al 2.1.4.

Ulteriori anomalie devono considerarsi:

- a) la mancanza di motivazione o la motivazione generica in merito alla non ammissione dipendenti aziendali candidatesi;
- b) insufficiente livello di dettaglio del verbale della Commissione, che non riporti termini e modalità con cui sono stati predefiniti i quesiti per la prova orale o la mancanza o incompletezza delle schede redatte dai singoli Commissari per la valutazione dei candidati;

### 1.2.1.4. indicatori.

Riguardo all'indicatore della diserzione della procedura si rinvia a quanto indicato al 2.1.4.

Ulteriore indicatore da considerare è la presenza di provvedimenti di non ammissione di candidati.

### 1.2.1.4. possibili misure.

Nel caso del 2016 sono state adottate le misure previste nel Piano 2016. In particolare sono state definite con Accordo Aziendale del 12.10.2016:

- a) profili e mansioni aziendali per i vari servizi;
- b) procedure relative ai processi interni di mobilità.

Nel corso del 2017 si monitorerà le prime fasi di attuazione delle misure adottate.

## **1.2.2. Distacco.**

### 1.2.2.1 processi e procedimenti rilevanti.

Il distacco non comporta di norma l'accettazione da parte del lavoratore, ma un accordo tra due imprese. Ai sensi dell'art. 2 bis del Codice, può essere effettuato unicamente con riferimento a *“dipendenti di società controllate e/o partecipate da Ravenna Holding”* o *“dipendenti di società nell'ambito della compagine del socio “privato” di Azimut.”*

Di conseguenza, a livello procedurale, Azimut S.p.a. deve rivolgersi direttamente a Ravenna Holding S.p.a ed Antares Sc rl.



Elementi obbligatori normativamente previsti per il distacco sono la transitorietà e l'interesse del disaccante. L'art. 2 bis del Codice pone come ulteriore presupposto del distacco è che *“Il personale interessato deve possedere adeguate esperienze lavorative o professionali compatibili con la specifica attività richiesta. Tali esperienze devono caratterizzarsi in termini di piena idoneità rispetto al fabbisogno come immediato consolidamento/miglioramento qualitativo delle competenze della complessiva struttura aziendale di Azimut S.p.A. per l'attività ad essa richiesta.*

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 bis del Codice *“La scelta di ricorrere al distacco dalle varie società interessate tutte indicate nel presente articolo è assunta dal Consiglio di Amministrazione.”* Sulla base della gerarchia prevista l'art. 2.2.1. del Codice, il ricorso al distacco comporta che sia stato inutilmente esperito il ricorso a forme di mobilità interna.

Nell'ambito di un gruppo di società pubbliche (a controllo totale o maggioritario), il distacco o comando comporta effetti sostanzialmente *“neutri”* e quindi di un' *“amministrazione allargata”* imposta in ogni caso dalla prescrizione normativa del Bilancio consolidato dell' ente locale e delle aziende partecipate (art. 147 quater 4° comma della L. n. 213/2012) con l'esplicita valutazione dei risultati della gestione complessiva del gruppo ente locale-società partecipate.

#### 1.2.2.2. possibili eventi rischiosi.

Il distacco non implica il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato con Azimut S.p.a. e quindi può essere sempre interrotto anticipatamente.

Il contratto deve dare conto del ricorrere delle due condizioni sopraindicate: temporaneità ed interesse (non economico) del distaccante.

Il requisito che può dare luogo ad interpretazioni non univoche è quello dell'interesse del distaccante. Tale interesse, provenendo i distaccati da imprese socie di Azimut, unitamente al ricorrere delle condizioni di cui all' art. 2 ter del Codice, risulta dimostrato in re ipsa.

Si ribadisce inoltre che nell'ambito di un gruppo di società pubbliche (a controllo totale o maggioritario), il distacco o comando comporta effetti sostanzialmente *“neutri”* e quindi di un' *“amministrazione allargata”* imposta in ogni caso dalla prescrizione normativa del Bilancio consolidato dell' ente locale e delle aziende partecipate (art. 147 quater 4° comma della L.

n. 213/2012) con l'esplicita valutazione dei risultati della gestione complessiva del gruppo ente locale-società partecipate (così testualmente l'art. 2 ter 4° comma del Codice).

Eventuali profili di rischio sono legati quindi all'elusione delle condizioni del distacco ed in particolare riguardo al distacco proveniente da imprese all'interno della compagine azionaria privata. Si consideri in ogni caso che il distacco non può essere disposto dall'Amministratore Delegato, ma è di competenza del Consiglio di Amministrazione (art. 2 ter ultimo capoverso).

Il livello di rischio appare pertanto basso (impatto: basso 2; probabilità: poco probabile 1. Valore rischio: non significativo 2)

1.2.2.3. anomalie significative.

Possibili anomalie sono da ricercarsi nelle motivazioni contenute nei contratti di distacco, ove non riportanti motivazioni dettagliate delle condizioni legislative e regolamentari del distacco.

1.2.2.4. indicatori.

Un indicatore di possibili situazioni di criticità è l'incremento dei distacchi rispetto al numero del personale in servizio rispetto alla media delle tre annualità precedenti.

1.2.2.5. possibili misure.

Tra le possibili misure si indica:

- trasmissione al Comitato di Controllo interno degli schemi dei contratti di distacco, prima della loro approvazione in Consiglio di Amministrazione;
- la trasmissione all'RPCT da parte del Servizio Affari Generali entro il 30.11. (in tempo utile per la redazione della Relazione annuale per la prevenzione della Corruzione) di copia dei contratti di distacco stipulati nel corso dell'annualità di riferimento e l'indicazione di quelli precedentemente stipulati e cessati nella medesima annualità.

### **1.2.3. Processo di mobilità da società pubbliche.**

1.2.3.1 processi e procedimenti rilevanti.

Esperate infruttuosamente le modalità procedurali precedenti (mobilità interna, distacco di personale) ed a differenza di tali forme di reclutamento, l'attivazione del processo di mobilità da società pubbliche comporta da parte di Azimut S.p.a. l'assunzione alle proprie dipendenze di un'unità di personale.

Attualmente la fattispecie è regolata dall'art. 3 ter del Codice.

La procedura prevede la possibilità in primis di ricorrere a processi di mobilità comportanti *“il passaggio diretto di personale da società a controllo pubblico partecipate/controllate da Ravenna Holding S.p.a. ai sensi della normativa vigente”* al ricorrere in ogni caso di determinate condizioni ostative (fabbisogno di personale presente nel piano assunzioni, possesso di adeguate precedenti esperienze lavorative o professionali mirate alla copertura della specifica posizione aziendale; provenienza esclusiva da società a controllo pubblico partecipate/controllate da Ravenna Holding; essere stati assunti nella società di provenienza sulla base di procedure concorsuali/selezione ad evidenza pubblica; sottoposizione perveniva da una priva da parte di Commissione Giudicatrice)

Il capoverso dell'art. 2 ter richiama da ultimo *“le disposizione in materia di mobilità tra società pubbliche previste dalla L. n. 147/2013 e gli indirizzi che potranno essere disposti dagli enti locali.*

In particolare l'art. 1 comma 564 della L. 27.12. 2013, n. 147 prevede che, in caso di nuove assunzioni, il processo di mobilità da società pubbliche vada attivato con criteri di priorità rispetto alle selezioni pubbliche.

Pur prevedendo la norma la possibilità di rivolgersi a società pubbliche in genere, il disposto dell'art. 3 ter del Codice deve ritenersi norma speciale prevalente limitando il riferimento alle *“società a controllo pubblico partecipate/controllate da Ravenna Holding”* ed al ricorrere delle altre condizioni ostative stabilite dall'art. 3 ter medesimo. Tale interpretazione è del resto coerente con le direttive impartite da Ravenna Holding (*“Atto di indirizzo in materia di personale relativo alle società partecipate da parte degli enti soci di Ravenna Holding”* trasmesso in allegato a prot. Ravenna Holding 652 del 09.07.2015 *“... è necessario che le Società controllate dalla Holding, prima di avviare procedure per il reclutamento del personale verificano la presenza di profili di personali idonei alle esigenze aziendali negli elenchi ricevuti sul personale in esubero delle partecipate o comunque reperibile all'interno del perimetro del gruppo allargato, anche sulla base di accordi”*);).

La procedura prevede un accordo tra Azimut e la società (l'art. 1 comma 568 della L. 27.12.2013 n. 147 stabilisce che la società cedente può riconoscere fino al 30% del trattamento economico del personale trasferito alla cessionaria per tre annualità).

Pur non essendo previsto dalla vigente normativa, l'accettazione del dipendente trasferito (è necessaria unicamente "*informativa*" alle associazioni sindacali), si ritiene opportuno regolare tutti i rapporti con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale.

L'operazione avviene in un quadro di "*neutralità*" nell'ambito di un concetto di "*pubblica amministrazione allargata*" ("*senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica*").

#### 1.2.3.2 Possibili rischi rilevanti.

In considerazione del trattarsi di accordo tra società pubbliche (non con dipendenti), che si opera in applicazioni di direttive degli enti controllanti, che la procedura da seguire è dettagliatamente prevista nella normativa vigente e soprattutto a livello regolamentare con previsioni di specifiche condizioni ostative, che l'operazione è "*neutra*" in un ambito di amministrazione pubblica allargata, si ritengono irrilevanti rischi di situazioni di criticità. (impatto. bassissimo 1; probabilita improbabile 1. Valore rischio: non significativo 1).

#### 1.2.3.3. Anomalie significative.

Non rilevano per quanto specificato al precedente capoverso 1.2.3.2..

#### 1.2.3.4..Indicatori.

Non rilevano per quanto specificato al precedente capoverso 1.2.3.2.

#### 1.2.3.5 Possibili misure.

Non rilevano per quanto specificato al precedente capoverso 1.2.3.2..

Si consideri che al momento l'art. 19 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 ha abrogato la normativa che consentiva il passaggio di dipendenti tra società pubbliche, al di là della particolare casistica prevista all'art. 25 del medesimo Decreto Legislativo in via transitoria fino al 30.06.2018 (elenchi degli esuberanti dalle società pubbliche su base regionale).

## 1.2.4 Selezione pubblica.

### 1.2.4.1 Processi e procedimenti rilevanti.

L'ultima modalità in ordine progressivo gerarchico di reclutamento del personale è quello della selezione pubblica. La selezione avviene attraverso procedure comparative selettive mediante le quali si accertano secondo principi meritocratici la professionalità, la capacità e le attitudini richieste per la posizione da ricoprire.

L'art. 3.1. del Codice detta norme specifiche per i requisiti di ammissione.

L'art. 3.2. comma 3° del Codice elenca il contenuto di dettaglio dell'avviso di selezione.

Tra questi sono indicate le *“prove di selezione e modalità di espletamento delle prove di selezione in lingua italiana e relativo punteggio”*. In particolare, l'art. 3.3 7° comma del Codice prevede che l' avviso di selezione prevede *“criteri, subcriteri e relativi pesi”* nonché *“una griglia di valutazione prestabilita “* per la valutazione della Commissione Giudicatrice, stabilendo che la media dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari per ogni criterio e subcriterio per ciascuna prova e la somma dei relativi punteggi delle varie prove determinerà la graduatoria finale di merito .

Le prove di selezione consistono normalmente in test a risposta guidata o libera, prove pratiche o attitudinali, colloqui.

Gli avvisi di selezione sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 3.4. del Codice, gli avvisi di selezione sono sottoscritti dall'Amministratore Delegato e vengono pubblicizzati con la massima evidenza possibile mediante invio, con invito di affissione, ai seguenti enti:

- a) Comune di Ravenna, Cervia, Faenza, Castel Bolognese;
- b) Centro Provinciale per l'impiego;

Inoltre, l'avviso di selezione è affisso presso la sede legale della società e pubblicato nel suo sito internet [www.azimut-spa.it](http://www.azimut-spa.it).

Il C.d.A. può inoltre prevedere la pubblicazione dell'avviso per estratto su uno o più quotidiani a maggiore diffusione locale e/o l'invio ad Ordini professionali o Associazioni datoriali di categoria.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni solari ininterrotti e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, salvo comprovate ragioni di urgenza per cui il termine può essere ridotto fino a 20 giorni solari ininterrotti e consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso.

La presentazione delle domande potrà avvenire a mezzo del servizio postale, mediante presentazione diretta o con posta elettronica certificata, secondo le modalità specificatamente previste nel bando di selezione.

L'art. 4 prevede come parziale variante che Azimut, per determinate figure di personale di livello medio-alto (come, meglio definito all'art. 5) possa avvalersi *“nei casi e secondo le modalità previste dal Codice, di società specializzate nella selezione del personale, selezionandole tra quelle di comprovato prestigio e professionalità, con procedure che garantiscono l'imparzialità e la trasparenza della scelta ai sensi della legislazione vigente così come integrata dalla normativa regolamentare interna.”*

Azimut S.p.a. potrà rivolgersi a società esterne specializzate, anche solo per gestire determinate fasi della procedura o unicamente come supporto all'attività aziendale di selezione (art. 4 ultimo comma del Codice).

In particolare, la società esterna può gestire una fase preliminare di preselezione, individuando una rosa di candidati (le modalità con cui la società esterna procede alla preselezione sono indicate del dettaglio all'art. 4 nei commi 7-10 del Codice).

Successivamente Azimut procederà alla selezione *“operando secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione resi pubblici nell'avviso di selezione, con espletamento di norma prova orale (salvo ulteriori diverse determinazioni) e valutazione da parte di Commissione Giudicatrice ...”*.

Nei contratti con tali società dovrà altresì essere previsto che la società prescelta, al termine della procedura di preselezione, rilasci una dichiarazione in merito all'autonomia, alla imparzialità e alla trasparenza con le quali ha svolto l'incarico (art. 4 comma 4° del Codice).

I dati di base per la preselezione sono comunque forniti da Azimut S.p.a. (indicazione della posizione da ricoprire, con relativo inquadramento contrattuale, condizioni di lavoro, comprensive del patto di prova e sede di lavoro; tipologia contrattuale richiesta; requisiti generali, professionali e d'esperienza per l'ammissione alla selezione e i titoli di studio e/o preferenziali richiesti per la copertura della posizione; modalità generale di svolgimento della selezione). Le modalità di pubblicazione della selezione sono preventivamente individuate con l'Amministratore Delegato di Azimut.

In sostanza, la fattispecie costituisce variante della procedura selettiva, per il solo fatto di prevedere una fase preselettiva affidata a Società esterna, che tuttavia opera sulla base di regole predeterminate da Azimut S.p.a..

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per i contratti a tempo determinato (art. 6 del Codice).

Sono fatte salve procedure semplificate per contratti di minore durata e per la necessità di soddisfare esigenze aziendali temporanee e/o urgenti.

L'art. 6 comma 6 prevede la possibilità per l'Amministratore Delegato di assumere, su mandato del C.d.A., ad assunzioni di durata di 6 mesi prorogabile per altri 6 mesi *“qualora non sia possibile attingere il necessario personale dalle eventuali graduatorie degli idonei di precedenti selezioni, o qualora la graduatoria sia esaurita oppure la selezione sia andata deserta”*, L'Amministratore Delegato può procedere a chiamata diretta scegliendo tra varie opzioni quella che riterrà più funzionale per soddisfare le esigenze di servizio *“selezione dai curricula pervenuti in azienda a seguito di pubblico avviso pubblicato sul sito internet aziendale (laddove la tempistica sia compatibile con le esigenze di servizio) o tra quelli comunque posti agli atti aziendali negli ultimi 12 mesi, dalle liste di disoccupazione o mobilità dei centri per l'impiego, oppure, attingendo da banche dati gestite da associazioni di categoria datoriali a cui la società aderisce o ricorrendo alle agenzie di somministrazione lavoro.”*.

Solo *“in caso di urgenza che richiede particolare celerità decisionale per far fronte ad esigenze temporanee improvvise e non prevedibili”* l'Amministratore Delegato può procedere all'assunzione anche in mancanza di delega espressa del C.d.A. con le medesime modalità di cui al paragrafo precedente per un periodo massimo di tre mesi non prorogabile (art. 6 comma 7 del Codice).

L'Amministratore Delegato relazionerà al CdA in occasione della prima seduta utile successiva in entrambe le fattispecie (art. 6 commi 6 e 7 del Codice).

In sostanza, anche nel caso di contratto a tempo determinato, la regolamentazione aziendale stabilisce regole comportamentali atte a limitare e ad indirizzare le decisioni dei soggetti competenti.

In riferimento all'acquisizione di commesse da parte di Azimut come operatore economico privato, al fine di consentire alla società di operare al pari di ogni altro operatore, ove non risultasse possibile o opportuno il ricorso a modalità alternative (ad es. distacco), per l'assunzione di figure dotate di particolare professionalità riguardo all' esecuzione della commessa medesima, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere all'assunzione entro il termine di durata massima normativamente prevista, su proposta motivata dell'Amministratore Delegato (art. 6 11° comma).

#### 1.2.4.2.Possibili rischi rilevanti.

La normativa interna societaria, così come reso evidente nella descrizione delle procedure di cui al precedente paragrafo 2.2.4.1., è stata intenzionalmente connotata da un'ampia normativa di dettaglio, con lo scopo di regimentare il più possibile processi e procedimenti rilevanti.

Il Codice individua:

- a) i requisiti generali di accesso e di selezione;
- b) le modalità di pubblicazione dell'avviso;
- c) prevede che l'avviso di selezione predetermini criteri, subcriteri, pesi di valutazione e la stessa griglia di valutazione della Commissione, normando la procedura che la Commissione deve seguire per attribuire i punteggi. Vengono applicate in toto per estensione le medesime disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici;
- d) viene data pubblicità alle graduatorie delle prove ed alle graduatorie finali;
- e) il ricorso a società esterne è previsto, ma non modifica sostanzialmente la procedura di selezione. E' limitata ad una fase di preselezione ed è in ogni caso indirizzata da Azimut;



f) le selezioni vengono adottate di norma anche per i contratti a tempo determinato, salvo fattispecie connotate da esigenze temporanee e/o urgenza con durata del rapporto comunque limitata ed in ogni caso all'interno di una procedura predefinita.

Il regolamento declina in modo certamente ampio e dettagliato i principi di *“di trasparenza, pubblicità e imparzialità.”*(richiamati dall'art. 18 2° comma della L. n. 133/2008 e s.m.i.). In via di autolimitazione, seppure non richiamato nel succitato art. 18 2° comma trovano esplicita applicazione tutti i principi di cui di cui all'art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. (che regola i concorsi delle pubbliche amministrazioni);

Ne deriva che in fase di progettazione della selezione, il livello di rischio appare oggettivamente limitato dalla regimentazione del procedimento. Si consideri inoltre che l'avviso di selezione predisposto dal Servizio Affari Generali e proposto dall'Amministratore Delegato, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, per cui appaiono individuati vari livelli progressivi di responsabilità.

Si tenga conto che tra il 2013 ed il 2014 sono state esperite tre selezioni pubbliche per varie posizioni aziendali con assunzioni a tempo indeterminato, senza che siano stati presentati ricorsi interni, giurisdizionali e neppure richieste di chiarimenti.

La procedura scelta adottata deve considerarsi consolidata e prevede una selezione per titoli ed esami (di norma una prova orale, preceduta nel caso da una prova pratica, a seconda dei profili. La prova scritta non risulta essere stata finora valutata come necessaria. E' stato finora escluso il ricorso a società specializzate esterne).

La metodologia utilizzata è quella di suddividere sostanzialmente in tre parti il punteggio complessivo: titoli- esperienza; titoli- attestati di studio; prova orale (nel caso di prova pratica, il punteggio viene sostanzialmente suddiviso in quattro parti).

Venendo effettuata una prima selezione per titoli (i punteggi vengono predeterminati nell'avviso di selezione ed attribuiti automaticamente secondo una griglia predefinita priva di discrezionalità), si vuole sostanzialmente attribuire in questa fase un peso sostanzialmente identico all'esperienza ed al curriculum di studi. In tal modo si garantisce una possibilità anche a chi può vantare sostanzialmente anche solo una delle due tipologie di titoli, ovviamente dando il massimo ai soggetti che più soddisfano contemporaneamente entrambe i requisiti. L'avviso preindividua il numero degli ammessi alle successive prove: la valutazione priva di discrezionalità dei titoli appare quindi garantire al massima trasparenza a tale fase.

La fase di valutazione dei titoli, per quanto sopra esplicitato, non può oggettivamente evidenziare un rischio misurabile.

Gli aspetti più delicati riguardano la determinazione dei subcriteri di selezione, in particolare di quelli riguardanti l'esperienza (quello riguardante i titoli di studio non appare escluso da rischi, ma sono certamente circoscritte le possibili opzioni). L'individuazione di criteri illogici o sproporzionati connessi in modo eccessivamente ristretto all'attività aziendale richiesta può comportare un vantaggio a favore di determinati soggetti ed in particolare a quelli che sono stati già testati dall'azienda con rapporti vari (distacchi, somministrazione, tempo determinato). Si tenga presente da un parte che, in considerazione della specificità delle attività aziendali (in particolare per profili medio - bassi per attività operative), un criterio pur logico relativo all'esperienza è comunque di per sé selettivo. In ogni caso avere adottato come principio una ripartizione del punteggio dei titoli incentrato per la metà sull'esperienza e per l'altra metà da essa sostanzialmente disconnessa tende a garantire nella sommatoria un contrappeso riguardo alla limitazione degli effetti di possibili eccessi derivanti dall'individuazione di subcriteri troppo sbilanciati per entrambe le tipologie di titoli.

Ne consegue un impatto rilevante ed un rischio certamente da considerare, che tuttavia la procedura e la prassi regimentata oggettivamente riduce. Per i titoli connessi all'esperienza: impatto: alto 3; rischio: probabile 3 medio. Valore rischio: significativo 9; per titoli connessi ai titoli di studio: impatto: alto 3; rischio: poco probabile 2. Valore rischio: significativo 6).

La determinazione dei criteri di valutazione delle prove, presenta per certi versi un rischio basso, in quanto per la prova pratica, pur potendo potenzialmente determinare modalità tese a favorire un soggetto rispetto ad un altro, non può rilevare un significativo vantaggio, trattandosi pur sempre di prova pratica connessa ad una prestazione materiale di livello modesto (situazioni di palese illogicità, pur non escluse, sarebbero comunque pubblicamente rilevabili) (impatto: basso 2; rischio: poco probabile 2. Valore rischio: significativo 4).

Riguardo alla determinazione dei criteri della prova orale, essendo di norma riconducibile a materie a carattere generale attinenti alla prestazione, nella fase di individuazione del bando non presentano rischi di rilievo (impatto: bassissimo 1; rischio: improbabile. Valore: non significativo 1).

#### 1.2.4.3 Anomalie significative.

Essendo la procedura nel dettaglio regimentata, eventuali anomalie in fase di progettazione del bando, devono ritenersi limitate ad eventuale sproporzione tra i vari criteri ed a palese illogicità degli stessi. Poiché sono dati che devono comparire nell'avviso, dovrebbe trattarsi tuttavia di scostamenti evidenti.

#### 1.2.4.4.Indicatori.

Possono costituire indicatori di eventuali situazioni anomale:

- graduatorie che individuano tra il personale assunto soggetti che hanno già prestato attività lavorativa per Azimut S.p.a. (distacco, somministrazione, tempo determinato). Considerando che le graduatorie valgono di norma per un periodo ultrannuale e possono dare luogo a scorrimento in caso di necessità, la valutazione andrebbe opportunamente riferita almeno alle prime tre posizioni. Le graduatorie sono pubblicate sul sito e pertanto direttamente consultabili dal RPCT;
- ricorrenza nelle diverse graduatorie, pur per diversi profili aziendali, di stessi soggetti, con verifica delle prime cinque posizioni;
- proporzionalità nella ripartizione tra titoli - esperienza, titoli - titoli di studio, prove (pratica o orale) intendendosi come non proporzionata una suddivisione che assegni meno o più di un terzo o un quarto alle vari voci (a seconda che le prove siano una o due) oltre il 10%.

#### 1.2.4.5.Possibili misure.

Come possibile misura si indica quella di introdurre un'ulteriore regolamentazione di dettaglio nel regolamento riguardo a prassi consolidate.

In particolare, occorre valutare se predeterminare la proporzionalità tra titoli e prove ed a sua volta all'interno dei titoli o delle prove.

Più in generale, considerando anche le modalità della prova pratica e le materie della prova orale, con relativi pesi, si ritiene che potrebbero approvarsi come allegato al Regolamento per ogni profilo aziendale di ogni servizio le modalità di svolgimento della prova pratica, le materie per la prova orale ed i relativi pesi, definendo in pari tempo anche la ripartizione tra i titoli e le prove in modo da predeterminare la proporzionalità tra le stesse.

Essendo in corso di definizione dei profili delle varie posizioni aziendali nei vari settori, anche al fine di ovviare alla mancanza di dettaglio del CCNL Federfunerari Utilitalia, si ritiene che la predefinizione degli elementi sopraindicati per la selezione possa costituire integrazione dell'attività di elaborazione già in corso, con l'obiettivo di giungere ad un completamento entro il 2017.

### **1.3 Fase di selezione.**

#### 1.3.1 Processi e procedimenti rilevanti.

La fase di selezione appare caratterizzata dall'operato della Commissione Giudicatrice.

L'art.3.3. prevede che la Commissione Giudicatrice venga nominata dal C.d.A..

E' presieduta dall'Amministratore Delegato e composta da un numero variabile di componenti (3 o 5). Possono fare parte della Commissione anche "*esperti esterni di provata competenza nelle materie di concorso*". Non risulta peraltro, anche alla luce delle verifiche fatte in riferimento alle selezioni precedentemente espletate, che siano stati nominati membri esterni.

Laddove il Consiglio di Amministrazione non si determini diversamente, la Commissione è composta dall' Amministratore Delegato che la presiede, dal Responsabile del Servizio in cui la risorsa selezionata dovrà trovare collocazione e dal Responsabile del Servizio Affari Generali, che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 3 4° comma, non possono fare parte della Commissione soggetti che ricoprono cariche politiche o siano rappresentanti sindacali (in esplicita attuazione, in via di autoregolamentazione, del principio espresso di cui all'art. 35 3° comma lett e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.*).

La presenza fissa dell'Amministratore Delegato è conseguente alla sua competenza sulla direzione del personale. Di norma, come anche per le Commissioni relative alle procedure

d'appalto in cui l'Amministratore Delegato presiede la Commissione, lo stesso non parteciperà alla discussione ed alla votazione in C.d.A. riguardo all'approvazione della graduatoria della selezione.

Come esplicitato al precedente paragrafo 2.2.2.3. "*Selezione pubblica*" del Codice, l'avviso di selezione preindividua criteri e subcriteri di valutazione, relativi pesi, griglia e modalità di valutazione dei Commissari. Al fine di dare concreta attuazione ai principi "*di trasparenza, pubblicità e imparzialità*" richiesti dall'art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., si stabilisce una regimentazione di dettaglio che limita oggettivamente l'operato della Commissione. In sostanza, si adottano intenzionalmente, in via di autolimitazione, gli stessi principi restrittivi introdotti per le Commissioni Giudicatrici d'appalto.

La Commissione "*al momento del suo insediamento verifica preliminarmente l'esistenza di rapporti di coniugio o di parentela e affinità entro il quarto grado, dei suoi componenti con i concorrenti ammessi. In caso di sussistenza di dette condizioni di incompatibilità i lavori vengono sospesi e il Presidente della commissione ne dà tempestiva notizia al C.d.A. affinché provveda alla sostituzione del membro incompatibile*" (art. 3 5° comma del Codice).

L'attribuzione del punteggio dei titoli avviene in via matematica, sulla base di quanto predeterminato dall' avviso di selezione. Non sussistono pertanto margini di discrezionalità se non per eventuali interpretazioni di punti specifici del contenuto dell'avviso in merito alle domande presentate.

Uguualmente il numero degli ammessi è predeterminato nell'avviso e non implica pertanto alcuna discrezionalità da parte della Commissione.

Lo specifico operato della Commissione attiene alla modalità di effettuazione delle prove ed alla valutazione dei candidati. Riguardo a tale valutazione l'art. 3 7° comma del Codice prevede che "*La valutazione di ogni Commissario sarà espressa in cifra numerica sulla base di una griglia di valutazione prestabilita, applicando i criteri, subcriteri e relativi pesi prestabiliti nell'avviso di selezione. La media dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari per ogni*

*criterio e subcriterio per ciascuna prova e la somma dei relativi punteggi delle varie prove determinerà la graduatoria finale di merito .”.*

*Al termine dei lavori “i verbali dei lavori delle Commissioni e la graduatoria di merito degli idonei risultanti dalla selezione sono rimessi al C.d.A. per la relativa approvazione. La graduatoria finale, con il nome e cognome dei candidati idonei e il corrispondente punteggio totale, è affissa presso la sede legale della società e pubblicata nel suo sito internet per un periodo non inferiore a 30 giorni.”(art. 3 commi 8 e 9 del Codice).*

### 1.3.2 Possibili rischi rilevanti.

In considerazione del livello di regimentazione dei processi sopradelineato, i rischi di questa fase sono legati all’operato della Commissione Giudicatrice.

Il punto certamente critico è la possibile anticipata conoscenza da parte dei candidati delle modalità di esecuzione della prova pratica o dei quesiti della prova orale (o scritta) (impatto: altissimo 4; rischio: probabile 3. Valore rischio: significativo 12)

Riguardo alla valutazione dei Commissari, pur essendo predefiniti in sede di avviso di selezione criteri, subcriteri e relativi pesi così come la griglia di valutazione della stessa Commissione, non può non permanere il rischio riguardante possibili favoritismi nei confronti di qualche candidato (impatto: alto 3; rischio: probabile 3. Valore rischio: significativo 9).

### 1.3.3 Anomalie significative.

Possibile anomalia è riscontrare la presenza nelle prime posizioni della graduatoria di soggetti che hanno già prestato attività lavorativa per Azimut S.p.a. (distacco, somministrazione, tempo determinato).

Si ritiene di potere aggiungere anche l’ indeterminatezza dei verbali della Commissione, in merito alle modalità di esplicazione delle prove e di determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati.

### 1.3.4 Indicatori.

Possono costituire alcuni indicatori di eventuali situazioni anomale, già considerati nella fase di progettazione della selezione:

- graduatorie che individuano tra il personale assunto soggetti che hanno già prestato attività lavorativa per Azimut S.p.a. (distacco, somministrazione, tempo determinato). Considerando che le graduatorie valgono di norma per periodo ultrannuale e possono dare luogo a scorrimento in caso di necessità, la valutazione andrebbe opportunamente riferita almeno alle prime tre posizioni. Le graduatorie sono pubblicate sul sito e pertanto direttamente consultabili dal RPC;
- ricorrenza nelle diverse graduatorie, pur per diversi profili aziendali, di stessi soggetti, con verifica delle prime cinque posizioni;

### 1.3.5 Possibili misure.

Le possibili misure devono necessariamente considerare che ogni ulteriore regimentazione delle modalità di esplicazione delle prove e di determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati dovrebbe essere bilanciata con le esigenze societarie di assicurarsi in ogni caso la scelta più adeguata a soddisfazione delle esigenze societarie. Occorre evitare che un eccessivo formalismo provochi scelte casuali che non assicurino un risultato pienamente soddisfacente delle esigenze aziendali di coprire il posto assicurando la massima professionalità. Ove si pervenisse ad una scelta meramente formale e quindi casuale, potrebbe concretizzarsi proprio una fattispecie di "*mala administration*", che si intende contrastare con il presente piano.

Potrà quindi stabilirsi in modo formale l'obbligo per la Commissione:

- a) di determinare le modalità di esplicazione delle prove e di determinazione dei quesiti disposti dalla Commissione nell'imminenza dell'effettuazione delle stesse, al fine di ridurre il rischio di fughe di notizie;
- b) di definire:
  - modalità della prova pratica che corrispondano effettivamente alla prestazione del profilo da ricoprire, evitando particolari specificità inutilmente selettive in rapporto alla prestazione richiesta;
  - quesiti sufficientemente generali che consentano alla Commissione di valutare la reale capacità del candidato, evitando particolari specificità inutilmente selettive che potrebbero prestarsi ad avvantaggiare alcuni candidati ove fossero preconosciute;

- modalità della prova pratica e quesiti della prova orale sostanzialmente identici per ogni candidato, in modo da evitare che la prova del candidato sia dettata dalla casualità;
- c) di effettuare le prove non in seduta pubblica, a cui potranno essere nel caso chiamati ad assistere soggetto esterni a titolo di testimoni (potrebbe in tal senso trattarsi di membri delle organizzazioni sindacali, essendo escluso che possano comunque fare parte della Commissione);
- d) di svolgere le prove in una sola giornata;
- e) di assicurare modalità che evitino che i candidati che devono sostenere la prova vengano a contatto con quelli che l'hanno già sostenuta.

L' inserimento di esperti esterni nella Commissione Giudicatrice, al fine di ridurre l'impatto nell'ambito della Commissione di valutazioni a favore di candidati che hanno già prestato attività a vario titolo per la società, apparirebbe tuttavia incompatibile con il presupposto di legittimità di ogni incarico esterno (e cioè che non sia altrimenti esperibile all'interno della società). Specialmente per profili medio – bassi, non apparirebbe plausibile sostenere una spesa esterna, ricorrendo certamente all'interno della società tutte le specializzazioni richieste ( trattandosi di attività estremamente specifiche).

## **1.4 Gestione del rapporto.**

### 1.4.1 Processi e procedimenti rilevanti.

La fase successiva all'approvazione della graduatoria, prevede di norma la valutazione delle autodichiarazioni dei candidati e la visita del medico competente

In sede di esecuzione del contratto, rilevano le fattispecie delle progressioni di carriera e dei riconoscimenti ad personam che comportano necessariamente valutazioni dell'attività in servizio del personale.

Il PTPC 2016 prevedeva la possibilità di individuare dei profili di ogni posizione aziendale nei vari servizi, supponendo alla mancanza di determinazione nel CCNL Federfunerari Utilitalia (il



CCNL regolamenta nel dettaglio il solo servizio cimiteriale). In tale ambito, si sarebbe dovuto individuare il livello d'ingresso e quello dell'evoluzione del rapporto.

L'Accordo Aziendale relativo alle *schede ruolo personale, progressioni di carriera, premi, mobilità intera volontaria*” sottoscritto con le OO.SS. in data 12.10.2016 approva schede ruolo riguardante tutte le posizioni aziendali.

Le “schede ruolo” sono relative al personale di nuova assunzione alla data di adozione del presente atto.

Per il personale in attività le schede hanno vigenza, ad eccezione di quanto previsto nell'accordo riguardo all' *“Inquadramento e percorso di progressione”* e *“Durata del percorso di progressione”*.

Per ciascuna “*scheda ruolo*” vengono individuati: nome della posizione, scopo della posizione, collocazione gerarchica, mansioni principali, capacità e competenze minime richieste per l'assunzione, percorso formativo, inquadramento e percorso di progressione, durata del percorso di progressione, sede dove viene svolta la prestazione, criteri di valutazione, rischi legati al ruolo.

L'art. 2 del Regolamento prevede per il personale assunto successivamente alla data di adozione dell'atto, una durata della progressione di carriera di durata variabile (da 30 a 60 mesi) con passaggio di due livelli (in ingresso ed in uscita).

L'art. 5 prevede i titoli di studio richiesti per l'accesso ad ogni posizione.

Per la valutazione del personale (in sede di riconoscimento di premio di risultato, di incentivi, di progressioni di carriera), il PCTC 2016 prevedeva che potevano introdursi schede di valutazione sulla base di criteri, relativi pesi, modalità predefiniti (già utilizzate per la selezione degli ausiliario del traffico e stagionali ed introdotta dal 2016 per la valutazione del premio di risultato dei lavoratori agricoli).

In attuazione di tale indirizzo:

a) l'accordo relativo al premio di risultato 2016-2017-2018 sottoscritto in data 12.10.2016 .ha introdotto esplicitamente che il 20% dell'importo potenzialmente attribuibile sia determinato sulla base di una valutazione del personale sulla base di criteri e modalità prestabilite nell'accordo.

b) l'art. 3 dell'*Accordo Aziendale relativo alle schede ruolo personale, progressioni di carriera, premi, mobilità intera volontaria* sottoscritto in data 12.10.2016, prevede per il personale neo assunto un riconoscimento economico progressivo proporzionale mensile ogni 3 anni, successivi alla fine del percorso di progressione (assorbibile, in caso di mutamento di mansione e modifica di livello) per un importo massimo al 20% della differenza lorda con il livello di inquadramento successivo rispetto a quello occupato. Il riconoscimento economico verrà definito a seguito di valutazione della Direzione. In specifico, opererà una Commissione composta da Amministratore Delegato (in quanto munito di poteri di direzione del personale), Responsabile Affari Generali - Personale e Responsabile del Servizio/Responsabile dell'unità di staff. Sulla base di una griglia numerica prestabilita, i Commissari formuleranno un giudizio per ognuno dei criteri di valutazione prestabiliti (massimo 30 punti; per ogni criterio massimo 5 punti). La media dei punti di valutazione attribuita dai Commissari per ogni criterio verrà rapportata al punteggio massimo di ogni criterio, a cui verrà rapportato l'importo del premio da riconoscere secondo una formula prestabilita.

In caso di valutazione negativa (che comporti la mancata attribuzione di qualsiasi emolumento), tale valutazione verrà ripetuta annualmente.

L'ultimo riconoscimento economico attribuito in ordine temporale potrà essere revocato entro il triennio successivo (e quindi fino al momento della successiva valutazione triennale), unicamente in presenza di sanzioni disciplinari gravi.

In caso di particolare distinzione, la Direzione (secondo le modalità più sopraindicate) potrà decidere di anticipare fino a 12 mesi prima della scadenza prevista il riconoscimento economico.

A fini di equità, al personale già assunto a tempo indeterminato a partire dal 1.7.2012, si applicherà - tendo conto degli opportuni adattamenti in fase attuativa - la stessa normativa prevista per i neoassunti dal presente regolamento. Entro il 31.12.2016 verrà determinato un programma di attuazione senza riconoscimenti economici retroattivi e con effetti unicamente a fare data dal 01.01.2017, tenendo conto del livello di inquadramento attuale e della data di assunzione.

c) l'art. 6 *dell'Accordo Aziendale relativo alle schede ruolo personale, progressioni di carriera, premi, mobilità intera volontaria* prevede che, con riguardo a tutti i dipendenti aziendali, in sede di approvazione del bilancio di esercizio ed in conseguenza delle sue risultanze, su proposta dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare una budget dedicato al riconoscimento di premi una tantum, che verranno attribuiti dall'Amministratore Delegato (in quanto muniti di poteri di direzione del personale) a singoli dipendenti o a uffici/reparti. All'ammontare di tale budget, concorrerà in ogni caso l'importo del premio di risultato non distribuito inerente ad obiettivi individuali. Nella comunicazione al dipendente, dovrà darsi conto della motivazione di attribuzione del premio. L'una tantum potrà variare da € 100,00 ad € 600,00 per dipendente, salvo casi specifici valutati direttamente dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato. La normativa di cui al presente articolo si applica a tutti i dipendenti aziendali.

#### 1.4.2 Possibili rischi rilevanti.

La fase di verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla selezione non appare presentare profili di rischio rilevante (impatto: basso 2; rischio: improbabile 1; Valore rischio: non significativo 2).

Le progressioni di carriera e gli incentivi ad personam presentano di per sé invece un rischio elevato, potendo comportare vantaggi a favore di singoli (impatto: alto 3; rischio: probabile: 3.- valore rischio: significativo 9).

#### 1.4.3 Anomalie significative.

Possibile anomalia è un numero significativo dei passaggi di livello e degli incentivi ad personam riconosciuti nell'annualità.

#### 1.4.4 Indicatori.

Tra gli indicatori si ritiene di potere individuare il numero dei passaggi di livello e degli incentivi ad personam riconosciuti nell'annualità in rapporto alla media delle due annualità precedenti.

#### 1.4.5 Possibili misure.

Le possibili misure si confermano quelle, indicate al precedente paragrafo 2.2.1.4 che la società ha già definito, riguardo alla definizione dei profili delle posizioni nei vari servizi, con la predeterminazione delle possibili progressioni di carriera, della regolamentazione delle schede di valutazione del personale, della regimentazione del riconoscimento degli incentivi ad personam. Nel corso del 2017 vengono monitorate le prime fasi di attuazione delle misure adottate.

## **7. AREA SERVIZI CIMITERIALI**

### **CAMERE MORTUARIE**

La camere mortuarie di Ravenna e di Cervia (di proprietà di Azienda USL Romagna) sono affidate in concessione rispettivamente al Comune di Ravenna e di Cervia, con convenzione accessoria che ne regola l'attività. Come previsto in detti atti presupposti, il Comune di Ravenna ed il Comune di Cervia hanno a loro volta affidato la gestione della camera mortuaria ad Azimut S.p.a. nell'ambito del contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali di Cervia (per il periodo 01.07.2012-30.06.2027).

Nell'ambito dell'attività di Azimut come società mista, a seguito dell'esperimento della gara a c.d. "*doppio oggetto*" per la scelta del socio privato con compiti operativi:

- a) i servizi relativi alla camera mortuaria di Ravenna sono eseguiti direttamente da personale di Azimut S.p.a., coadiuvati da personale del socio privato (Antares Sc a r l. e, per proprio riparto interno, attraverso Ciclat a Colas Pulizie Industriali) esclusivamente per l'attività di recupero salme su chiamata dell'Autorità Giudiziaria;
- b) i servizi relativi alla camera mortuaria di Cervia sono affidati al socio privato (Antares Sc a r l. e, per proprio riparto interno, attraverso Ciclat a Cooperativa sociale Lo Stelo di Cervia RA per le attività diurne e a Colas Pulizie Industriali di Ravenna per l'attività notturna di solo ricevimento salme) .

L'attività di recupero salme su chiamata dell'Autorità Giudiziaria a Ravenna è regolata all'interno del disciplinare regolante i compiti operativi del socio privato del 01.07.2013

L'affidamento al socio privato delle attività inerenti alla camera mortuaria di Cervia sono state da ultimo riassunte ed aggiornate con prot. Azimut 8920/15 del 17.06.2015, mentre con

comunicazione prot. Azimut 4796/15 del 26.03.2015 si informava il Comune di Cervia dell'affidamento delle attività ai soggetti di cui sopra.

L'attività svolta nell'ambito dei locali delle camere mortuarie è soggetta al "*Piano Qualità Servizio Gestione Camera Mortuarie*" di Azimut S.p.a. (doc. qualità AZQL60 Rev 3 e s.m.i.).

L'accesso alla camera mortuaria è infatti consentito ai familiari dei defunti ed al personale dipendente delle ditte funebri liberamente scelte dagli aventi diritto strettamente per l'espletamento delle relative prestazioni (consegna documenti, consegna feretro e suoi accessori, consegna indumenti, allestimento camera ardente e controllo dello stato della salma).

L'elenco delle imprese di pompe funebri di cui è stata fatta ricognizione periodica è esposto al pubblico nell'area delle camere mortuarie, senza alcuna caratterizzazione distintiva tra le stesse.

L'art. 13 5° e 6° comma della L.R. Emilia-Romagna, n. 19/2004 vietano:

- a) lo svolgimento dell'attività funebre di tipo commerciale nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali;
- b) nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, di proporre direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali.

L'art. 5 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di Ravenna vieta conseguentemente ogni attività di negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri nei locali della camera mortuaria e vieta altresì agli operatori di imprese

funebri di stazionare nell'area cortilizia della camera mortuaria medesima e presso gli ingressi, al fine di acquisire servizio di onoranze funebri.

Con ordinanza del Sindaco del Comune di Ravenna TL n. 162/2005 del 18 02 2005 prevede conseguentemente i seguenti divieti con relativa sanzione ex artt. 7 e 13 della L. R. Emilia-Romagna n. 19/2004:

- a) il divieto degli operatori delle imprese funebri di trattenersi nei locali delle camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private oltre il tempo strettamente necessario all'espletamento delle relative prestazioni;
- b) il divieto agli operatori delle imprese funebri di stazionare nei locali di degenza, nei corridoi, nelle sale d' aspetto, nei piazzali e negli ingressi delle strutture sanitarie ivi comprese le camere mortuarie e di avvicinare le persone che vi transitano, al fine di acquisire servizi di onoranze funebri;
- c) il divieto a svolgere attività funebre di tipo commerciale nell'ambito di strutture sanitarie ivi comprese le sale di osservazione, le sale di aspetto, i corridoi, i viali ed i piazzali antistanti il servizio mortuario;
- d) il divieto a chiunque di proporre diretta o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali.

L'ordinanza prevede inoltre che *“gli organi competenti vigilino e controllino sulla corretta applicazione”* dell'ordinanza.

Il contenuto dell'Ordinanza è esposto pubblicamente in vari punti nell'area.

Come misura aggiuntiva, si è deciso di disinstallare all'interno dei locali della camera mortuaria un distributore automatico di bevande ed alimenti di piccola ristorazione, in quanto l'esperienza pratica ha evidenziato che il punto veniva utilizzato in nuova parte dagli addetti delle imprese funebri e potrebbe quindi favorire possibili punti di incontro con l'utenza per pratiche commerciali vietate.

Le attività di gestione della camera portuaria sono attività di “*servizio pubblico*”.

Il personale aziendale e quello di imprese terze impiegato riveste la qualità di “*incaricato di pubblico servizio*” e come tale soggiace, oltre alla disciplina ordinaria, anche a quella speciale prevista per tale figura dal Titolo II, Capo I del codice penale.

Il personale aziendale impiegato dovrà rilasciare dichiarazione :

- 1) di non essere ad qualsiasi titolo collegato ad un soggetto esercente attività funebre, impegnandosi a comunicare ad Azimut Spa eventuali variazioni sopravvenute;
- 2) di impegnarsi a non divulgare informazioni o a non porre in essere comportamenti atti a favorire a qualsiasi titolo un soggetto esercente attività funebre;
- 3) di essere edotto di svolgere la propria attività come “*incaricato di pubblico servizio*” ed essere quindi soggetto all’applicazione degli specifici reati riconnessi a tale qualifica previsti dal Codice penale in caso ponga in essere atti, azioni e comportamenti atti a favorire l’attività di soggetti esercenti attività di pompe funebri, omettendo altresì di denunciare prontamente alla Direzione aziendale ed alle competenti Autorità simili comportamenti posti in essere da altri soggetti di cui sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza.

Il personale neoassunto sottoscriverà la dichiarazione al momento dell’assunzione. Al personale in servizio verrà richiesta la sottoscrizione.

La dichiarazione dovrà essere rilasciata anche dal personale di imprese esterne interessato dal servizio e sarà raccolta dall’impresa assegnataria. Per obbligo contrattuale, l’elenco dei dipendenti dell’impresa socia operante presso la camera mortuaria di Cervia deve essere comunicato e tenuto aggiornato dall’impresa socia esecutrice ad Azimut S.p.a..

Il contenuto della dichiarazione costituisce esplicita applicazione di varie disposizioni del “*Codice Etico*” (AZRG01). Si ritiene di evidenziare alcune clausole significative:

8.6 “... *espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede* “ ;

8.8. “ ... *mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di assumere decisioni o*



*svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi ... Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'impresa. Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata al responsabile, che secondo le modalità previste, informerà l' Organismo aziendale di Vigilanza”*

8.12. *” ...mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze. “*

8.13. *“...non può chiedere, per sé o per altri, agli o altre utilità, né accettare queste ultime ... da chiunque abbia tratto o che comunque possano trarre benefici dall'attività dell'impresa.”*

8.14. *“... riferire con tempestività e riservatezza ... ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del codice di comportamento ...”*

8.15. *“Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, consulenti, agenti e mandatarî dell'azienda”.*

Con particolare riferimento all'ultimo comma del sopracitato art. 8.8., l' art.14 *“Obblighi di informazione”* del medesimo Codice Etico (AZRG01) prevede che *“ Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza al proprio responsabile di funzione e/o alla funzione di Audit ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice di comportamento o altre disposizioni aziendali che po*

*ssano, a qualunque titolo, coinvolgere l'impresa. I responsabili di funzione devono vigilare sull'operato dei propri collaboratori e devono informare l'Organismo di Vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme. “ Il successivo art. 8.15 estende del disposizioni anche a tutti “i collaboratori, consulenti, agenti e mandatarî dell'azienda”.*

Più in specifico, in conformità a quanto previsto dalle Determinazioni ANAC n. 6 e 8 del 2015, i dipendenti, i dirigenti e i collaboratori che dovessero venire a conoscenza di condotte illecite ovvero di circostanze che potrebbero comunque rappresentare una violazione di quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e, più in generale, dal Modello 231 adottato per quanto attiene i reati, i comportamenti e/o le situazioni rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione, dovranno darne comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (c.d. “*whistleblowing*”). Le condotte illecite oggetto di segnalazione meritevole di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività aziendale, sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi personali, nonché tutti i casi in cui – a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un comportamento di *mala gestio* a causa dell'uso a fini personali delle funzioni attribuite, arrecando danno al patrimonio ovvero all'immagine della società.

Si precisa che le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dalla presente procedura, non verranno prese in considerazione.

Ai sensi del par. 3. B), Parte II della Determinazione ANAC n. 6/2015, le condotte illecite segnalate devono inoltre riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, sia che si tratti di informazioni acquisite in virtù del ruolo rivestito in azienda, sia che si tratti di informazioni acquisite in occasione o a causa dello svolgimento di mansioni lavorative, seppur in modo casuale.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

In attuazione del principio di estensione delle disposizioni sopracitate anche ai collaboratori al socio privato, l'affidamento al socio privato prevede esplicitamente la c.d. “*clausola di*

*trasparenza*” in cui si dichiara di essere informati del “*Codice Etico o di Comportamento*” di Azimut S.p.a. (rinvenibile sul sito [http://www.ravennaholdingspa.it/azimut\\_modello\\_231.aspx](http://www.ravennaholdingspa.it/azimut_modello_231.aspx)), che costituisce parte integrante del modello D.Lgs., 231/2001 integrato dalla L. 190/2012.

La succitata c.d. “*clausola di trasparenza*” contrattualmente prevista prevede che il socio privato conseguentemente dichiarerà di:

- a) *di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e, impegnandosi conseguentemente ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al decreto medesimo o che, sebbene risultino tali da non costituire per sé fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- b) *che non è stato implicato in procedimenti giudiziari, anche pendenti, relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001. In caso affermativo, indicare i procedimenti interessati;*
- c) *di avere sensibilizzato e resi edotti i propri dipendenti e collaboratori in merito ai contenuti del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e delle sanzioni previste in caso di violazione dello stesso;*
- d) *di impegnarsi ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza di Azimut S.p.A. qualora venisse a conoscenza di violazioni del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Azimut S.p.A., attraverso i canali a tal fine predisposti, nonché su qualsiasi situazione o di qualsiasi cambiamento ritenuto a tal fine potenzialmente rilevante;*
- e) *di essere consapevole che, in caso di violazione dei predetti impegni, Azimut S.p.A. applicherà le misure previste nel modello di organizzazione gestione e controllo, essendo considerato inadempimento grave e costituendo clausola risolutiva espressa dell’incarico ai sensi dell’art. 1457 c.c..”.*

Le “*Norme Tecniche*” allegate all’estensione contrattuale relativa al compito del socio privato in relazione al servizio della camera mortuaria di Cervia rende ulteriormente esplicito che “*Le imprese di onoranze funebri non possono avere alcun recapito all’interno dell’obitorio e il loro*

*personale deve trattenersi all' interno dei locali il tempo strettamente necessario per l'effettuazione del servizio funebre. Qualora gli operatori ravvisino comportamenti e attività contrastanti con le norme previste dovranno informare tempestivamente il referente Azimut".*

Azimut S.p.a. ha programmato di estendere nei prossimi mesi l'attività di formazione del personale delle stesse sugli specifici profili di prevenzione della corruzione nell'ambito dell'attività della camera mortuaria di Ravenna e di Cervia, sulla base di quanto già posto in essere per il personale aziendale operante presso la Camera Mortuaria di Ravenna (ultimo corso effettuato in data 26.05.2016).

L'attività specifica svolta nel corso sarò oggetto di verbalizzazione.

All'interno delle camere mortuarie nei locali di accesso all'utenza è pubblicamente reperibile informativa "*Informativa in caso di decesso* (doc. qualità AZQL62B e AZQL61E), in cui si afferma esplicitamente la libera scelta degli aventi diritto ad organizzare le esequie con qualsiasi ditta funebre ("*La scelta della ditta di cui avvalersi deve essere totalmente libera ed autonoma ...*").

E' prevista la tenuta di un registro in camera mortuaria riportante le generalità del defunto, i dati di accettazione della salma e quelli di partenza della salma, il nominativo della ditta funebre che effettuerà il funerale. E' pertanto possibile estrarre opportuna statistica in merito alla distribuzione effettiva delle imprese di pompe funebri, al fine di evidenziare eventuali anomalie che potranno essere oggetto di possibile approfondimento.

La procedura qualità sopraindicata al punto "*14. Rapporti con le imprese e con i dolenti, per Ravenna e per Cervia*" prevede obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti al servizio. Ferme le disposizioni circa il trattamento dei

dati (privacy), è previsto l'obbligo di mantenere il riserbo su ogni informazione definita riservata,

Dato il limitato numero di personale adeguatamente formato impiegato in servizio, non appare praticabile una ordinaria rotazione del personale, pur non volendosi escludere eventuali diverse opzioni - anche parziali e per periodi limitati - in caso di disponibilità del socio privato.

A completamento, al fine di rendere pienamente trasparente l'attività, all'interno dei locali della camere mortuarie sono esposte le tariffe dei servizi cimiteriali applicate da Azimut S.p.a., con la specifica indicazione che "*null'altro è dovuto*". Le tariffe sono approvate dal Comune di Ravenna e da quello di Cervia.

Particolare disciplina riguarda il rapporto con A.Se.R. Srl, per la presenza di autorimessa e magazzino nelle immediate adiacenze degli Uffici di Polizia Mortuaria.

Azimut S.p.a. ha posto una serie di condizioni e vincoli al riguardo.

Detti locali possono essere utilizzati solo per il ricovero delle autovetture e per il deposito di beni ed attrezzature relative all'espletamento dell'attività di A.Se.R. Srl.

Di conseguenza:

- A) A.Se.R. Srl ha provveduto a proprio totale onere, cura e spese alla completa fisica separazione dei locali utilizzati ed a quella delle utenze;
- B) la targa con la denominazione sociale deve riportare con chiarezza che trattasi esclusivamente di ricovero mezzi e di deposito attrezzature. Deve essere escluso ogni riferimento all'attività ed essere priva di indicazioni di attività commerciale al pubblico. Deve essere pertanto vietato l'accesso del pubblico a tali locali e non devono esservi indicazioni dell'indirizzo degli uffici commerciali A.Se.R. Srl;
- C) i dipendenti di A.SE.R. Srl non potranno in modo assoluto:

- a) accedere ai locali adiacenti gestiti da Azimut S.p.a. e comunque alle aree del complesso, se non per espletare esclusivamente pratiche specifiche attinenti alla propria attività al pari di ogni altra impresa di pompe funebri;
- b) intrattenere rapporti con personale Azimut S.p.a. al fine di assumere o tentare di assumere qualsiasi informazioni in merito a defunti al fine di implementare la propria attività commerciale;
- c) svolgere attività di ricerca commerciale, avvicinando parenti di defunti sia nelle aree in comodato sia nelle aree tutte adiacenti (al pari del resto di quanto comunque non consentito ad ogni altra impresa esercente servizi funerari).

Qualsiasi violazione di quanto previsto verrà valutato da Azimut S.p.a. anche ai fini alla segnalazione alle Autorità competenti, nei casi dovuti..

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale aziendale, il Comitato di Controllo Interno (date le sue specifiche competenze in merito al controllo del rapporto contrattuale con il socio privato), l' O.d.V. e l' RPC aziendale operano attività di monitoraggio dell'attività, anche a campione, al fine di verificare eventuali anomalie. Poiché il servizio aziendale è certificato ISO 9001, viene sottoposto alle verifiche dell'organismo di certificazione (Bureau Veritas Italia) (le verifiche finora effettuate non hanno dato luogo a segnalazioni).

## **Sezione seconda: misure di carattere generale**

### **Premessa**

L'Aggiornamento 2015 al PNA, superando la distinzione tra misure obbligatorie e misure ulteriori delineata dal PNA 2013, ha sottolineato la necessità che ogni ente individui strumenti specifici, idonei a mitigare i rischi tipici dell'ente stesso emersi in sede di analisi.

In particolare l'Autorità ha confermato, con il PNA 2016, l'adozione di un sistema di classificazione che distingue tra misure generiche e misure specifiche: le prime sono misure che incidono sul sistema complessivo di prevenzione della corruzione, intervenendo in materia trasversale sull'ente; le seconde incidono su questioni particolari individuati tramite l'analisi del rischio.

La mappatura dei singoli processi soprariportata evidenzia le singole misure specifiche che sono ritenute idonee a prevenire le problematiche emerse in sede di analisi delle singole fasi di ogni processo.

Nella presente sezione sono, invece, trattate unitariamente le misure di carattere generale che, per la loro natura di strumenti ad ampio raggio, trovano un'applicazione generalizzata in tutti i processi della Società.

Per ciascuna misura di carattere generale, in conformità a quanto indicato dall'Aggiornamento 2015 al PNA, è indicato lo stato di attuazione, le fasi e i tempi di attuazione programmati, nonché gli indicatori di attuazione.

### **1. Trasparenza**

La trasparenza rappresenta uno dei pilastri della politica anticorruzione impostata dalla Legge n. 190/2012 e, lungi dall'essere una mera misura di prevenzione della corruzione,

rappresenta essa stessa l'oggetto di una complessa disciplina normativa, che richiede una programmazione interna a sé stante.

Per tale ragione, alla trasparenza è dedicata la sezione terza del presente Piano, a cui si fa espresso rinvio.

## **2. Codice Etico e di Comportamento.**

La determina ANAC 8.11.2017 n. 1134 prevede al capitolo *“Codice di comportamento”* che *“Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del D.Lgs.n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza i fini della responsabilità disciplinare, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del Codice”*.

Il Codice etico di Azimut S.p.A. è stato adottato a decorrere dal 2014, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della più generale adozione del modello di organizzazione e gestione del rischio di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Del Codice è stata data ampia diffusione interna mediante condivisione del documento all'interno della rete intranet aziendale, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società, opportunamente comunicate a tutti gli interessati.



Il Codice è, inoltre, messo a disposizione di qualunque interlocutore dell'impresa: la Società, infatti, richiama l'osservanza delle sue disposizioni in tutti i rapporti economici da essa instaurati.

Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il Codice Etico integra il quadro normativo al quale l'azienda è sottoposta. Esso costituisce, inoltre, uno strumento con cui la Società, nel compimento della propria *mission*, si impegna a contribuire, conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, allo sviluppo socio-economico del territorio di appartenenza.

Il Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l'agire della Società e le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori della Società, dei dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione.

In quanto tale, il Codice costituisce anche uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione, diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità.

Tale misura opera, pertanto, trasversalmente all'interno della Società, in quanto applicabile alla totalità dei processi mappati.

Il Codice è integrato e completato da un sistema sanzionatorio finalizzato a rafforzare l'impegno di tutti i suoi dipendenti e collaboratori al rispetto dei principi legali ed etici contenuti nel Codice medesimo e nelle politiche che ne discendono.

Il sistema disciplinare cui sopra è disciplinato al paragrafo 12 del doc. RHRB01 "*Modello organizzativo per la responsabilità amministrativa ed il contrasto alla corruzione*", anch'esso disponibile sulla rete intranet aziendale e pubblicato sul sito istituzionale della Società.

E' in corso l'approfondimento in ordine alla revisione del "*Codice Etico*" in "*Codice Etico e di Comportamento*" (previsione di aggiornamento: marzo 2018), alla luce delle disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia e delle considerazioni che seguono, oltre al

costante monitoraggio su eventuali segnalazioni e sulla corretta applicazione, come previsto dal Codice stesso.

### **3. Autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali.**

*Il Codice etico nella sua attuale versione prevede che “Il dipendente deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all’attività dell’impresa. Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all’immagine dell’impresa. Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata al responsabile che, secondo le modalità previste, informerà l’Organismo aziendale di sorveglianza.”*

Nonostante non si siano verificate, fino ad oggi, ipotesi di tal genere, si ritiene opportuno regolamentare la materia come di seguito meglio precisato.

In particolare, si prevede il divieto per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato della Società di assumere qualsiasi altro impiego o incarico, ovvero di esercitare attività professionale, commerciale e industriale, fatta eccezione per gli impieghi, incarichi o attività aventi carattere occasionale in settori non di interesse della Società, che devono in ogni caso essere autorizzati dall’Amministratore Delegato. Le condizioni dell’impiego, incarico o attività extra-istituzionale non devono in ogni caso incidere sulla normativa vigente in materia di riposi giornalieri e settimanali.

Sono fatti salvi anche eventuali incarichi all’interno della Società, ovvero in società controllate, collegate o partecipate da Ravenna Holding S.p.A., purché nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Tali incarichi devono essere previamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra determina responsabilità disciplinare, salve le più gravi responsabilità eventualmente previste dalla legge.

Il dipendente può iscriversi ad albi professionali, previa comunicazione all'Amministratore Delegato, qualora le specifiche disposizioni di legge che disciplinano le singole professioni lo consentano ovvero non richiedano, come presupposto all'iscrizione stessa, l'esercizio in via esclusiva dell'attività libero professionale. Rimane, comunque, preclusa l'attività libero professionale, anche occasionale.

In relazione alle autorizzazioni richieste e concesse sono effettuate le pubblicazioni ex art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il RPCT svolge attività di verifica e monitoraggio sulle eventuali richieste e relativi provvedimenti adottati in merito.

Il Codice etico in corso di aggiornamento come Codice Etico e di Comportamento (previsione: marzo 2018) verrà integrato dalla disciplina sopraindicata.

#### **4. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro**

La L. n. 190/2012 ha introdotto il comma 16-ter all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, con la finalità di evitare che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possano utilizzare il ruolo e la funzione ricoperti all'interno dell'ente di appartenenza, precostituendo, mediante accordi illeciti, situazioni lavorative vantaggiose presso soggetti privati con cui siano entrati in contatto nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, da poter sfruttare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

L'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce, in particolare, che *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o*

*professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

L'applicazione della norma è stata estesa alle società partecipate dalla Determina ANAC n. 8/2015 e da ultimo dalla determina ANAC n. 1134/2017, secondo cui *“Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri, autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni”*

È evidente che non tutti i dipendenti pubblici sono interessati da questa fattispecie, ma solo coloro che hanno la possibilità di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni dell'amministrazione.

Al fine di garantire l'applicazione della presente disposizione normativa, Azimut S.p.A. si impegna ad adottare le seguenti misure:

- inserimento espresso negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale della condizione ostativa di cui sopra;
- dichiarazione da parte dei soggetti interessati di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- svolgimento di specifica attività di vigilanza.

Il Codice etico in corso di aggiornamento come Codice Etico e di Comportamento (previsione: marzo 2018) verrà integrato dalla disciplina sopraindicata.

## **5. Inconferibilità e incompatibilità per le cariche di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.**

Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., al fine di prevenire situazioni anche solo potenzialmente portatrici di conflitto di interessi, disciplina le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità con riferimento alle cariche di amministratore e agli incarichi dirigenziali conferiti presso enti di diritto privato in controllo pubblico.

La determina ANAC n. 1134/2017 paragrafo “3.1. Società in controllo pubblica” tratta le specifiche fattispecie in appositi capitoli “*Inconferibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*” e “*incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*”.

Il decreto sopracitato definisce come “*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*” gli “*incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*”. Sono invece considerati “*componenti di organo di indirizzo politico*” “*le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, [...] a organi di indirizzo [...] di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali o locali*”.

Azimut S.p.A., al fine di garantire il rispetto della normativa sopra richiamata, individua una serie di misure, organizzative e non, come di seguito meglio specificate.

- il Responsabile del Servizio Affari Societari viene individuato quale referente interno che opera in collaborazione con e in ausilio al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- a cura del Servizio Affari Generali, negli atti relativi ai processi di selezione, in quelli di attribuzione di incarichi e negli interpelli vengono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico stesso ovvero l'assenza delle medesime condizioni.
- in conformità a quanto previsto dal par. E.1.1. del Codice di comportamento e corporate governance e di quanto previsto alla sezione trasparenza del presente Piano, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e i Dirigenti rendono una dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i..  
È inoltre previsto che i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale rendano una dichiarazione in merito all'insussistenza delle cause ostative alla nomina o al mantenimento della carica ai sensi della legislazione vigente, nonché dei parr. D ed E del Codice di comportamento e corporate governance.

Tali dichiarazioni, invero, vengono rilasciate nell'ambito di una più ampia attestazione che gli organi di amministrazione e controllo, nonché i dirigenti, sono tenuti a produrre con precise scadenze. In ordine ai contenuti ulteriori di cui sopra, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento e corporate governance, parr. D ed E.

In particolare, all'atto del conferimento e nel corso dell'incarico o carica, ogni interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. La dichiarazione viene resa almeno una volta l'anno, con l'impegno di renderne altra in caso di eventuali variazioni.

Alla dichiarazione deve essere allegato un elenco completo delle cariche e/o degli incarichi che il soggetto interessato (sia esso Amministratore, Sindaco ovvero Dirigente) ricopre – comprensivo di eventuali cariche e/o incarichi ricoperti in precedenza rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 39/2013 – e delle eventuali condanne subite per reati contro la pubblica amministrazione.–L'elenco non è soggetto a pubblicazione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14 del d.lgs. 13 aprile 2013, n. 33 e s.m.i..

Ricevuta la dichiarazione, nei termini e contenuti di cui sopra, il Responsabile Affari Generali in quanto anche responsabile della pubblicazione dei dati ne dà pubblicazione sul sito istituzionale di Azimut S.p.a, sezione *“Amministrazione trasparente”*, comunicandolo altresì al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali verifica la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese da Amministratori, Sindaci e dirigenti, all’atto della nomina. In occasione dei successivi aggiornamenti le verifiche sono effettuate dal RPCT, con il supporto del Servizio Affari Generali.

Le verifiche vengono condotte mediante accesso ai pubblici registri e richiesta di informazioni alle Autorità competenti, nonché mediante acquisizione di ogni altra informazione utile conoscibile mediante i comuni motori di ricerca web. In specie, è previsto un controllo mediante visura camerale sulla persona dei singoli interessati e per mezzo di accesso al casellario giudiziale allo scopo di verificare eventuali condanne e procedimenti pendenti. In caso di dubbio, sarà facoltà della Società richiedere l’eventuale supporto di consulenti legali esterni. Qualora emerga una qualsiasi circostanza rilevante, la Società contatterà tempestivamente il soggetto interessato e chiederà di fornire adeguata documentazione di supporto che attesti la veridicità delle dichiarazioni rese. Ove dovesse emergere una causa ostativa alla nomina o al mantenimento della carica, la Società darà seguito agli adempimenti del caso.

Il Servizio Affari Societari dà immediata comunicazione al RPCT di qualsiasi notizia di cui dovesse venire a conoscenza ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 39/2013, nonché di quelle rilevanti ai sensi del Codice di comportamento e di corporate governance.

La Società prevede inoltre un apposito meccanismo di segnalazione di eventuali situazioni di inconferibilità ed incompatibilità.

Le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta all’indirizzo mail [rpc@azimut-spa.it](mailto:rpc@azimut-spa.it), indicando quanto più accuratamente possibile le circostanze che caratterizzano una possibile situazione di inconferibilità o incompatibilità.

Il RPCT garantisce l'anonimato della segnalazione, mantenendo riservata l'identità del segnalante.

La casella di posta elettronica indicata è accessibile unicamente al Responsabile di cui sopra e, qualora la segnalazione debba essere diffusa, il medesimo provvede ad espungere dalla stessa ogni elemento utile ad individuare il segnalante, fatta eccezione per i casi in cui il segnalante abbia espressamente acconsentito alla rivelazione della sua identità, ovvero per i casi in cui l'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Ogni segnalazione comporta l'avvio di un procedimento istruttorio, da condursi con modalità analoghe a quelle dettagliatamente previste dal successivo paragrafo con riferimento alla procedura di *whistleblowing*, nel rispetto di quanto espressamente previsto dalle Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 833/2016 sopracitata.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza segnala i casi di possibile violazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Analoga procedura è stata estesa anche ai componenti l'Organismo di Vigilanza ed Revisore Contabile.

Si segnala l'opportunità di valutare l'integrazione del Codice etico e di comportamento ovvero altra procedura aziendale con la disciplina di cui sopra.

Conformemente alla disciplina legislativa e interna, nel corso del 2017 dirigenti e amministratori hanno reso le relative dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale della Società. Sono state



altresì condotte le verifiche ritenute ragionevolmente esperibili (casellario giudiziale; visura cariche da CCIAA) su tutti i dirigenti, gli amministratori e i sindaci della Capogruppo, che non hanno rilevato criticità.

Gli esito dell'attività di monitoraggio sono stati pubblicati nel sito *"Amministrazione Trasparente"*.

## **6. Rotazione del personale**

La rotazione del personale viene considerata dal legislatore e da ANAC (determina n. 1134/2017) quale misura preventiva finalizzata ad evitare ovvero limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione societaria, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati soggetti nella stesso ruolo o funzione. Viene altresì considerata come criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo conoscenze e preparazione professionale.

La rotazione, tuttavia, può essere attuata solo in un contesto aziendale ove le varie competenze non siano di elevata specificità e soprattutto ove vi sia una struttura organizzativa, anche in termini dimensionali, tale da non determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Per tali motivazioni, non essendo possibile attuare la misura della rotazione all'interno di Azimut S.p.A., sono adottate le seguenti misure alternative (come indicato nel paragrafo *"Rotazione o misure alternative"* della determina ANAC n. 1134/2017):

- segregazione di funzioni: tutte le attività aziendali (affidamento di lavori, forniture e beni, nonché di incarichi, gestione finanziaria, selezione del personale, etc.) sono procedimentalizzate attribuendo le relative competenze a più soggetti diversi;

- condivisione delle attività: il lavoro viene organizzato in modo tale da favorire quanto più possibile la partecipazione di più operatori alla singola attività, evitando così l'isolamento di talune mansioni.

## **7. Formazione**

La Società si impegna pianificare, in continuità con quanto previsto e attuato nell'anno precedente, attività formative mirate sui temi della prevenzione della corruzione e della tutela della trasparenza rivolte agli organi di vertice, di controllo e vigilanza, nonché per il proprio personale.

Scopo delle attività formative è il conseguimento, da parte di tutti i partecipanti, della corretta e specifica metodologia per la gestione del rischio e l'implementazione del PTPCT.

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPCT, d'intesa con la direzione aziendale, tenendo conto del ruolo affidato da ciascun soggetto e delle aree a maggior rischio corruzione.

I moduli formativi potranno essere anche somministrati *ad hoc*, anche al di fuori del previsto programma formativo, in funzione di rilevate carenze e/o dell'esigenza di rafforzare il presidio su aree specifiche. I moduli formativi prevedono, inoltre, la fruizione obbligatoria e la tracciabilità della partecipazione di ciascun destinatario.

La programmazione della formazione tiene conto dei principi di contenimento della spesa, garantendo la qualità delle azioni necessarie.

Nel 2017 sono stati svolti corsi formazione interna con particolare riguardo alla materia contrattuale, nonché periodici tavoli tecnici di approfondimento con il personale assegnato ai Servizi Affari Generali e Contratti. E' stato effettuato corso specifico di formazione agli addetti della camera mortuaria di Ravenna .

## 8. TUTELA AI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLECITI.

L'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 prevede che *“fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”*.

La norma, come chiarito dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 e ribadito con la determinazione n. 8 del 17 giugno successivo, si applica, per espressa previsione normativa, esclusivamente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto sopracitato.

Tuttavia *“l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti [ndr enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti pubblici economici] eventualmente nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste dalle presenti Linee guida”*.

Il *whistleblowing* è da considerarsi uno strumento di prevenzione e di supporto alla politica anticorruzione, consistente nell'attività di regolamentazione delle procedure volte ad incentivare e proteggere le segnalazioni che contribuiscono, a vario titolo, all'attività sociale.

La segnalazione di illeciti infatti è da considerarsi come un comportamento positivo da parte del dipendente, poiché volto a garantire e contribuire al buon andamento della Società.

In ragione di quanto sopra, Azimut S.p.A. disciplina come segue la procedura di cd. *Whistleblowing* in via di autolimitazione e a conferma dell'impegno della Società a fare della prevenzione della corruzione una politica aziendale da perseguire con tutti i possibili strumenti.

A seguito della riforma operata dalla L. 179/2017, l'art. 54 bis del D.Lgs n. 165/2001 appronta una serie di tutele a favore del *“pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro”*.

Facendo fronte a un vuoto normativo più volte segnalato dall'ANAC, la recente modifica ha esteso le tutele previste a favore del pubblico impiego anche ai dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c..

La L. 179/2017, nell'intento di rendere più adeguata ed efficace la tutela del dipendente che segnala illeciti, ha tracciato una più dettagliata disciplina dell'istituto, prevedendo, peraltro, significative sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure prescritte.

Il Legislatore ha attribuito all'ANAC il potere-dovere di adottare apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Medio tempore, deve ritenersi comunque applicabile la Determina n. 6/2015 *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”*.

### **8.1. Definizioni**

Ai fini del presente paragrafo, per *whistleblower* si intende il dipendente che segnala ai soggetti legittimati a intervenire irregolarità ovvero illeciti a cui abbia assistito ovvero di cui sia venuto a conoscenza nel corso del proprio rapporto di lavoro.

La tutele approntate dalla presente procedura si applicano anche nei confronti di consulenti, collaboratori, fornitori e in generale dei portatori di interessi rispetto alla Società.

### **8.2. Destinatari, oggetto e contenuto della segnalazione**

In conformità a quanto previsto dalle Determinazioni ANAC n. 6 e 8 del 2015, i dipendenti, i dirigenti e i collaboratori che dovessero venire a conoscenza di condotte illecite ovvero di

circostanze che potrebbero comunque rappresentare una violazione di quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e, più in generale, dal Modello 231 adottato per quanto attiene i reati, i comportamenti e/o le situazioni rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione, dovranno darne comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo le modalità di seguito stabilite.

Sono oggetto di tutela le segnalazioni pervenute da parte di soggetti legittimati identificati: saranno cioè prese in considerazione esclusivamente le segnalazioni che pervengano da soggetti individuabili e conoscibili. Si precisa che le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dalla presente procedura, non verranno prese in considerazione.

Le condotte illecite oggetto di segnalazione meritevole di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività aziendale, sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi personali, nonché tutti i casi in cui – a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un comportamento di *mala gestio* a causa dell'uso a fini personali delle funzioni attribuite, arrecando danno al patrimonio ovvero all'immagine della società.

Ai sensi del par. 3. B), Parte II della Determinazione ANAC n. 6/2015, le condotte illecite segnalate devono inoltre riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, sia che si tratti di informazioni acquisite in virtù del ruolo rivestito in azienda, sia che si tratti di informazioni acquisite in occasione o a causa dello svolgimento di mansioni lavorative, seppur in modo casuale.

Non sono invece meritevoli di tutela secondo la seguente procedura le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale, rivendicazioni o istanze legate alla disciplina del

rapporto di lavoro e/o ai rapporti con superiori o colleghi, nonché le segnalazioni fondate su voci o meri sospetti.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

### **8.3. Contenuto della segnalazione e modalità di trasmissione.**

Le segnalazioni dovranno descrivere, con sufficiente esaustività e chiarezza, tutti gli elementi utili per consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Nello specifico la segnalazione deve contenere:

- le generalità del soggetto segnalante;
- la descrizione, quanto più dettagliata e documentata possibile, del fatto o comportamento illecito;
- le circostanze, in termini di tempo e luogo, il cui il fatto è stato commesso;
- l'identità di colui che ha posto in essere l'illecito;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto segnalato;
- ogni altra informazioni utile per l'istruttoria.

Le segnalazioni dovranno pervenire esclusivamente via mail all'indirizzo istituzionale del RPCT ([rpc@azimut-spa.it](mailto:rpc@azimut-spa.it)), reso noto a tutto il personale mediante formale comunicazione, nonché divulgato mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società.

Le segnalazioni dovranno essere trasmesse tempestivamente, al fine di consentire l'immediata istruttoria da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'adozione delle opportune azioni preventive e/o correttive.

Azimut S.p.a. si riserva un maggior termine per valutare l'implementazione di un canale alternativo di trasmissione delle segnalazioni, anche alla luce delle Linee guida adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 54-bis, comma 5, del D.Lgs. 165/2001.

#### **8.4. Gestione della segnalazione e istruttoria. Termini.**

Ogni segnalazione viene protocollata a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in apposito registro speciale riservato, custodito ed accessibile esclusivamente al Responsabile medesimo.

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto di segnalazione, il RPCT può decidere, in caso di manifesta ed evidente infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario ed entro il termine di giorni dieci dalla ricezione, il medesimo apre apposita istruttoria che dovrà concludersi nel termine massimo di trenta giorni, salvo motivate ragioni scritte comunicate al segnalante.

L'istruttoria prevede in primo luogo l'identificazione chiara e corretta del segnalante, acquisendone anche la qualifica ed il ruolo in azienda. Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante, il RPCT separa i dati identificativi di quest'ultimo dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo da processare la segnalazione con modalità anonima e rendendo possibile la successiva associazione tra codice e identità solo nel caso in cui ciò si renda strettamente necessario. Analoghe misure di tutela vengono adottate con riferimento al contenuto della segnalazione e all'identità di eventuali soggetti segnalati.

Al fine di verificare la veridicità o la verosimiglianza di quanto segnalato, all'RPCT sono attribuiti i più ampi poteri: potrà avvalersi degli strumenti che riterrà più opportuni in ragione delle concrete circostanze, adottando tutte le necessarie cautele (a titolo meramente esemplificativo: accedere agli archivi in uso, acquisire la documentazione aziendale, convocare il personale ritenuto informato sui fatti).

L'attività del RPCT è tracciata in modo tale da garantire la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni che attraverso questo verranno acquisiti ed elaborati.

Con apposito atto organizzativo interno, ove sia ritenuto necessario, può essere identificato un gruppo ristretto e ben individuato di persone abilitate a gestire le segnalazioni, oltre al RPCT, e a coadiuvare le attività di quest'ultimo. Con l'eventuale atto di cui sopra vengono inoltre previsti casi di astensione di alcuni componenti in caso di ipotetici conflitti di interesse. La Società tutela il personale così individuato da eventuali pressioni e/o discriminazioni, dirette o indirette, mediante la riservatezza circa il ruolo attribuito nell'ambito dei procedimenti di *whistleblowing*.

Qualora, al termine dell'istruttoria, l' RPCT ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, inoltra la segnalazione ai soggetti ritenuti competenti quali:

- il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ovvero l'Assemblea, in ragione della rispettiva competenza, per l'irrogazione di eventuali sanzioni;
- l'Organismo di Vigilanza, per le relative determinazioni;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza.

Al termine della procedura, il RPCT comunica al segnalante l'esito della segnalazione.

In considerazione del fatto che, ai fini della tutela dell'identità del segnalante nonché della sicurezza delle informazioni, la gestione delle segnalazioni mediante strumenti informatici è largamente preferibile ad altre modalità, nonché in considerazione dell'impegno di ANAC di mettere a disposizione gratuitamente un apposito software alle amministrazioni interessate, Azimut S.p.A. si riserva di adottare un sistema gestionale di tipo informatico idoneo.

### **8.5. Tutela della riservatezza del segnalante**

Fatto salvo quanto già previsto e stabilito sopra, in via generale il RPCT e l'eventuale personale designato e/o delegato all'espletamento delle attività istruttorie devono garantire il rispetto dell'anonimato del segnalante.



La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, nonché delle ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 54 bis, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, l'identità del segnalante, nell'ambito del procedimento penale, è coperta da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p.; nell'ambito del procedimento disciplinare può essere rivelata esclusivamente quando la contestazione sia fondata, in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, previo espresso consenso del segnalante.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La tutela della riservatezza del segnalante viene garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni alla Società, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali possa evincersi anche indirettamente l'identità del segnalante. I soggetti interni informano il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Le segnalazioni pervenute sono sottratte dalla disciplina del diritto all'accesso civico e dell'accesso generalizzato di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché alla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 s.m.i..

Il *whistleblower* non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito ovvero sottoposto a qualsiasi misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi legati alla segnalazione effettuata.

Tale tutela si estende anche ai casi in cui la segnalazione sia stata effettuata direttamente all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC o ad altri enti competenti.

Le predette tutele non operano nei casi sia accertata, anche con sentenza non definitiva, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per

reati commessi attraverso la segnalazione ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

Il *whistleblower* non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito ovvero sottoposto a qualsiasi misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi legati alla segnalazione effettuata.

Tale tutela si estende anche ai casi in cui la segnalazione sia stata effettuata direttamente all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC o ad altri enti competenti.

Le predette tutele non operano nei casi sia accertata, anche con sentenza non definitiva, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi attraverso la segnalazione ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

Sono peraltro fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito è tenuto a darne tempestiva comunicazione al RPCT, il quale, valutata la fondatezza della comunicazione, segnala la discriminazione al Consiglio di Amministrazione nonché all'Organismo di Vigilanza. L'interessato o le organizzazioni sindacali sono tenute a darne comunicazione anche all'ANAC.

Il RPCT riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, nel caso siano pervenute segnalazioni, sul numero e la tipologia di segnalazioni pervenute e ne tiene conto ai fini dell'aggiornamento del PTPC.

### Sezione terza: tutela della trasparenza

#### **PREMESSA.**

La presente regolamentazione fornisce norme tecniche e interpretazioni in materia di disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni trasparenza e si applica a Azimut S.p.A. (d'ora in poi anche "**Società**") ai sensi dell'articolo 2 bis 2° comma lett. b) del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i., quale società mista a partecipazione pubblica maggioritaria in "*controllo pubblico*", costituita a seguito di gara a c.d. "*doppio oggetto*" per la scelta del socio privato con compiti operativi (durata: 01.07.2012-30.06.2027).

Le norme contenute nel presente documento devono intendersi a tutti gli effetti, fino all'adozione di eventuali successivi documenti dedicati, quale "*Programma Triennale 2018-2019-2020 per la Trasparenza ed Integrità*" di Azimut S.p.a. ai sensi dell'art. 10, 1° comma del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i..

La presente regolamentazione riporta nelle premesse ("*Titolo 1. Principi Generali*") il necessario raccordo con la normativa in materia di prevenzione alla corruzione applicabile alla Società ai sensi dell'art. 1 comma 34 della L. 190/2012. Le misure del Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità 2018-2019-2020 costituiscono apposita sezione (e quindi parte integrante) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2019-2020, a sua volta inserito nel "*Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e s.m.i. integrato dalle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012 e s.m.i.*". Il periodo di riferimento del sopracitato Programma Triennale viene pertanto adeguata al triennio 2018-2019-2020.

Il presente atto si raccorda con analoga regolamentazione disposta da Ravenna Holding S.p.a, società capogruppo che esercita la direzione, coordinamento e controllo di Azimut S.p.a.

## **1. FINALITA'.**

La presente regolamentazione è finalizzata a fornire le regole tecniche e di funzionamento cui dovrà attenersi la Società per il rispetto delle norme di legge, ovvero dei principi in esso contenuti quali modelli di *moral suasion* per una gestione etica delle risorse pubbliche.

In dettaglio, il Regolamento è finalizzato a:

- individuare le informazioni che la Società è tenuta a fornire agli enti Soci affinché essi possano provvedere ai rispettivi adempimenti di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. nonché ai relativi decreti attuativi;
- individuare le regole tecniche cui la Società deve attenersi ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.

<b>Titolo primo: Principi Generali</b>
--

## **2. PRINCIPI GENERALI.**

La regolamentazione della trasparenza è redatta sulla base di principi generali contenuti nella L. 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013, aggiornati da ultimo ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016, tenendo conto dei seguenti pronunciamenti: circolare numero 2/2013 del Dipartimento della funzione pubblica; deliberazione numero 72/2013 del Dipartimento della funzione pubblica; delibere Civit numero 47, 50, 59, 65 e 66 del 2013; circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1 del 14/02/2014 e s.m.i., determinazione ANAC 17 giugno 2015, n. 8, delibera ANAC 03.08.2016 n. 831, delibera ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, delibera ANAC 1134 del 8.11.2017.

### 3. DEFINIZIONI.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **D.Lgs. n. 33/2013:** Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricata “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- b) **L. 190/2012:** Legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” c.d. “*Legge anticorruzione*”;
- c) **modello 231:** modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- d) **Codice di Comportamento e Corporate Governance:** il Codice di comportamento e corporate governance della società capogruppo Ravenna Holding S.p.a. (società capogruppo che esercita l’attività di direzione, controllo e coordinamento di Azimut S.p.a.) che, oltre al sistema di regole che sovrintende l’attività di governo della Società, detta principi e modalità operative in materia di anticorruzione e trasparenza;
- e) **programma triennale per la trasparenza e integrità:** modalità attuative del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- f) **piano per la prevenzione della corruzione:** modalità attuative della L. n. 190/2012 e s.m.i.
- g) **Presidente:** Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) **Organismo di Vigilanza (ODV):** l’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è il soggetto che deve vigilare sul corretto funzionamento e sull’osservanza del modello 231 da parte della Società con poteri di iniziativa e controllo. Tale Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Azimut a composizione monocratica o costituito da tre membri. In aderenza alle Linee Guida di Confindustria e Confservizi, l’ODV si caratterizza per autonomia ed indipendenza, e per tali ragioni

- non ha compiti operativi che possano minarne l'obiettività di giudizio; svolge, pertanto, attività di vigilanza, ispezione e controllo;
- i) **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento, che nella Società viene ad essere individuato sulla base dei regolamenti vigenti ed assolve anche alle funzioni previste all'articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  - j) **sito istituzionale:** sito web della Società all'indirizzo [www.azimut-spa.it](http://www.azimut-spa.it);
  - k) **Società:** Azimut S.p.A.;
  - l) **società controllate e collegate:** società controllate e collegate dalla Società Ravenna Holding s.p.a. ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, secondo la nozione di "*società in controllo pubblico*" di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) ed m) del D.Lgs. n. 175/2016.
  - m) **trasparenza:** accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Società, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 2 bis 2° comma lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. ;
  - n) **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per al Trasparenza (RPCT):** soggetto è incaricato e responsabile ai sensi del D.Lgs. 190/2012 degli adempimenti in materia di anticorruzione ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013 degli adempimenti in materia di trasparenza;
  - o) **Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni dei dati (RTP):** responsabile della specifica di attività di supporto del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per al Trasparenza (RPCT) riguardo alla trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni dei dati, ai sensi dell'art. 10 1° comma del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
  - p) **Servizio Affari Generali:** Servizio che assiste il Consiglio di Amministrazione e il Responsabile per la trasparenza negli adempimenti di raccolta delle informazioni e dei

- dati che sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Società (eccetto per quanto al seguente punto sub q). E' prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a.;
- q) **Servizio Servizi Informatici:** Servizio preposto al materiale inserimento nel sito istituzionale della Società delle informazioni e dei dati in base alle indicazioni ricevute dal Servizio Affari Generali e/o dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per al Trasparenza (RPCT): e/o del Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni dei dati, fatti salvi gli inserimenti ripetitivi direttamente effettuati dal Servizio Affari Generali previamente formati dal Servizio Affari Informatici. E' prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a.;
- r) **incarichi dirigenziali:** i contratti di lavoro con qualifica di Dirigente acquisiti con apposita delibera consiliare;
- s) **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **4. LA STRUTTURA DI GOVERNANCE DELLA SOCIETA'**

La Società ha adottato procedimenti interni riconducibili al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Nell'ambito del Modello 231, la presente regolamentazione costituisce attuazione dei principi e delle disposizioni previsti nel Codice di comportamento e corporate governance, paragrafo F. "*Anticorruzione e trasparenza. Principi e modalità applicative*" di Ravenna Holding S.p.a. (società capogruppo che esercita l'attività di direzione, controllo e coordinamento di Azimut S.p.a.) con particolare riferimento all'individuazione delle funzioni e dei controlli all'interno della struttura.

## 5. IL PIANO DELLA TRASPARENZA

Ai sensi del paragrafo “3.1.3. *La trasparenza*” “*Obblighi di pubblicazione*” della succitata delibera ANAC n. 1134/2017 “*Le società in controllo pubblico pubblicano, secondo gli adeguamenti indicati nell’ allegato 1) in applicazione di verifica di compatibilità delle attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relative alla loro organizzazione e attività esercitate*”.

In particolare, Azimut S.p.a. rientra nella fattispecie (“*società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. n. 175/2016*”) di cui all’art. 2-bis 2° comma lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 , così come introdotto dal D.Lgs., n. 97/2016. Si applica la disciplina dettata per le pubbliche amministrazioni (sia riguardo alla loro organizzazione sia relativamente al complesso delle attività svolte) “*in quanto compatibile*”.

Al paragrafo 2.5 “*Interpretazione del criterio di compatibilità*”, ANAC ritiene che “*In particolare con riferimento alle società controllate o partecipate ... la compatibilità vada valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i caso di attività sicuramente di interesse pubblico e i casi in cui le attività dell’ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici, o ancora i casi di attività svolte in regime di privativa*”. Ne consegue che per le attività svolte da Azimut S.p.a. in regime privatistico, la pubblicazione dei dati va valutata in termini di “*compatibilità*”: vigente la precedente determina Anac n. 8/2015 i dati relativi a tale tipo di attività venivano pubblicati in modo complessivo (ad es., sommatoria del valore degli incarichi ecc.). L’allegato 1 alla determina n. 1134/2017 non riporta tale distinzione, ma tale interpretazione estensiva appare in ogni caso motivabile sulla base del richiamo testuale sopraevidenziato. Si rammenta in ogni caso come ai sensi dell’art. 17 ultimo comma del D:Lgs. n. 175/2016 Azimut S.p.a. appare sottratto all’applicazione della normativa sui contratti pubblici, per cui non sarebbe vincolata alla pubblicazione nel dettaglio della rilevante mole di dati richiesti, che Azimut S.p.a. in ogni caso ha deciso di adempiere in via di autolimitazione.



Si consideri inoltre che la determina Anac n. 1134/2017 nel richiamare gli obblighi di pubblicazione indicati nell'allegato 1, ne precisa tuttavia il carattere non definitivo (*“Resta fermo che ulteriori aggiornamenti e indicazioni operative potranno essere forniti in sede di vigilanza e sulla base degli ulteriori elementi di valutazione che emergeranno dalla prassi applicativa”*)

In attuazione di quanto previsto dalla determinazione ANAC 8.11.2017 n. 1134, Azimut S.p.a aggiorna con il presente atto il Programma Triennale 2018-2019-2020 per la trasparenza ed integrità (*“Le società controllate adottano, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” in cui viene definito il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. Nel Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. Nello stesso Programma, come sopra anticipato, le società indicano, esplicitandone la motivazione, quali sono le attività non qualificabili di pubblico interesse che quindi come tali, non sono sottoposte alle misure di trasparenza previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 e quelle che invece sono di pubblico interesse. Per gli altri contenuti del Programma e per le indicazioni relative alla qualità dei dati da pubblicare, si rinvia alla delibera A.N.AC. n. 50/2013. Si ricorda che, l’omessa adozione del Programma è esplicitamente sanzionata ai sensi dell’art. 19, co. 5, del d.l. n. 90/2014.”*)

Al solo fine di perimetrare le attività svolte sul libero mercato (non per sottarsi alla pubblicazione dei dati - come invece previsto per le società *“partecipate”*, ma nel caso di accordarne la pubblicazione con modalità compatibili), Azimut S.p.a. definisce come *“attività non di pubblico interesse”*:

- a) attività acquisite sul libero mercato per propria iniziativa o da privati (tra cui, l’acquisizione o la gestione del parcheggio di via Guidarelli a Ravenna);

b) attività acquisite sul libero mercato da enti pubblici, che non sono oggetto dei contratti di servizio degli enti locali o sono definibili come di “attività di pubblico interesse” (così come definite dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015) (tra cui, la gestione e manutenzione ordinaria del Ponte mobile sul canale Candiano a Ravenna).

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato in data 31.03.2015 il dott. Ledda Massimo come Responsabile per la Trasparenza.

Il nominativo del Responsabile per la Trasparenza è stato formalmente comunicato ad ANAC, secondo la modulistica e nel modalità stabilite da ANAC medesima. Il nominativo del Responsabile associato ad Azimut S.p.a. risulta tra i nominativi pubblicati sul sito ANAC. La nomina del responsabile è stata pubblicata sul sito “*Amministrazione Trasparente*” di Ravenna Holding S.p.a. Sezione “*Azimut*” link “*Componenti organi*” e, con link di richiamo, sul sito di Azimut S.p.a..

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente Regolamento rimangono pubblicati per un periodo di anni 5 decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatto salvo quanto previsto agli art. 11, 13 e 16 del presente Regolamento.

Il Responsabile per la Trasparenza, avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari, redige annualmente una propria relazione a consuntivo sullo stato di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza, che invia entro il 31 gennaio all’ODV.

La Relazione 2015 (prot. Azimut 1037/16 del 27.01.2016, con successiva precisazione prot. Azimut 6831/10 del 10.05.2016) e quella 2016 (prot. Azimut 1596/17 del 25.01.2017) risultano inserite sul sito “*Amministrazione Trasparente*” link “*Trasparenza ed accesso Civico*”. Per il 2017, a seguito della concentrazione della Responsabilità della Trasparenza

nel RPCT ,la Relazione s'intende compresa nella la sezione del PTPCT dedicata alla Trasparenza.

L'Organismo di Vigilanza - che ogni anno predispone ed invia al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle risultanze della attività di vigilanza e controllo - relaziona in tale ambito anche sulle verifiche effettuate relativamente alla attuazione del presente Regolamento.

Per quanto previsto dalla rubrica "*1. Soggetti tenuti all'attestazione*" della delibera ANAC 20.01.2016 n. 43 *sull' Assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016*, Azimut S.p.a. in quanto società per azioni mista, a maggioranza pubblica, non rientrava tra i soggetti per cui è disposta l' "*attestazione*" degli adempimenti in oggetto, in quanto soggetto compreso nella fattispecie di cui all'art. 11 2° comma lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (allegato 1 alla succitata delibera).

Risulta pubblicata sul medesimo sito sopraindicato in data 29.02.2016 la "griglia di rilevazione" al 31.12.2015 e la "scheda di sintesi della rilevazione" (allegati 2 e 3 alla delibera ANAC 20.01.2016 n. 43). Ai sensi della rubrica "*2.1. La griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016*" ultima parte della succitata delibera, non essendo previsto un O.I.V. o struttura analoga data anche la struttura societaria, la documentazione viene predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Per l'annualità 2017 la delibera ANAC n., 236/2017 "Attestazione OIV, o strutture analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell'Autorità" è esplicitamente applicabile solo alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 bi comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., non trovando pertanto in toto applicazione per le società controllate (la griglia e la modulistica allegata alla succitata delibera ANAC non appare di per sé fattivamente adattabile, neppure in via di autolimitazione). Il riscontro dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione risulta dalla Relazione annuale del Responsabile per la trasparenza del 23.01.2017 (pubblicata sul sito), trasmessa in pari data

all'O.d.V. (in data 31.01.2017 il Responsabile per al Trasparenza , come figura autonoma , è venuto meno in quanto assorbita dal RPCT). Ne consegue che per il 2018, in linea con quanto precedentemente disposto e necessariamente in fase transitoria, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione potrà essere direttamente contenuta nell'aggiornamento annuo sezione "Trasparenza" del PTPCT.

La determina Anac n. 1134/2017 prevede che *"Il nuovo comma 8 bis dell'art. 1 della L. n. 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati,. Gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. La definizione di nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tale fine, ad avviso dell' Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organi a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicato chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società trasparente".*

Fermo restando che i compiti di uno specifico O.I.V. individuati dalla normativa vigente devono essere comunque valutati in termine di compatibilità, si ritiene che il Consiglio di Amministrazione debba verificare l'attribuzione dei compiti di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, che apparirebbe coerente affidare all'O.d.V..

Ai sensi dell'art. 10 e 43 1° comma del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in data 31.01.2017 il Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. ha deciso di concentrare in una sola figura di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (RPCT), le due figure

attualmente di Responsabile per la Prevenzione e Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza, nella persona Vice Presidente Emanuele Rocchi di Azimut S.p.a. (privo di deleghe gestionali) (già nominato RPC).

In pari data il CdA ha nominato il dott. Ledda Massimo come Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni dei dati.

In quanto anche Dirigente del Servizio Affari Generali aziendale, si avvale del servizio medesimo, al fine della ricezione, pubblicizzazione ed aggiornamento dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale della Società.

Le informazioni relative agli adempimenti di trasparenza, come previste nel presente Regolamento, dovranno essere trasmesse di norma dai singoli uffici al Servizio Affari Generali per ogni adempimento. Il Servizio Affari Generali trasmette entro il mese successivo a quello del loro ricevimento le informazioni a Servizio Servizi Informatici (prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a), che provvede tempestivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale, salvo eventuali diversi minori termini previsti dalla normativa o altri flussi informativi indicati negli articoli seguenti.

Gli art. 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 (così come introdotti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016) hanno disciplinato, ulteriormente rispetto all'accesso civico, un nuovo accesso generalizzato riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati, nel rispetto dei limiti relativo alla titolarità degli interessi pubblici e privati, di segreti o di divieti di divulgazione previsto dall'ordinamento.

ANAC ha adottato al riguardo la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 - art. 5 bis comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013*"). A pag. 9 si precisa che "*Per le categorie di soggetti di cui ai punti 2 (N.B. società in controllo pubblico) e 3 il legislatore prevede che la disciplina della trasparenza si applichi "in quanto compatibile". Il principio della compatibilità, tuttavia, concerne la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati*

*soggetti. Non è invece operante per quel che concerne l'accesso generalizzato, stante la ratio e la funzione del generalizzato descritta nel primo paragrafo delle presenti Linee guida. L'accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi senza dubbio un istituto "compatibile" con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati ai punti 2 e 3, considerato che l'attività svolta da tali soggetti è volta alla cura di interessi pubblici.*" Data la recentissima determinazione delle Linee Guida ANAC ed il suo complesso contenuto, ferma la valutazione dell'accesso caso per caso ove pervenissero richieste necessariamente tenendo conto di tali Linee Guida, è comunque necessario un approfondimento al fine del suo recepimento in un regolamento attuativo, date le rilevanti implicazioni dell'applicazione della normativa in particolare ad una società mista.

## **6. LE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE**

Le disposizioni in materia di trasparenza disciplinate dall'art. 1, commi 15-33 della L. 190/2012 e relative integrazioni e interpretazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 sono applicate, secondo le modalità ed i termini previsti dalla presente regolamentazione, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 c.c., in quanto per le società controllate e collegate la Società Ravenna Holding S.p.a. si impegna a promuovere l'adozione e l'applicazione dei principi di trasparenza previsti dal presente Regolamento.

Le pubblicazioni vengono effettuate nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito internet di Ravenna Holding S.p.a. nella sezione di "*Azimut S.p.a.*". Sul sito internet di Azimut S.p.a. la medesima pubblicazione viene effettuata con link di rinvio automatico al sito di Ravenna Holding.

Per Azimut S.p.a. si deve tenere conto che, in considerazione del distacco totale a Ravenna Holding S.p.a. del Dirigente Affari Generali di Azimut S.p.a., la prestazione dello stesso viene fornita in service ad Azimut S.p.a.

## Titolo secondo: la trasparenza

### 7. LA TRASPARENZA E IL SITO ISTITUZIONALE

La società al momento dell'approvazione della presente regolamentazione ha già provveduto alla pubblicazione sul sito delle informazioni previste dal Regolamento stesso, ad esclusione dei dati da pubblicare in termini di legge diversi e dei dati da pubblicare a consuntivo.

### 8. LA STRUTTURAZIONE DEL SITO INTERNET.

La Società individua la sezione “**Amministrazione Trasparente**” sul sito internet aziendale e su quello della capogruppo Ravenna Holding S.p.a., ben visibile al cittadino e così strutturata (viene indicata la strutturazione standard, con eventuali possibilità di ulteriori dettagli su disposizione del Responsabile per la Trasparenza, pervio informativa all'Amministratore Delegato):

link: [Organizzazione](#)

link: [Componenti Organi](#)

link: [Incarichi Dirigenziali](#)

link: [Compensi Amministratori](#)

link: [Consulenze e Collaborazioni](#)

link: [Bilanci](#)

link: [Atti Regolamentari](#)

link: [Bandi e Gare](#)

link: [Appalti servizi e forniture](#)

link: [Selezione del personale](#)

link: [Contributi sovvenzioni e sussidi](#)

link: [Monitoraggio rispetto tempi procedurali](#)

link: [Contatti](#)

link: [Trasparenza ed Accesso Civico](#)

link: [Altri contenuti – Modello 231 ed anticorruzione](#)

La sopracitata suddivisione potrà essere oggetto di variazioni sulla base di quanto precisato dal D. Lgs. n. 97/2016 (allegato A) e dalle disposizioni introdotte da ANAC.

**9. LE INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE** (art. 13 lett. b, c, d del D.Lgs. 33/2013).

L'Amministratore Delegato, avvalendosi del Servizio Affari Generali/Societari, garantisce la pubblicazione sul sito istituzionale delle seguenti informazioni:

- illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione della società con indicazione del numero delle risorse a disposizione;
- elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata.

I dati e le informazioni di cui sopra sono forniti da Amministrazione, Finanza e Controllo al Servizio (fornito in "service" da Ravenna Holding S.p.a.) al Servizio Affari Generali compilando, entro un mese dalla approvazione dei relativi atti di aggiornamento. L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali provvede quindi, previo verifica e visto dell'Amministratore Delegato, ad inoltrarli ai Servizi Informatici (fornito in "service" da Ravenna Holding S.p.a.) per la relativa pubblicazione, ove non provveda direttamente il Servizio Affari Generali.



## **10. LE INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPONENTI GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO** (art. 13 lett. a, art. 14 D.Lgs. 33/2013; art. 20 D.Lgs. 39/2013).

Per Organi di indirizzo politico si intendono i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Gli Organi di indirizzo politico, che non sono dipendenti degli enti soci, sono tenuti a comunicare le seguenti informazioni al Servizio Affari Generali per la pubblicazione sul sito istituzionale nelle tempistiche di seguito specificate:

- atto di nomina e durata;
- curriculum vitae;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (compresi gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici);
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- dichiarazioni ed attestazioni di cui all'art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e s.m.i. per tutti gli amministratori (tenendo conto delle disposizioni impartite da Ravenna Holding S.p.a.), sulla base del modello ministeriale e senza l'allegata dichiarazione dei redditi (salvo diverse successive disposizioni normative o regolamentari, o di interpretazione delle medesime, in materia). Le dichiarazioni ed attestazioni di cui all'art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e s.m.i. riguardano anche la situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. Gli amministratori potranno eventualmente autocertificare la indisponibilità dei suddetti;
- dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico;
- dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico;

- per gli organi di indirizzo politico dipendenti degli enti soci si rimanda alle pubblicazioni eseguite, in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013, presso i rispettivi enti di appartenenza.

I dati informativi di cui sopra sono trasmessi dagli interessati impegnandosi a comunicare tempestivamente le relative modifiche.

Contestualmente alla trasmissione dei dati sopracitati dovrà essere consegnata anche copia dei modelli contenenti le relative informazioni ai sensi della Legge 5/07/1982 n. 441 (compresa dichiarazione dei redditi).

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali provvede quindi, previo verifica e visto dell'Amministratore Delegato, ad inoltrarli ai Servizi Informatici (fornito in "service" da Ravenna Holding S.p.a.) per la relativa pubblicazione (ove non provveda direttamente il Servizio Affari Generali), unitamente all'apposito modello della Legge 5/07/1982 n. 441 (compresa la dichiarazione dei redditi).

Sono inoltre pubblicati, attraverso il relativo collegamento (link) alla relativa sezione presente nel sito della Società i compensi determinati dagli Organi competenti relativi a: componenti il Collegio Sindacale; componenti l'ODV; revisore legale.

Fatto salvo quanto previsto per la prima pubblicazione, i dati e le informazioni di cui al presente articolo vengono aggiornati annualmente entro i termini previsti per la pubblicazione dalla Legge 5/07/1982 n. 441. I dati e le informazioni rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salvo le informazioni concernenti i dati patrimoniali che rimangono pubblicati fino alla data di cessazione dell'incarico e come previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e non verranno trasferiti nelle sezioni di archivio del sito istituzionale.

A riscontro delle dichiarazioni pubblicate, l'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali provvede alla verifica - entro il mese di luglio - presso il Casellario Giudiziale e quella delle cariche riportate presso la CCIAA in relazione agli amministratori (estesa anche

ai Sindaci, Revisore Contabile, Organo di Vigilanza, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; Dirigenti).

## **11. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONSULENZE E ALLE COLLABORAZIONI ESTERNE** (art. 15 bis D.Lgs. 33/2013) .

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali garantisce la pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi di consulenza e ai contratti di servizio di collaborazione esterna, come di seguito indicato. L'RPT, attraverso il Servizio Affari Generali organizza i dati ricevuti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale (attraverso la propria struttura o il Servizio Servizi Informatici, prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a.) entro 30 giorni dal conferimento e per i 2 anni successivi alla cessazione dell'incarico. In particolare devono essere pubblicati:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

Sulla fattura dovrà essere riportato il visto di avvenuta pubblicazione da parte del RPT come condizione per potere disporre il pagamento.

## **12. LE INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI** (art. 14 D.Lgs. 33/2013 - art. 20 D.Lgs. 39/2013) .

Il Responsabile per la Trasparenza, avvalendosi del Servizio Affari Generali, garantisce che per ciascun titolare di incarico dirigenziale siano pubblicate le seguenti informazioni:

1. estremi atto di nomina e data di decorrenza del contratto Dirigenti;

2. funzione aziendale ricoperta dal Dirigente;
3. compensi annui a qualsiasi titolo riconosciuti al Dirigente per il rapporto di lavoro con la società distinguendo tra: retribuzione fissa e continuativa e retribuzione variabile;
4. eventuali altri incarichi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni o da Soggetti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
5. curriculum vitae;
6. dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico;
7. dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico.

L'art. 13 del D.Lgs. n. 97/2016 accomunando i Dirigenti alla fattispecie dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, estende agli stessi anche le dichiarazioni di cui all'art. 2 della L. 5.7.1982, n. 441 nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge (anche per coniuge separato e parenti entro il secondo grado, se non viene evidenziato il mancato consenso).

A seguito della modifica dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 13 del D.lgs. 97/2016), ANAC ha elaborato uno schema di Linee guida recanti indicazioni sull'applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016), relativo agli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. Secondo quanto esplicitamente indicato nel succitato schema, l'applicazione delle medesime disposizioni agli altri soggetti indicati nell'art. 2-bis, co. 2 del D.Lgs. 33/2013 (tra cui anche le società in controllo pubblico) sarà trattata in distinte Linee guida di ANAC. La determina ANAC n. 1134/2017 prevede al riguardo che le disposizioni dell'art. 14 citato *“non siano incompatibili con l'organizzazione e le funzioni della società e degli enti di controllo pubblico”*. La determina differenza i *“direttori generali”* dai *“dirigenti”*, in considerazione dei diversi poteri ad essi conferiti, per cui gli obblighi previsti dal citato art. 14 sono applicabili ad

entrambe le figure, con l'eccezione degli adempimenti di cui alla lett. f) non applicabili ai "dirigenti".

I Dirigenti devono fornire le informazioni di cui ai punti precedenti al Servizio Affari Generali. Le informazioni sono pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico.

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali trasmette i dati ricevuti ai Servizi Informatici (prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a), che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale, qualora non provveda direttamente il Servizio Affari Generali. Viene data contestuale comunicazione all'Amministratore Delegato.

**13. SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI** (art. 23 lett. b 37 D.Lgs. 33/2013; art. 1 comma 32 L. 190/2012; per quanto compatibile ed in via di autoregolamentazione, art. 21, 29 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016).

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali, garantisce per ogni contratto, a prescindere dall'importo, l'effettuazione delle pubblicazioni sul sito aziendale previste dall'art. 1 comma 32 L. 190/2012 e s.m.i., nei tempi (entro il 31.1. dell'annualità successiva a quella di riferimento) e le modalità (invio di specifico URL ad ANAC entro il 31.01 dell'annualità successiva di riferimento; compilazione di tracciati dedicati secondo il formato delle specifiche ANAC). Il Servizio Affari Generali deve verificare sul sito ANAC che i dati sia stati appositamente verificati da ANAC medesimo, procedendo nel caso senza indugio agli opportuni adeguamenti tecnici, dando comunicazione dell'avvenuta positiva verifica al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Per ogni contratto, a prescindere dall'importo, dovranno essere acquisiti CIG e CUP (nei casi previsti dalla normativa vigente) procedendo pertanto all'inserimento dei dati nei siti ANAC e MEF.

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali, per ogni procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000

euro, garantisce l'adempimento della pubblicazione delle informazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici (SITAR) nei tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni e la pubblicazione delle informazioni sul sito aziendale ai fini della trasparenza.

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, deve essere osservata la medesima procedura sopra indicata, fatta salva la pubblicazione delle informazioni semplificate richieste ai fini della trasparenza.

Le pubblicazioni sui siti aziendali verranno curate attraverso il Servizio Affari Generali o il Servizio Servizi Informatici (prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a.).

Devono essere pubblicati sul sito aziendale:

- a) gli atti relativi alla programmazione biennale di forniture e servizi per valori unitari superiori ad € 40.000,00 + Iva ed alla programmazione triennale di lavori pubblici per valori unitari superiori ad € 100.000,00 + Iva, per quanto compatibile ed in via di autoregolamentazione. Si richiama quanto precisato in seguito riguardo alla tempistica di pubblicazione;
- b) i provvedimenti di esclusione dalla procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (entro due giorni dall'adozione e comunque per quanto compatibile, in via di autoregolamentazione). Riguardo ai provvedimenti di ammissione, la pubblicazione deve escludersi in ogni caso nella fase di prequalificazione nelle procedure ristrette o negoziate;
- c) le composizioni delle commissioni giudicatrici (nell'ambito di procedure che prevedono l'offerta economicamente più vantaggiosa) ed i curricula dei suoi componenti (entro 5 giorni dall'adozione dell'atto di nomina, comunque successivo al termine di scadenza delle offerte per quanto compatibile, in via di autoregolamentazione);
- d) il resoconto della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Dovrà essere pubblicato l'importo complessivo liquidato, entro 30 giorni dal pagamento del saldo e comunque per quanto compatibile, in via di autoregolamentazione, per i contratti d'importo superiore ad € 40.000,00 + Iva (inserendo il dato nella tabella predisposta per

la pubblicazione dei dati dell'esito dell'appalto). Al proposito il Servizio Affari Generali farà vistare la fattura di saldo al RTP, unitamente all'indicazione dell'importo contrattuale complessivo liquidabile, in modo da consentire l'adempimento della pubblicazione. Per i contratti d'importo inferiore ad € 40.000,00 + Iva, si procederà all'inserimento del dato relativo all'importo liquidato nell'apposita casella delle tabelle predisposte ai sensi dell'art. 1 comma 32 del L. n. 190/2012, procedendo il Servizio Affari Generali al rilevamento con frequenza almeno semestrale (entro il 31.7 per il primo semestre ed entro il 31.1. per il secondo semestre dell'anno precedente e comunque per quanto compatibile, in via di autoregolamentazione);

e) pubblicazione dell'avviso per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 + Iva, entro 20 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque per quanto compatibile, in via di autoregolamentazione con indicazione del CIG, oggetto del contratto, importo di affidamento, impresa aggiudicatrice, indicazione dei soggetti invitati, termine di esecuzione, importo liquidato (quest'ultimo dato verrà inserito secondo la tempistica indicata al precedente capoverso).

Più in generale, occorre evidenziare che l'art. 1 3° comma del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), in vigore dal 19.04.2016, prevede che: *"Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica"*. In mancanza di adozione dei Testi unici tassativamente citati dalla norma sopraprecisata, l'applicazione da parte di Azimut S.p.a. della normativa sui contratti pubblici avviene unicamente in via di autolimitazione e per le norme specifiche dichiarate negli specifici atti. E' stato al riguardo inviato quesito ad ANAC, che tuttavia non ha fornito risposta.

Il successivo art. 17 6° comma del D. Lgs. n. 175/2016 appare confermare fra l'altro

esplicitamente l'esclusione per le società miste (con le caratteristiche di Azimut Spa) dall'applicazione della normativa sui contratti pubblici, conseguendone - salvo eventuali successivi diversi chiarimenti - che l'applicazione di eventuale normativa pubblicistica in materia di contratti da parte di Azimut S.p.a. viene effettuata unicamente in via di mera autolimitazione, ferma restando quindi l'operatività della fattispecie su un piano "*privatistico*" e la competenza del giudice ordinario.

Al link "*Bandi e gare*" ed in quello "*Appalti di lavori, servizi, forniture*" viene pertanto precisato che "*Ai sensi dell'art. 3.3.2. del vigente "Regolamento per incarichi professionali e contratti" aziendale (doc. AZQG15R) e dell'art. 17 6° comma del D.Lgs. n. 175/2016, non trova applicazione ad Azimut S.p.a. la normativa in materia di contratti pubblici. Azimut S.p.a. opera pertanto contrattualmente su un piano privatistico e l'eventuale applicazione di normativa pubblicistica avviene unicamente in via di autolimitazione e per le norme specificamente richiamate, con conseguente competenza del giudice ordinario.*"

L' art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che "*1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio.*"

Ferma restando il sopravvenuto disposto dell'art. 17 6° comma del D. Lgs. .n. 175/2016, preme in ogni caso evidenziare che Azimut S.p.a. non rientra nella fattispecie delle "*amministrazioni aggiudicatrici*" di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre il comma 8 del medesimo articolo prevede l'adozione di un decreto ministeriale di attuazione e che, fino all'adozione dello stesso, ai sensi dell'art. 216 3° comma "*si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci*" sempre da parte delle "*amministrazioni aggiudicatrici*".

Ciò detto, a seguito di approvazione del budget 2018 e della previsione triennale 2018-2019-2020 da parte dell' Assemblea dei soci, il Cda deciderà in merito alla pubblicazione, in via di



autolimitazione e secondo modalità ritenute compatibili, sul sito “*Amministrazione Trasparente*” il programma triennale relativo a lavori pubblici di importo unitario pari o superiore ad € 100.000,00 e - nel caso - il programma biennale delle forniture di beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad € 40.000,00.

**14. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI** (artt. 26-27 D.Lgs. 33/2013).

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali garantisce la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative alla concessioni, da parte della Società, di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali, previo verifica e visto dell'Amministratore Delegato, trasmette al Servizio Servizi Informatici (prestato in “service” da Ravenna Holding S.p.a.) per la pubblicazione, le seguenti informazioni: tipologia (sovvenzione – contributo – sussidio), descrizione, beneficiario, importo.

Relativamente ai contributi ad ONLUS (erogazioni liberali) la Società individua annualmente le attività meritevoli di accoglimento delle richieste.

Le informazioni sono curate dal Servizio Affari Generali, come desunte dagli atti specificatamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

**15. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI** (art. 35 comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, del D.Lgs. n. 33/2013).

Vengono individuate in prima fase di applicazione come svolgimento di attività amministrativa quelle connesse al rilascio di provvedimenti o atti amministrativi relativi ai servizi cimiteriali.

Le informazioni sui procedimenti e la relativa modulistica verranno indicate con link di richiamo a specifica sezione del sito aziendale (entro il 28.02.2018).

**16. OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI GESTIONE DA PARTE DEGLI ENTI SOCI** (art. 19 comma 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 175/2016). **ATTI CON CUI LE SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO GARANTISCONO IL CONCRETO PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI** (art. 19 comma 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 175/2016).

Vengono pubblicati gli obiettivi specifici fissati alla società dai soci pubblici attraverso Ravenna Holding S.p.a., annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento. Riguardo agli atti con cui le società garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi, si fa riferimento, anche per estratto, ai bilanci d'esercizio ed al budget annuale/previsione pluriennale approvata dall'Assemblea della società.

**17. PATRIMONIO IMMOBILIARE** (art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013). **CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO** (art. 30 del D. Lgs.. n. 33/213) .

Informazioni sintetiche identificative degli immobili in proprietà (pubblicazione entro il 28.02.2018). Canoni di locazione o di affitto versati e percepiti (pubblicazione entro il 28.02.2018).

**18. DATI SUI PAGAMENTI** (art., 4 bis comma 2 del D.Lgs. 33/2013). **INDICATORE DI TEMPESTIVITA.' DEI PAGAMENTI** (art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013). **AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI** (art. 33 del D.Lgs. nn. 33/213). **IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI** (art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013; art. 5 comma 1 del D. Llgs. n. 82/205).

In sede di prima applicazione si ritiene di pubblicare le condizioni di pagamento standard applicate dalla società.

Con cadenza trimestrale, si procederà alla pubblicazione (entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre) della presenza/assenza di richieste di pagamenti di interessi e dei tempi medi di pagamento, determinando un paniere di contratti a carattere continuativo ritenuti significativi dell'attività.

L'ammontare complessivo dei debiti, laddove presenti, unitamente al numero dei debitori andranno pubblicati annualmente a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio.

I codici Iban identificativi del conto di pagamento vengono indicati nel sito.

**19. REGISTRO DEGLI ACCESSI FOIA** (Linee Guida Anac delibera n. 1309/2016).  
**ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO. MODALITA' E RESPONSABILI** (art. 5 commi 1 e 2 del D.LGs. n. 33/2013; art. 2 comma 9 bis della L. n. 241/1990)

Vanno indicati entro il 31.1. di ogni annualità, in riferimento all'annualità precedente, l'elenco delle richieste di accesso FOIA con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.

Le modalità di esercizio del diritto all'accesso civico generalizzato, unitamente ai Responsabili ed ai nomi degli uffici competenti vanno pubblicati nel sito al link "*Trasparenza e Accesso Civico*".

**20. RELAZIONI DEGLI ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE** (art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013; art. 1 comma 8 bis della L. n. 190/2012).

Le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio vanno pubblicate unitamente al bilancio medesimo.

**21. CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE** (art. 19 D.Lgs. 33/2013) .

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali, garantisce relativamente ai concorsi e prove selettive, la pubblicazione per ciascuna selezione delle seguenti informazioni:

- il testo del bando di selezione (indicativo del numero dei dipendenti da assumere e del profilo richiesto, contenete anche i criteri di valutazione della Commissione);
- la scadenza;
- graduatoria e sua scadenza;
- numero dei dipendenti assunti;
- tracce delle prove scritte
- spese sostenute per la selezione.

Le informazioni suddette sono trasmesse, al Servizio Affari Generali. Il Responsabile della Trasmissione e della Pubblicazione dei documenti (RTP), avvalendosi del Servizio Affari Generali, a sua volta le trasmette, previo verifica e visto del Presidente, a Servizio Servizi Informatici (attraverso la propria struttura o il Servizio Servizi Informatici, prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a.) per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Le informazioni relative ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale rimangono pubblicate per tre anni.

Il Servizio Affari Generali trasmette altresì a Servizi Informatici le informazioni sulle selezioni concluse con le relative graduatorie entro 15 giorni dalla conclusione ai fini dell'aggiornamento dei dati pubblicati.

**22. PERSONALE** (art. 16, 17 e 21 del D.Lgs. n. 33/2013). **VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E DISTRIBUZIONE DEI PREMI AL PERSONALE** (art. 20 del D.Lgs. n. 33/2013) **CCNL DI CATEGORIA** (art. 21 comma 1 del .Lgs. n. 33/2013), **CONTRATTI INTEGRATIVI STIPULATI** (art. 21 comma 2 del Lgs. n. 33/2013),

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali, provvede alla pubblicazione su base annuale (entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio) del numero e del

costo per personale a tempo indeterminato e determinato e dei dati sui tassi di assenza, curando la disponibilità sul sito del CCNL di categoria di riferimento del personale della società e (entro il 28.02.2018) i principali contratti integrativi stipulati. In occasione del perfezionamento di nuovi contratti integrativi, dovranno essere pubblicati sul sito anche informazioni sui costi previsti.

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali provvede - in merito ai sistemi di premialità esistenti - alla pubblicazione dei criteri di distribuzione dei premi al personale e l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente (entro il 28.02. dell'anno successivo a quello di riferimento).

Le pubblicazioni sui siti aziendali vengono effettuate dal Servizio Servizi Informatici (prestato in "service" da Ravenna Holding S.p.a.).

### **23. PUBBLICAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI** (art. 29 D.Lgs. 33/2013) .

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali garantisce la pubblicazione del Bilancio di Esercizio, debitamente approvato dall'Assemblea dei Soci.

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali trasmette al Servizio Servizi Informatici (prestato in "service" da Ravenna Holding) (dandone contestualmente comunicazione al Presidente ed all'Amministratore Delegato) le informazioni sopraindicate affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale entro i 30 giorni successivi alla approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

### **24. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE** (art. 38 D.Lgs. 33/2013).

Le informazioni di cui al 2° comma dell'art. 38 del D.Lgs. 33/2013 relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate, da pubblicarsi sulla base di uno schema tipo redatto dalla ANAC saranno rese a seguito della pubblicazione dello schema stesso da parte dell'ANAC.

Le funzioni aziendali coinvolte saranno individuate in conseguenza della definizione da parte dell'ANAC del contenuto dello schema da pubblicare.

## **25. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE** (art. 22 D.Lgs. 33/2013).

Le informazioni e i dati da pubblicare sulle società controllate/partecipate ai sensi dell'art. 2359 c.c., sono curate dal Servizio Affari Generali che le trasmette, previo verifica e visto del RPCT, al Servizio Servizi Informatici (prestato in "service" da Ravenna Holding) per la pubblicazione sul sito istituzionale, dandone contestualmente comunicazione all'Amministratore Delegato.

Con modalità operative da definirsi le società controllate, anche con il supporto della Capogruppo, Azimut S.p.a. la più ampia accessibilità, tenendo conto della specificità di ciascuna, alle informazioni sul proprio sito o con link al sito della capogruppo.

## **26. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (disposizioni varie: D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; L. n. 190/2012 e s.m.i.; determinazioni ANAC).**

Nel sito "*Amministrazione Trasparente*" link "*Altri contenuti - Modello 231 e Anticorruzione*" devono essere pubblicati:

- a) i dati relativi al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (compresa l'email dedicata) ed il suo atto di nomina;
- b) il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., integrato dalle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della L. n. 190/2012 e s.m.i.. La documentazione tiene luogo del Piano per la Prevenzione della Corruzione (determinazione ANAC 17 giugno 2015 n. 8 paragrafo "*2.1.1 Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione*");

- c) la sezione del Modello relativa al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i suoi aggiornamenti;
- d) la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (entro il 15.01. di ogni annualità - salvo diverse disposizioni regolamentari).

La pubblicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dall'adozione degli atti o delle variazioni, salvo una tempistica ridotta con riferimento a termini disposto da disposizioni normative o regolamentari.

## **27. TRASPARENZA (ATTI GENERALI) (disposizioni varie: D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; determinazioni ANAC)**

Nel sito "*Amministrazione Trasparente*" link "*231 ed anticorruzione*" devono essere pubblicati:

- a) il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità ed i suoi aggiornamenti annui (entro il 31.01.), come estratto del PTPC. Con l'aggiornamento annuo del Piano, s'intende adempiuto e sostituito l'obbligo di una relazione sulla trasparenza del RPCT;
- b) la griglia annuale di rilevazione e la scheda di sintesi della Rilevazione ai sensi della delibera ANAC 20.01.2016 n. 43, salvo determinazioni successive, a cura del Responsabile per la prevenzione della Corruzione coadiuvato dal Responsabile della Trasparenza (entro il 28.02. dell'anno successivo a quello di riferimento o diversa data comunicata da ANAC);
- c) regolamento sull'accesso civico ed apposita modulistica;
- d) regolamento sull'accesso generalizzato ed apposita modulistica;

La pubblicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dall'adozione degli atti o delle variazioni, salvo una tempistica ridotta con riferimento a termini previsti da disposizioni normative o regolamentari.

## **28. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTI.**

La presente regolamentazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Il presente Regolamento potrà essere modificato su proposta del Consiglio di Amministrazione e dei Soci. La modifica alla regolamentazione diverrà efficace a seguito della sua pubblicazione sul sito istituzionale della Società.

In caso di emanazione di norme di legge imperative, le disposizioni del presente Regolamento in contrasto con queste ultime si intendono automaticamente modificate.



<p><b>Titolo terzo: La comunicazione dei dati della società in adempimento a disposizioni di legge</b></p>
--

**29. COMUNICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI AI COMUNI SOCI EX ART. 22 DEL D.LGS. 33/2013.**

La Società è tenuta a comunicare a Ravenna Holding S.p.a. (per i Comuni soci della capogruppo) ed agli enti pubblici soci (Comune di Castel Bolognese) i dati e le informazioni relativi a: entità della partecipazione, durata dell'impegno (come da statuto), rapporti con l'ente socio, numero rappresentanti dell'Amministrazione negli Organi di governo e trattamento economico complessivo, trattamento economico complessivo spettante agli Amministratori della Società, risultanze di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.

La Società intende assolto l'obbligo di cui all'art. 22 D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul proprio sito aziendale delle relative informazioni.

**30. ULTERIORI COMUNICAZIONI AI SOCI.**

In ottemperanza alle disposizioni di legge diverse da quelle contenute nel D.Lgs. 33/2013, la Società è tenuta a comunicare ai propri soci pubblici dati e informazioni aventi ad oggetto:

- a) i compensi relativi ai componenti dell'Organo amministrativo, che ai fini del presente articolo si intende il Consiglio di Amministrazione, ivi comprese eventuali indennità di risultato; obbligo cui la Società adempie attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni contenute nella scheda informativa 2;
- b) la riconciliazione dei saldi di debito e credito fra la società e gli enti soci come prevede l'art. 6 comma 4 del D.L. 06/04/2012 n. 95: il dato potrà essere desunto da ciascun ente socio in base ai dati esposti nel bilancio di esercizio pubblicato sul sito aziendale.

### **31. ULTERIORI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.**

L'RPCT, tramite l'RTP, avvalendosi del Servizio Affari Generali, procederà in ogni caso alle pubblicazioni secondo le modalità previste all'allegato 1 "*Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati ad pubbliche amministrazioni*" rubrica "*Società ed enti di diritto privato controllati*" alla determinazione ANAC 8.11.2017, n. 1134 ed eventuali successive disposizioni normative o regolamentari.

Sulla base di quanto espressamente previsto nella succitata determinazione, Azimut S.p.a. non è pertanto soggetta ad altri obblighi di trasparenza contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013, tra cui esplicitamente quelli sui controlli sulle imprese (art. 23), il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29), gli oneri informativo per cittadini ed imprese (art.12 , comma 1 bis). Riguardo alle attività commerciali di Azimut S.p.a. gestite in regime concorrenziale, si procede alla pubblicazione in forma semplificata.

### **32. ACCESSO CIVICO.**

**L'accesso civico**, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il **diritto di chiunque** di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

Ai sensi di quanto previsto dalla determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali "*sono tenute anche ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013) e a pubblicare, nella sezione "Società trasparente", le informazioni relative alle modalità di*

*esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.”*

Azimut S.p.a., in quanto società a controllo pubblico maggioritario indiretto, applica la normativa in materia di trasparenza riguardo alla propria organizzazione ed all'attività di pubblico interesse effettivamente svolta. Per l'attività commerciale di Azimut S.p.a. la pubblicazione dei dati avviene del pari per la propria organizzazione, mentre la pubblicazione di altri eventuali dati avviene in via facoltativa ed unicamente in forma aggregata.

La sopracitata determina ANAC 17 giugno 2015 n. 8 definisce come *“attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell’Unione europea”* svolte dalle società partecipate *“ quelle così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall’art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici”*

### **32.1. Come esercitare il diritto**

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al RPCT di Azimut S.p.a. secondo le seguenti modalità:

La richiesta può essere inviata tramite:

- posta ordinaria all'indirizzo: RPCT di Azimut S.p.a. Via Trieste, n. 90/a 48121 Ravenna (RA);
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: **[trasparenza@azimut-spa.it](mailto:trasparenza@azimut-spa.it)**.

Il modulo allegato di richiesta di accesso civico è scaricabile dal sito “Amministrazione Trasparente “ di Ravenna Holding S.p.a. ([www.ravennaholdingspa.it](http://www.ravennaholdingspa.it)), Sezione “Azimut S.p.a.” “Trasparenza ed Accesso civico”, oltrechè dal sito [www.azimut-spa.it](http://www.azimut-spa.it) “Home” “Amministrazione Trasparente” “Trasparenza ed Accesso Civico”.

### **32.2. L'oggetto dell'accesso civico in Azimut S.p.a.**

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza di Azimut S.p.a, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.

### **32.3. Il Procedimento.**

L'RPCT, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, previo informazione all'Amministratore Delegato, provvede entro trenta giorni attraverso il Servizio Affari Generali ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web "*Amministrazione Trasparente*" di Ravenna Holding S.p.a.. (sezione "Azimut S.p.a." link "*Contatti -Accesso civico*") nonché con link di richiamo sul sito aziendale. Nel medesimo termine il medesimo Responsabile provvede alla contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, alla comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Responsabile del potere sostitutivo di Azimut S.p.a., individuato nell'Amministratore Delegato.

### **32.4.Tutela dell'accesso civico.**

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

### **32.5. I Responsabili**

L'RPCT è il Dott. Emanuele Rocchi, nominato nella seduta del C.d.A. di Azimut S.p.a. del 31.01.2017.

Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza è l'Amministratore Delegato Ing. Stefano Di Stefano.

### **33. ACCESSO GENERALIZZATO.**

Gli art. 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 (così come introdotti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016) hanno disciplinato, ulteriormente rispetto all'accesso civico, un nuovo accesso generalizzato riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati, nel rispetto dei limiti relativo alla titolarità degli interessi pubblici e privati, di segreti o di divieti di divulgazione previsto dall'ordinamento.

ANAC ha adottato al riguardo la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 - art. 5 bis comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013*"). A pag. 9 si precisa che "*Per le categorie di soggetti di cui ai punti 2 (N.B. società in controllo pubblico) e 3 il legislatore prevede che la disciplina della trasparenza si applichi "in quanto compatibile". Il principio della compatibilità, tuttavia, concerne la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti. Non è invece operante per quel che concerne l'accesso generalizzato, stante la ratio e la funzione del generalizzato descritta nel primo paragrafo delle presenti Linee guida. L'accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi senza dubbio un istituto "compatibile" con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati ai punti 2 e 3, considerato che l'attività svolta da tali soggetti è volta alla cura di interessi pubblici.*"

Data la recentissima determinazione delle Linee Guida ANAC ed il suo complesso contenuto, ferma la valutazione dell'accesso caso per caso ove pervenissero richieste necessariamente tenendo conto di tali Linee Guida, è in ogni caso necessario un approfondimento al fine del suo recepimento in un regolamento attuativo, date le rilevanti implicazioni dell'applicazione della normativa in particolare ad una società mista.

Responsabile del Procedimento è individuato l'Amministratore Delegato.

Fermo quanto sopra specificato, in attesa di ulteriori specificazioni, riguardo alla procedura per la richiesta, la valutazione ed il rilascio si richiama, per quanto compatibile, quanto

previsto per l'accesso civico al precedente capitolo 26, disponendo unicamente sul sito link "*Trasparenza ed Accesso Civico*" uno schema di richiesta dedicato.

Alla data del 31.12.2017 risultano regolarmente pubblicate nel sito tutti i dati previsti nella sezione del PTPCT Aggiornamento 2017 in materia adempimenti per la trasparenza, pubblicità e dalla normativa vigente (L. n. 190/2012 e s.m.i.; D.Lgs., n. 33/2013 e s.m.i.), tenendo conto di quanto disposto dalla determina ANAC 17.06.2015, n. 8.

Alla luce delle verifiche a campione disposte in corso di annualità, i dati risultano pubblicati tempestivamente, entro i termini previsti del Programma e dalla normativa vigente. Richiamato quanto previsto nel presente PTPCT aggiornamento 2018 anche alla luce della nuova determina ANAC 08.11.2017 n. 1134, non risultano al momento criticità da segnalare.